2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 dicembre 2009** SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

UNIONE EUROPEA

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 1008/2009 della Commissione, del 26 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . . *Pag.* 5

Regolamento n. 1009/2009 della Commissione, del 26 ottobre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento n. 877/2009, per la campagna 2009/10 . . . . . » 7

Regolamento n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata . . . . . » 9

Regolamento n. 1011/2009 della Commissione, del 26 ottobre 2009, che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto di intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio contabile 2010 . . . . . » 46

Regolamento n. 1012/2009 della Commissione, del 26 ottobre 2009, recante fissazione, per l'esercizio contabile 2010 del FEAGA, del tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisto, magazzinaggio e smercio delle scorte . . . . . » 48

Regolamento n. 1013/2009 della Commissione, del 26 ottobre 2009, che modifica e rettifica il regolamento n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari . . . » 50

Regolamento n. 1014/2009 della Commissione, del 26 ottobre 2009, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera francese . . . . . *Pag.* 52

Regolamento n. 1015/2009 della Commissione, del 26 ottobre 2009, recante divieto di pesca dei berici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese . . . . . » 54

Pubblicati nel n. L 280 del 27 ottobre 2009

Regolamento n. 1016/2009 della Commissione, del 27 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . . » 56

Regolamento n. 1017/2009 della Commissione, del 27 ottobre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento n. 877/2009, per la campagna 2009/10 . . . . . » 58

Pubblicati nel n. L 281 del 28 ottobre 2009

Regolamento n. 1018/2009 della Commissione, del 28 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . . » 60

Regolamento n. 1019/2009 della Commissione, del 28 ottobre 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pouligny-Saint-Pierre (DOP)] . . . . . » 62

Regolamento n. 1020/2009 della Commissione, del 28 ottobre 2009, che modifica il regolamento n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I, III, IV e V al progresso tecnico . . . . . » 66

Pubblicati nel n. L 282 del 29 ottobre 2009

DIRETTIVE

Direttiva n. 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni . . . . . *Pag.* 74

Pubblicata nel n. L 259 del 2 ottobre 2009

Direttiva n. 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE. . . . . » 82

Pubblicata nel n. L 267 del 10 ottobre 2009

Direttiva n. 2009/114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità . . . . . » 93

Pubblicata nel n. L 274 del 20 ottobre 2009

Direttiva n. 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi . . . . . » 96

Pubblicata nel n. L 265 del 9 ottobre 2009

Direttiva n. 2009/123/CE del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. . . . . » 111

Pubblicata nel n. L 280 del 27 ottobre 2009

Direttiva n. 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. . . . . » 115

Pubblicata nel n. L 285 del 31 ottobre 2009

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

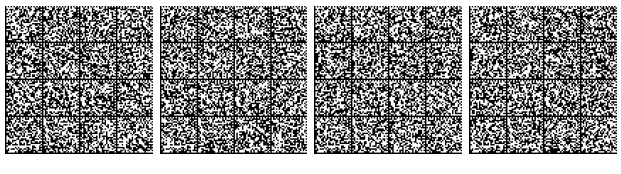

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli [2], in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2009.

Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

---

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	32,1
	MK	22,4
	TR	65,0
	ZZ	39,8
0707 00 05	TR	128,9
	ZZ	128,9
0709 90 70	MA	55,7
	TR	113,5
	ZZ	84,6
0805 50 10	AR	74,5
	TR	65,8
	ZA	76,9
	ZZ	72,4
0806 10 10	BR	218,4
	TR	106,4
	US	238,2
	ZZ	187,7
0808 10 80	AU	182,8
	CL	114,8
	MK	16,1
	NZ	82,4
	US	89,2
	ZA	79,1
	ZZ	94,1
0808 20 50	CN	87,4
	ZZ	87,4

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1009/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ([2]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione ([3]). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2009 della Commissione ([4]).

(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
([3]) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.
([4]) GU L 273 del 17.10.2009, pag. 10.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 27 ottobre 2009

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	36,83	0,24
1701 11 90 (1)	36,83	3,86
1701 12 10 (1)	36,83	0,10
1701 12 90 (1)	36,83	3,56
1701 91 00 (2)	38,77	5,85
1701 99 10 (2)	38,77	2,71
1701 99 90 (2)	38,77	2,71
1702 90 95 (3)	0,39	0,29

(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

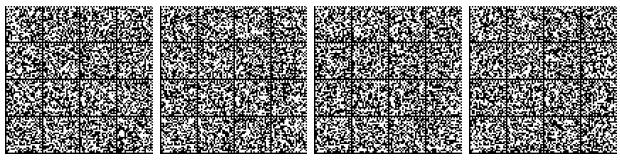

REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafi 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafi 1 e 3, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 49, paragrafo 1, e l'articolo 52,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede l'adozione di modalità e misure intese ad attuare le disposizioni da esso previste.

(2) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il termine di tre giorni lavorativi fissato per la notifica preventiva di sbarchi o trasbordi in porto e per la presentazione dei certificati di cattura prima dell'ora prevista di arrivo dei prodotti della pesca nel luogo di entrata nel territorio della Comunità può essere modificato in funzione di determinati fattori. Tali fattori includono il tipo di prodotto della pesca, la distanza tra la zona di pesca, i luoghi di sbarco e i porti in cui le navi in questione sono registrate o immatricolate, la distanza dal luogo di entrata nel territorio della Comunità e i mezzi di trasporto utilizzati. I prodotti ittici freschi e le partite trasportate per via aerea, su strada o per ferrovia richiedono un termine di durata inferiore a tre giorni lavorativi.

(3) È necessario garantire la concordanza tra i documenti trasmessi in relazione alla notifica preventiva di sbarchi e trasbordi, le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo e i rapporti di avvistamento. Per questo motivo, i modelli per i suddetti documenti devono essere fissati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

(4) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri conducono ispezioni in porto su almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi e realizzano le verifiche che reputano necessarie per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento, secondo i parametri definiti in base alla gestione del rischio e i criteri stabiliti a livello nazionale o comunitario in materia di gestione del rischio. È opportuno stabilire criteri comuni di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica, affinché sia possibile realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni globali delle pertinenti informazioni in materia di controllo. I criteri comuni mirano a garantire un approccio armonizzato in materia di ispezioni e verifiche in tutti gli Stati membri e a creare condizioni paritarie per tutti gli operatori.

(5) A norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di detto regolamento sono adottate secondo la procedura di comitato. Dato che la Comunità dovrebbe tenere conto di eventuali limitazioni di capacità per la corretta attuazione del sistema di certificazione, risulta necessario procedere a un adeguamento del sistema per taluni prodotti della pesca ottenuti da piccoli pescherecci, introducendo la possibilità di un certificato di cattura semplificato. In mancanza di una definizione generale della pesca su piccola scala, occorre stabilire alcuni criteri specifici in base ai quali l'esportatore possa chiedere la convalida di un certificato di cattura semplificato. Tali criteri dovrebbero tenere conto in primo luogo della capacità limitata dei pescherecci considerati, rispetto alla quale l'obbligo di applicare il normale sistema di certificazione delle catture costituirebbe un onere sproporzionato.

(6) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede il riconoscimento dei sistemi di documentazione delle catture adottati e applicati nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito ORGP) nella misura in cui sono conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento. Alcuni di questi sistemi possono essere considerati conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1005/2008, mentre altri sono soggetti a ulteriori condizioni.

([1]) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(7) Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico riconosciuto dovrebbero poter beneficiare di una procedura semplificata per l'importazione di prodotti della pesca nel territorio della Comunità. È necessario stabilire condizioni comuni in tutti gli Stati membri per la concessione, la modifica o la revoca dei certificati di operatore economico riconosciuto, o per la sospensione o la revoca della qualifica di operatore economico riconosciuto, nonché regole in materia di domanda e di rilascio dei certificati di operatore economico riconosciuto.

(8) L'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede una cooperazione amministrativa tra la Commissione e i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura può essere redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo, con l'accordo dello Stato di bandiera. Tali procedure amministrative concordate con gli Stati di bandiera sono regolarmente aggiornate e comunicate in tempo utile agli Stati membri e ai cittadini.

(9) A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 è istituito un sistema di assistenza reciproca tra gli Stati membri, con i paesi terzi e la Commissione. Tale cooperazione amministrativa è essenziale per garantire che il sistema comunitario di certificazione delle catture sia applicato correttamente e che la pesca INN sia oggetto di indagini e sanzioni adeguate. Occorre pertanto elaborare norme atte a consentire lo scambio sistematico di informazioni, su richiesta o spontaneamente, nonché la possibilità di chiedere misure di esecuzione e la notifica amministrativa da parte di un altro Stato membro. Occorre definire modalità pratiche per lo scambio di informazioni e la richiesta di assistenza. Tuttavia tali disposizioni non devono pregiudicare l'applicazione, negli Stati membri, delle norme relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale.

(10) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1]. La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [2], in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.

(11) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008, recante l'elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca», può essere riveduto ogni anno in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, sulla base delle informazioni raccolte a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XII. L'allegato I deve essere pertanto modificato di conseguenza sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito della cooperazione prevista all'articolo 20, paragrafo 4.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

ISPEZIONI DI PESCHERECCI DEI PAESI TERZI NEI PORTI DEGLI STATI MEMBRI

CAPO I

Condizioni di accesso ai porti per i pescherecci di paesi terzi

Articolo 1

Notifica preventiva

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci che pescano i tipi di prodotti della pesca indicati nell'allegato I del presente regolamento sono soggetti a un termine di notifica preventiva di 4 ore.

Articolo 2

Modulo di notifica preventiva

1. Il modulo per la notifica preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 figura nell'allegato IIA del presente regolamento.

2. Se tutte le catture sono accompagnate da un certificato di cattura convalidato può essere utilizzato il modulo per la notifica preventiva semplificata che figura nell'allegato IIB.

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[2] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 3

Procedure e moduli per le dichiarazioni preventive di sbarco e di trasbordo

1. Il modulo per la dichiarazione preventiva di sbarco di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell'allegato IIIA del presente regolamento.

2. Il modulo per la dichiarazione preventiva di trasbordo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell'allegato IIIB del presente regolamento.

3. Un peschereccio di un paese terzo può presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo in formato elettronico se lo Stato membro di cui intende utilizzare i porti di sbarco designati e le infrastrutture di trasbordo e lo Stato di bandiera del peschereccio hanno convenuto di procedere allo scambio elettronico dei dati.

4. Salvo se diversamente concordato ai sensi del paragrafo 3, i pescherecci di paesi terzi possono presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo:

a) nella lingua ufficiale dello Stato membro di sbarco o trasbordo; oppure

b) in inglese, previo consenso dello Stato membro di sbarco o trasbordo.

5. La dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo è presentata almeno 4 ore prima dell'ora prevista di sbarco o trasbordo.

CAPO II

Ispezioni in porto

Articolo 4

Parametri per le ispezioni in porto

I parametri per le ispezioni in porto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 sono basati sui seguenti criteri:

a) le specie di cui trattasi sono soggette ad un piano di gestione o di ricostituzione;

b) si sospetta che il peschereccio non abbia attuato le disposizioni applicabili in materia di VMS a norma del capo IV del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite [1];

c) il peschereccio non è stato sottoposto a controlli in porto nello Stato membro di approdo nel corso degli ultimi 3 mesi;

d) il peschereccio non è stato sottoposto a controlli da parte dello Stato membro di approdo nel corso degli ultimi 6 mesi;

e) il peschereccio non figura nell'elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 [2];

f) importazione, esportazione o commercio di prodotti della pesca ottenuti da specie di elevato valore commerciale;

g) introduzione di nuovi tipi di prodotti della pesca o scoperta di nuove correnti commerciali;

h) incongruenze tra i flussi commerciali e le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia;

i) incongruenze tra i flussi commerciali e le attività note di un paese terzo nel settore della pesca, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche dell'industria di trasformazione o degli scambi di prodotti ittici di tale paese terzo;

j) flussi commerciali non giustificati in base a criteri economici;

k) partecipazione di un nuovo operatore;

l) aumento improvviso significativo del volume degli scambi di una determinata specie;

m) presentazione di copie dei certificati di cattura che accompagnano le dichiarazioni di trasformazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1005/2008, per esempio quando le catture sono state frazionate nel corso della produzione;

n) mancata trasmissione in tempo utile della notifica preventiva prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o trasmissione di informazioni incomplete;

[1] GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.
[2] GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

o) incongruenze tra i dati di cattura dichiarati dall'operatore e altre informazioni in possesso dell'autorità competente;

p) peschereccio o armatore sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN;

q) peschereccio che ha recentemente cambiato nome, bandiera o numero di immatricolazione;

r) mancata notifica dello Stato di bandiera in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o presenza di informazioni su possibili irregolarità nella convalida dei certificati di cattura da parte di un determinato Stato di bandiera (per esempio, timbro di convalida dell'autorità competente perduto, rubato o contraffatto);

s) presunte carenze nel sistema di controllo di uno Stato di bandiera;

t) operatori precedentemente coinvolti in attività illegali che rappresentano un rischio potenziale per quanto riguarda la pesca INN.

Articolo 5

Relazioni sull'applicazione dei parametri

1. Gli Stati membri riferiscono in merito all'applicazione dei parametri di cui all'articolo 4 nella relazione che trasmettono alla Commissione ogni due anni in conformità dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all'eventuale adeguamento dei parametri.

TITOLO II

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE PER L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

CAPO I

Certificati di cattura

Articolo 6

Certificato di cattura semplificato

1. Il presente articolo si applica ai pescherecci di paesi terzi:

a) di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri senza attrezzi da traino; oppure

b) di lunghezza fuoritutto inferiore a 8 metri con attrezzi da traino; oppure

c) privi di sovrastruttura; oppure

d) di stazza misurata inferiore a 20 GT.

2. Le catture effettuate dai pescherecci di paesi terzi di cui al paragrafo 1 sbarcate unicamente nello Stato di bandiera di detti pescherecci e facenti parte di un'unica partita possono essere accompagnate da un certificato di cattura semplificato anziché dal certificato di cattura di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il certificato di cattura semplificato contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell'allegato IV del presente regolamento ed è convalidato da un'autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l'esattezza delle informazioni.

3. La convalida del certificato di cattura semplificato è chiesta dall'esportatore della partita dietro presentazione all'autorità pubblica di tutte le informazioni specificate nel modello riportato nell'allegato IV.

Articolo 7

Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti adottati dalle ORGP

1. I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell'allegato V, parte I, del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 in quanto conformi ai requisiti di detto regolamento senza condizioni supplementari.

2. I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell'allegato V, parte II, del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 in quanto conformi ai requisiti di detto regolamento subordinatamente a condizioni supplementari.

Articolo 8

Termine di presentazione dei certificati di cattura

In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la presentazione dei certificati di cattura per le importazioni di partite di prodotti della pesca spedite con i mezzi di trasporto di cui all'allegato VI del presente regolamento è soggetta ai termini più brevi fissati nello stesso allegato.

CAPO II

Operatori economici riconosciuti

Sezione 1

Condizioni per il rilascio del certificato di operatore economico riconosciuto

Articolo 9

Disposizioni generali

Agli operatori economici che ne facciano richiesta può essere rilasciato un certificato di operatore economico riconosciuto (di seguito «certificato APEO») ai fini dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1005/2008 unicamente se:

a) sono in possesso di un certificato di operatore economico autorizzato (di seguito «certificato AEO») in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [1] (di seguito «disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario»); e

b) soddisfano i criteri previsti all'articolo 16, paragrafo 3, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e specificati agli articoli da 10 a 13 del presente regolamento.

Articolo 10

Importazioni sufficienti

1. Il numero e il volume di operazioni di importazione sufficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 deve essere conseguito nello Stato membro di stabilimento.

2. Ciascuno Stato membro fissa una soglia minima per il numero e il volume di operazioni di importazione e la comunica alla Commissione.

Articolo 11

Osservanza dei requisiti

1. L'osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e di gestione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerata adeguata se, nel triennio precedente la presentazione della domanda, il richiedente:

a) non ha commesso infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca;

b) non ha commesso infrazioni reiterate alle norme della politica comune della pesca;

c) non ha partecipato, direttamente o indirettamente, o coadiuvato le attività di navi o di operatori che praticano la pesca INN o su cui sono in corso accertamenti al riguardo; e

d) non ha partecipato, direttamente o indirettamente, o coadiuvato le attività di navi che figurano negli elenchi delle navi INN adottati da un'ORGP.

2. In deroga al paragrafo 1, l'osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e di gestione può essere considerata adeguata se l'autorità competente dello Stato membro ritiene che l'infrazione commessa dal richiedente:

a) non sia grave; e

b) abbia scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero o all'entità delle operazioni di importazione realizzate dal richiedente.

Articolo 12

Gestione dei dati registrati

Il sistema di gestione dei certificati di cattura e, ove del caso, dei dati sulla trasformazione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerato soddisfacente se garantisce:

a) il trattamento dei certificati di cattura connessi agli scambi di prodotti della pesca;

b) l'archiviazione dei documenti e dei dati del richiedente; e

c) la protezione contro la perdita dei dati.

Articolo 13

Strutture

Le strutture del richiedente di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008 sono considerate adeguate se:

a) impediscono l'accesso non autorizzato alle zone di magazzinaggio e spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;

b) consentono la movimentazione dei prodotti della pesca, compresa la protezione contro la manomissione delle unità di carico;

[1] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

c) consentono di gestire le licenze di importazione e/o esportazione cui si applicano divieti o restrizioni e di distinguere i prodotti della pesca soggetti a certificato di cattura dai prodotti della pesca non soggetti a certificato di cattura.

Sezione 2

Domanda di certificato APEO

Articolo 14

Presentazione della domanda

1. La domanda di certificato APEO, redatta secondo il modello che figura nell'allegato VII, è presentata all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è stabilito l'importatore.

2. La domanda comprende registri e documenti che consentano all'autorità competente dello Stato membro di verificare e monitorare l'osservanza dei criteri fissati agli articoli da 9 a 13 del presente regolamento, compresa una copia del certificato AEO rilasciato in conformità delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario. I richiedenti presentano i dati necessari all'autorità competente dello Stato membro.

3. Nel caso in cui parte dei registri e dei documenti pertinenti sia conservata in un altro Stato membro si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 17.

4. Se l'autorità competente dello Stato membro stabilisce che la domanda non contiene tutti i dati necessari, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della stessa chiede al richiedente di fornire le informazioni pertinenti.

5. Una volta ricevuti tutti i dati necessari l'autorità competente informa il richiedente che la domanda risulta completa, specificando la data a partire dalla quale decorrono i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.

6. Gli operatori che hanno ottenuto la qualifica di operatore economico riconosciuto in uno Stato membro e che ne fanno richiesta in un altro Stato membro possono allegare alla domanda una copia del certificato APEO rilasciato dal primo Stato membro.

Articolo 15

Irricevibilità delle domande

La domanda di cui all'articolo 14 è irricevibile nei casi seguenti:

a) la domanda non è conforme alle disposizioni dell'articolo 14; oppure

b) la domanda è presentata entro tre anni dalla revoca del certificato APEO di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Sezione 3

Procedura per il rilascio dei certificati APEO

Articolo 16

Esame della domanda

1. L'autorità dello Stato membro emittente esamina la domanda per valutare l'osservanza dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13. Tale esame e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell'autorità competente dello Stato membro.

2. Se il richiedente è titolare di un «certificato AEO — Sicurezza» o di un «certificato AEO — Semplificazioni doganali/sicurezza», di cui all'articolo 14 *bis* delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, non è necessario esaminare i criteri stabiliti all'articolo 13.

3. Nel caso in cui un operatore abbia precedentemente ottenuto la qualifica di operatore economico riconosciuto in un altro Stato membro, l'autorità emittente valuta se sono soddisfatti i seguenti criteri:

a) i criteri stabiliti agli articoli 12 e 13;

b) facoltativamente, i criteri stabiliti agli articoli 10 e 11.

4. L'autorità emittente può accettare le conclusioni formulate da un esperto nei pertinenti settori di cui agli articoli 12 e 13 con riferimento ai criteri previsti agli stessi articoli. Detto esperto non deve avere alcun collegamento con il richiedente.

Articolo 17

Consultazione di altri Stati membri

1. L'autorità emittente consulta le autorità competenti di altri Stati membri se l'esame della conformità a uno o più dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13 non può essere effettuato a causa della mancanza di informazioni o dell'impossibilità di verificarle. Le autorità nazionali consultate rispondono entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è notificata la domanda dell'autorità dello Stato membro emittente.

2. Se le autorità competenti consultate non reagiscono entro il termine di 60 giorni di calendario previsto al paragrafo 1, l'autorità emittente può presumere che il richiedente soddisfi i criteri oggetto della consultazione.

Articolo 18

Rilascio di un certificato APEO

1. L'autorità emittente rilascia il certificato APEO in conformità del modello riportato nell'allegato VIII.

2. Il certificato APEO è rilasciato entro 90 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione di tutte le informazioni necessarie in conformità dell'articolo 14.

3. Il termine di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario se l'autorità competente non è in grado di rispettarlo. In tal caso, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro informa il richiedente delle ragioni della proroga.

4. Il termine di cui al paragrafo 2 può essere inoltre prorogato se, nel corso dell'esame della conformità ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare i criteri stessi e ne informa l'autorità competente.

Articolo 19

Rigetto della domanda

1. Se i risultati dell'esame effettuato ai sensi degli articoli 16 e 17 rischiano di comportare il rigetto della domanda, l'autorità emittente li comunica al richiedente e gli concede la possibilità di reagire entro 30 giorni di calendario prima che tale decisione sia presa. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso di conseguenza.

2. In caso di rigetto di una domanda, l'autorità competente informa il richiedente delle ragioni che motivano la decisione. La decisione di rigetto è notificata al richiedente entro i termini previsti all'articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4, e al presente articolo, paragrafo 1.

3. L'autorità emittente comunica quanto prima possibile alla Commissione che la domanda è stata respinta. La Commissione trasmette tale informazione per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Sezione 4

Qualifica di operatore economico riconosciuto

Articolo 20

Verifiche

1. Quando il titolare di un certificato APEO informa l'autorità competente dello Stato membro dell'arrivo di prodotti della pesca, tale autorità, prima dell'arrivo della partita nello Stato membro medesimo, può comunicare all'operatore economico riconosciuto che la partita è stata selezionata per un'ulteriore verifica a seguito di un'analisi dei rischi in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette la verifica da effettuare.

2. Il titolare di un certificato APEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri importatori, salvo decisione diversa adottata dall'autorità competente dello Stato membro al fine di tener conto di un rischio specifico o degli obblighi di controllo previsti da altri atti normativi comunitari.

3. Se, a seguito dell'analisi dei rischi, l'autorità competente dello Stato membro decide di sottoporre ad esame complementare una partita accompagnata da un certificato di cattura presentato da un operatore economico riconosciuto, le necessarie verifiche sono effettuate in via prioritaria. Su richiesta dell'operatore economico riconosciuto e previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro, le verifiche possono essere effettuate in un luogo diverso dalla sede di detta autorità.

Sezione 5

Effetti giuridici dei certificati APEO

Articolo 21

Disposizioni generali

1. Il certificato APEO acquista efficacia il decimo giorno lavorativo che segue la data di rilascio. Il periodo di validità del certificato non è limitato.

2. La validità del certificato APEO è limitata allo Stato membro dell'autorità emittente.

3. Le autorità competenti verificano il rispetto dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13.

4. Se un certificato APEO è rilasciato a un richiedente stabilito da meno di tre anni, si deve provvedere a un'attenta vigilanza nel corso del primo anno successivo al rilascio.

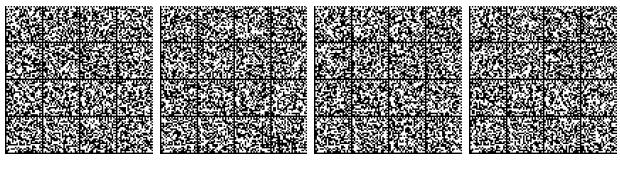

5. L'autorità emittente riesamina il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 9 a 13 nei casi seguenti:

a) modifiche sostanziali della normativa comunitaria applicabile;

b) presunzione ragionevole che l'operatore economico riconosciuto non soddisfi più i criteri pertinenti.

6. A tale riesame si applica l'articolo 16, paragrafo 4.

7. L'autorità emittente comunica quanto prima possibile alla Commissione i risultati del riesame. La Commissione trasmette per via elettronica tale informazione alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

Articolo 22

Sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto

1. L'autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto nei casi seguenti:

a) se si rileva il mancato rispetto dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13;

b) se le autorità competenti dello Stato membro hanno sufficienti motivi di ritenere che l'operatore economico riconosciuto abbia commesso un atto passibile di procedimento giudiziario e connesso con una violazione delle norme della politica comune della pesca o del regolamento (CE) n. 1005/2008;

c) se la qualifica di operatore economico autorizzato è stata sospesa in conformità delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario;

d) se la sospensione è chiesta dall'operatore economico riconosciuto, che si trova nella temporanea incapacità di soddisfare uno dei criteri di cui agli articoli da 9 a 13.

2. Prima di prendere una decisione in conformità del paragrafo 1, lettere a), b) e c), le autorità competenti dello Stato membro comunicano le loro conclusioni all'operatore economico riconosciuto. Questi potrà formulare le sue osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione.

3. Tuttavia la sospensione prende corso immediatamente se ciò è necessario a motivo della natura o dell'entità della minaccia per le misure di conservazione di un determinato o di determinati stock. L'autorità che ha deciso la sospensione ne informa immediatamente la Commissione affinché gli altri Stati membri possano prendere i provvedimenti opportuni.

4. La sospensione di cui al paragrafo 1 prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla notifica all'operatore economico riconosciuto. Essa tuttavia non incide su eventuali procedure di importazione già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.

Articolo 23

Sospensione in caso di mancato rispetto dei criteri applicabili

1. Nel caso previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), se l'operatore economico non regolarizza la situazione entro il termine di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, la qualifica di operatore economico riconosciuto gli viene sospesa per un periodo di 30 giorni di calendario. L'autorità competente dello Stato membro notifica senza indugio la sospensione all'operatore economico interessato e alle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Se l'operatore economico riconosciuto non è stato in grado di regolarizzare la sua situazione entro il periodo di sospensione di 30 giorni di calendario di cui al paragrafo 1, ma può fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate in caso di proroga del termine, l'autorità emittente proroga la sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario. Le autorità competenti degli altri Stati membri sono informate in merito alla concessione della proroga.

3. Se, entro il termine previsto ai paragrafi 1 o 2, l'operatore economico ha preso i provvedimenti necessari per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, l'autorità emittente revoca la sospensione e ne informa l'operatore economico interessato e la Commissione. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del termine previsto ai paragrafi 1 o 2.

Articolo 24

Sospensione in caso di procedimento giudiziario

1. Nel caso previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), l'autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto per la durata del procedimento e ne dà notifica all'operatore stesso. La notifica è altresì inviata alle autorità competenti degli altri Stati membri.

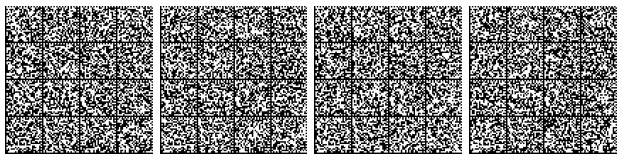

2. Tuttavia l'autorità competente dello Stato membro può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico riconosciuto se ritiene che l'infrazione abbia scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero e al volume delle operazioni di importazione realizzate dall'operatore.

Articolo 25

Sospensione connessa alla qualifica di operatore economico autorizzato

Nel caso previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), l'autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto fino a quando la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato non viene revocata. Essa ne dà notifica all'operatore economico riconosciuto nonché alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 26

Sospensione su richiesta

1. Nel caso previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), l'operatore economico riconosciuto notifica all'autorità emittente la propria incapacità temporanea di soddisfare i criteri di cui agli articoli da 9 a 13, specificando la data in cui sarà in grado di conformarvisi. L'operatore economico riconosciuto è inoltre tenuto a notificare all'autorità emittente tutte le misure programmate e il relativo calendario.

2. L'autorità emittente trasmette la notifica alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri.

3. Se l'operatore economico riconosciuto non regolarizza la sua situazione entro il termine comunicato nella notifica, l'autorità emittente può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che l'operatore stesso abbia agito in buona fede. La proroga è notificata alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 27

Revoca del certificato APEO

1. Il certificato APEO è revocato nei casi seguenti:

a) se l'operatore economico riconosciuto omette di adottare le misure necessarie per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3;

b) se si accerta che l'operatore economico riconosciuto ha commesso infrazioni gravi o reiterate alle norme della politica comune della pesca o al regolamento (CE) n. 1005/2008 e non è previsto un ulteriore diritto di appello;

c) se l'operatore economico riconosciuto omette di adottare le misure necessarie per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, in conformità dell'articolo 26;

d) se è stata revocata la qualifica di operatore economico autorizzato concessa in conformità delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario;

e) se l'operatore economico riconosciuto ne fa richiesta.

2. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può decidere di non revocare il certificato APEO se le infrazioni hanno scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero o all'entità delle operazioni di importazione realizzate dall'operatore.

3. La revoca acquista efficacia il giorno successivo a quello in cui è notificata all'operatore economico riconosciuto.

4. L'autorità emittente informa immediatamente la Commissione della revoca di un certificato APEO.

Sezione 6

Scambio di informazioni

Articolo 28

Richieste di informazioni

1. L'operatore economico riconosciuto notifica all'autorità emittente tutti i fattori sorti dopo la concessione del certificato che ne possano influenzare il mantenimento.

2. Tutte le informazioni utili in possesso dell'autorità emittente riguardanti gli operatori economici sono comunicate, *su richiesta*, alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri nei quali gli operatori economici riconosciuti esercitano attività di importazione.

Articolo 29

Scambio di informazioni riguardanti gli operatori economici riconosciuti

1. La Commissione e le autorità competenti di tutti gli Stati membri archiviano per un periodo minimo di tre anni, conformemente alla normativa nazionale, e hanno accesso alle seguenti informazioni:

a) i dati trasmessi per via elettronica relativi alle domande;

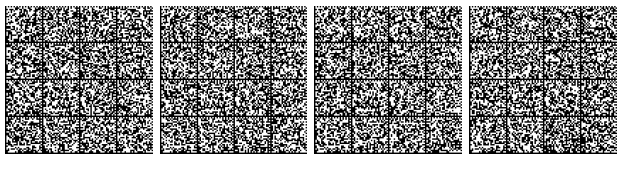

b) i certificati APEO e, se del caso, le modifiche o la revoca di detti certificati, o la sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto.

2. Ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità competenti, nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici in conformità del presente capo, può essere utilizzato il sistema di informazione sulla pesca INN di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

3. La Commissione può pubblicare su Internet l'elenco degli operatori economici riconosciuti, previo consenso degli operatori stessi. L'elenco è tenuto aggiornato.

Articolo 30

Obblighi di comunicazione e valutazione

1. Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione del regime applicabile agli operatori economici riconosciuti previsto nel presente capo.

2. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all'eventuale adeguamento del regime applicabile agli operatori economici riconosciuti.

CAPO III

Verifiche relative ai certificati di cattura

Articolo 31

Criteri comunitari per le verifiche

Le verifiche intese a garantire la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008, previste all'articolo 17 dello stesso regolamento, vertono sui rischi identificati sulla base dei seguenti criteri comunitari:

a) importazione, esportazione o commercio di prodotti della pesca ottenuti da specie di elevato valore commerciale;

b) introduzione di nuovi tipi di prodotti della pesca o scoperta di nuove correnti commerciali;

c) incongruenze tra le correnti commerciali e le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia;

d) incongruenze tra le correnti commerciali e le attività note di un paese terzo nel settore della pesca, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche dell'industria di trasformazione o degli scambi di prodotti ittici di tale paese terzo;

e) flussi commerciali non giustificati in base a criteri economici;

f) partecipazione di un nuovo operatore;

g) aumento improvviso significativo del volume degli scambi di una determinata specie;

h) presentazione di copie dei certificati di cattura che accompagnano le dichiarazioni di trasformazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1005/2008, per esempio quando le catture sono state frazionate nel corso della produzione;

i) mancata trasmissione in tempo utile della notifica preventiva prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o trasmissione di informazioni incomplete;

j) incongruenze tra i dati di cattura dichiarati dall'operatore ed altre informazioni in possesso dell'autorità competente;

k) peschereccio o armatore sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN;

l) peschereccio che ha recentemente cambiato nome, bandiera o numero di immatricolazione;

m) mancata notifica dello Stato di bandiera in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o presenza di informazioni su possibili irregolarità nella convalida dei certificati di cattura da parte di un determinato Stato di bandiera (per esempio, timbro di convalida dell'autorità competente perduto, rubato o contraffatto);

n) presunte carenze nel sistema di controllo di uno Stato di bandiera;

o) operatori precedentemente coinvolti in attività illegali che rappresentano un rischio potenziale per quanto riguarda la pesca INN.

Articolo 32

Obblighi di comunicazione e valutazione

1. Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 gli Stati membri includono informazioni sull'applicazione dei criteri comunitari di cui all'articolo 31.

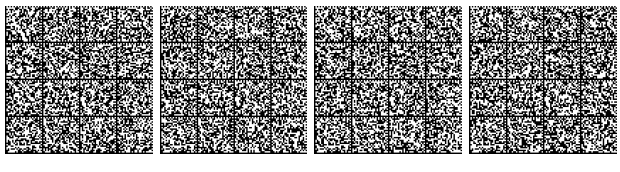

2. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all'eventuale adeguamento dei criteri comunitari.

CAPO IV

Cooperazione con i paesi terzi

Articolo 33

Cooperazione amministrativa con i paesi terzi in relazione ai certificati di cattura

1. Nell'allegato IX del presente regolamento figurano le disposizioni amministrative in base alle quali il certificato di cattura è redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo, stabilite nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. Entro 15 giorni lavorativi dall'adozione di una nuova disposizione amministrativa riguardante l'attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione ne informa le autorità competenti degli Stati membri, pubblica quanto prima possibile l'informazione sul proprio sito Internet e aggiorna l'allegato IX del presente regolamento.

TITOLO III

AVVISTAMENTI

Articolo 34

Modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati

1. Il modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell'allegato XA del presente regolamento.

2. Le istruzioni per la compilazione del modulo di cui al paragrafo 1 sono riportate nell'allegato XB del presente regolamento.

TITOLO IV

ASSISTENZA RECIPROCA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 35

Campo di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri cooperano amministrativamente tra loro, con i paesi terzi, con la Commissione e con l'organismo da essa designato al fine di garantire l'effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del presente regolamento.

2. Il presente titolo non impone agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza nel caso in cui ciò possa pregiudicarne l'ordinamento giuridico, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali. Prima di respingere una richiesta di assistenza, lo Stato membro interpellato consulta lo Stato membro richiedente per valutare la possibilità di fornire un'assistenza parziale, in base a determinate modalità e condizioni. Se una richiesta di assistenza non può essere accolta, lo Stato membro richiedente e la Commissione ne sono tempestivamente informati, specificando i motivi del rifiuto.

3. Il presente titolo non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di procedura penale e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, ivi comprese quelle relative al segreto istruttorio.

Articolo 36

Protezione dei dati personali

1. Il presente regolamento lascia inalterato e non incide in alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito del diritto comunitario e di quello nazionale e in particolare non modifica né gli obblighi degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi delle istituzioni e degli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 nell'adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto di tutte le disposizioni applicabili previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE.

2. I diritti delle persone con riguardo ai dati di registrazione trattati nei sistemi nazionali sono esercitati in conformità della normativa dello Stato membro presso il quale sono conservati i loro dati personali, e segnatamente delle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE e, con riguardo ai dati di registrazione trattati nei sistemi comunitari, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 37

Utilizzo delle informazioni e protezione del segreto professionale e commerciale

1. Lo Stato membro richiedente utilizza le informazioni comunicate in conformità del presente titolo esclusivamente ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e sempre in conformità della direttiva 95/46/CE. L'utilizzo di tali informazioni per altri fini è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta dello Stato membro che le ha trasmesse ed è soggetto alle restrizioni imposte dallo Stato membro interpellato riguardo alla divulgazione delle informazioni in conformità della direttiva 95/46/CE. L'utilizzo di informazioni personali per altri fini deve essere conforme alle condizioni previste dalla direttiva 95/46/CE.

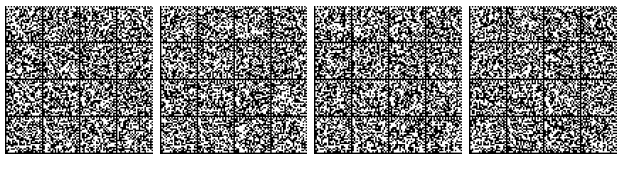

2. Lo Stato membro richiedente tiene conto di eventuali richieste specifiche per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni, quali la sicurezza e la privacy delle persone identificate o identificabili attraverso di esse.

3. Tali informazioni beneficiano della stessa protezione accordata a dati analoghi dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve e, qualora sia un'istituzione comunitaria a riceverle, dalle corrispondenti disposizioni applicabili a tale istituzione. Esse possono essere addotte come elementi di prova nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali da parte dello Stato membro che le riceve, conformemente alla sua legislazione nazionale.

4. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma alle persone impiegate presso autorità pubbliche nazionali o presso la Commissione sono soggette all'obbligo di riservatezza e al segreto professionale se la loro divulgazione rischia di pregiudicare

a) la tutela della privacy e dell'integrità dell'individuo, in particolare in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali;

b) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale;

c) i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale; oppure

d) la finalità di ispezioni o di indagini.

5. Il paragrafo 4 non si applica se la divulgazione delle informazioni è necessaria per porre fine ad attività di pesca INN o ad infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e l'autorità che ha trasmesso le informazioni ne autorizza la divulgazione.

Articolo 38

Spese

Gli Stati membri si fanno carico delle spese sostenute per dare esecuzione a una domanda di assistenza e rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente titolo.

Articolo 39

Autorità unica

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del presente titolo.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità dell'ufficio unico di collegamento e mantiene aggiornata tale informazione.

3. La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco degli uffici unici di collegamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Articolo 40

Misure successive

1. Se, a seguito di una richiesta di assistenza ai sensi del presente titolo o di uno scambio spontaneo di informazioni, le autorità nazionali decidono di adottare misure che possono essere attuate soltanto previa autorizzazione o su richiesta di un'autorità giudiziaria, esse comunicano allo Stato membro interessato e alla Commissione qualsiasi informazione sulle suddette misure che riguardi attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, o infrazioni al presente regolamento.

2. La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione è prevista dalla legislazione nazionale.

CAPO II

Informazioni senza richiesta preventiva

Articolo 41

Informazioni senza richiesta preventiva

1. Se uno Stato membro viene a conoscenza di possibili attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o ha ragionevoli motivi per sospettare che tali attività o infrazioni possano verificarsi, esso ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni necessarie ed è effettuata per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39.

2. Se uno Stato membro adotta misure di esecuzione in relazione a un'attività di pesca INN o a un'infrazione di cui al paragrafo 1, esso ne informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39.

3. Tutte le comunicazioni ai sensi del presente articolo sono effettuate per iscritto.

CAPO III

Richieste di assistenza

Articolo 42

Definizioni

Ai fini del presente titolo, per «richiesta di assistenza» si intende una richiesta, trasmessa da uno Stato membro a un altro Stato membro, di:

a) informazioni;

b) misure di esecuzione; oppure

c) notifica amministrativa.

Articolo 43

Requisiti di carattere generale

1. Lo Stato membro richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza siano corredate di informazioni sufficienti a consentire allo Stato membro interpellato di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute nel territorio dello Stato membro richiedente.

2. Le richieste di assistenza sono limitate ai casi debitamente motivati in cui sussistano ragionevoli motivi per ritenere che sono state realizzate attività di pesca INN o che sono state commesse infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, e in cui lo Stato membro richiedente non sia in grado, con i suoi propri mezzi, di ottenere le informazioni o di adottare le misure richieste.

Articolo 44

Trasmissione delle richieste e risposte alle medesime

1. Le richieste sono esclusivamente trasmesse dall'autorità unica dello Stato membro richiedente o dalla Commissione all'autorità unica dello Stato membro interpellato. Tutte le risposte a una richiesta sono comunicate secondo le stesse modalità.

2. Le richieste di reciproca assistenza e le relative risposte sono effettuate in forma scritta.

3. Le lingue utilizzate per le richieste e per la trasmissione delle informazioni sono concordate dalle autorità uniche prima dell'inoltro delle richieste. In caso di mancato accordo, le richieste sono comunicate nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro richiedente e le risposte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro interpellato.

Articolo 45

Richieste di informazioni

1. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato fornisce tutte le informazioni pertinenti necessarie per stabilire se sono state realizzate attività di pesca INN o se sono state commesse infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o se sussistono sospetti giustificati che tali attività o infrazioni possano verificarsi. Tali informazioni sono trasmesse per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39.

2. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato effettua opportune indagini amministrative sulle operazioni che configurano, o che lo Stato membro richiedente ritiene che configurino, attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008. Lo Stato membro interpellato comunica le conclusioni di tali indagini amministrative allo Stato membro richiedente e alla Commissione.

3. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato può autorizzare un funzionario competente dello Stato membro richiedente ad accompagnare i funzionari dello Stato membro interpellato o della Commissione nel corso delle indagini amministrative di cui al paragrafo 2. I funzionari dello Stato membro richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. In nessun caso essi partecipano a perquisizioni domiciliari o ad interrogatori formali effettuati a norma del diritto penale. I funzionari dello Stato membro richiedente presenti nello Stato membro interpellato devono poter presentare in qualsiasi momento un'autorizzazione scritta attestante la loro identità e le loro funzioni ufficiali.

4. Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato fornisce tutti i documenti in suo possesso riguardanti attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, o copie certificate conformi di essi.

5. Il modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta figura nell'allegato XI.

Articolo 46

Richieste di misure di esecuzione

1. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato, sulla base degli elementi di prova di cui all'articolo 43, adotta senza indugio tutte le misure di esecuzione necessarie per porre fine, nel suo territorio o nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, ad eventuali attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. Lo Stato membro interpellato può consultare lo Stato membro richiedente e la Commissione allorché adotta le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1.

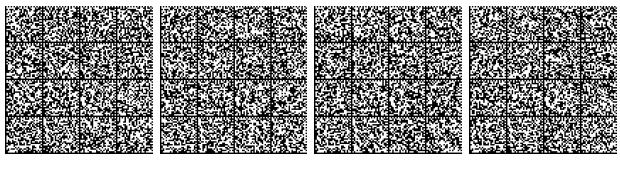

3. Lo Stato membro interpellato informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione, per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39, in merito alle misure adottate e ai relativi effetti.

Articolo 47

Termine di risposta alle richieste di informazioni e di misure di esecuzione

1. Lo Stato membro interpellato trasmette le informazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 46, paragrafo 3, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 4 settimane dalla data di ricezione della richiesta. Termini diversi possono essere concordati tra lo Stato membro interpellato e quello richiedente o la Commissione.

2. Se non è in grado di rispondere alla richiesta entro il termine previsto, lo Stato membro interpellato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

Articolo 48

Richieste di notifica amministrativa

1. Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato, in conformità delle proprie norme nazionali per la notifica di tali atti e decisioni, notifica al destinatario tutti gli atti e le decisioni adottati nel settore disciplinato dal regolamento (CE) n. 1005/2008 che sono emanati dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente e devono essere applicati nel territorio dello Stato membro interpellato.

2. Le domande di notifica sono effettuate per mezzo del modulo standard che figura nell'allegato XII del presente regolamento.

3. Lo Stato membro interpellato trasmette la sua risposta allo Stato membro richiedente immediatamente dopo la notifica per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39. Le risposta è trasmessa per mezzo del modulo standard che figura nell'allegato XII del presente regolamento.

CAPO IV

Relazioni con la Commissione

Articolo 49

Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, qualsiasi informazione che ritengano pertinente in relazione a metodi e pratiche utilizzati o sospettati di essere utilizzati e alle tendenze emerse con riguardo ad attività di pesca INN o ad infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena ne venga a conoscenza, qualsiasi informazione utile ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 50

Coordinamento da parte della Commissione

1. Se uno Stato membro viene a conoscenza di operazioni che configurano, o sembrano configurare, attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e che rivestono particolare importanza a livello comunitario, esso comunica quanto prima possibile alla Commissione ogni informazione pertinente necessaria per accertare i fatti. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri interessati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che le operazioni che configurano attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 rivestano particolare importanza a livello comunitario in particolare quando:

a) abbiano o possano aver ramificazioni in altri Stati membri; oppure

b) lo Stato membro ritenga probabile che operazioni analoghe siano state effettuate anche in altri Stati membri.

3. Se la Commissione ritiene che operazioni che configurano attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 abbiano avuto luogo in uno o più Stati membri, essa ne informa gli Stati membri interessati che procedono quanto prima possibile ad opportune indagini. Gli Stati membri interessati comunicano senza indugio alla Commissione le risultanze di tali indagini.

CAPO V

Relazioni con i paesi terzi

Articolo 51

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1. Se uno Stato membro riceve da un paese terzo informazioni pertinenti ai fini dell'effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del presente regolamento, esso comunica tali informazioni agli altri Stati membri per il tramite dell'autorità unica, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali di assistenza con detto paese terzo.

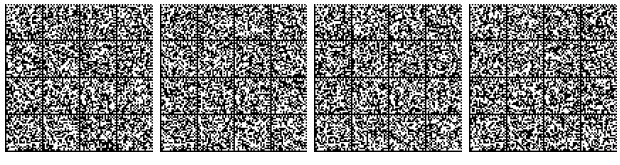

2. Le informazioni ricevute ai sensi del presente titolo possono essere comunicate da uno Stato membro ad un paese terzo, per il tramite dell'autorità unica, nell'ambito di un accordo bilaterale di assistenza con detto paese terzo. Tale comunicazione è effettuata previa consultazione dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità della normativa comunitaria e nazionale concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

3. La Commissione, nell'ambito di accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi o di organizzazioni regionali di gestione della pesca, o nell'ambito di accordi analoghi di cui la Comunità è parte contraente o parte cooperante non contraente, può comunicare informazioni pertinenti sulle attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni.

CAPO VI

Disposizione transitoria

Articolo 52

Creazione di un sistema di informazione sulla pesca INN

In attesa che venga istituito il «sistema di informazione sulla pesca INN» previsto all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione, nell'ambito del presente titolo, attraverso i meccanismi esistenti per lo scambio di informazioni.

TITOLO V

MODIFICHE

Articolo 53

Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, recante l'elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca» di cui all'articolo 2, punto 8, di detto regolamento, è modificato in conformità dell'allegato XIII del presente regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Termine di notifica preventiva per determinati tipi di prodotti della pesca di cui all'articolo 1

Termine di notifica preventiva di 4 ore

Sbarchi di prodotti della pesca freschi effettuati da pescherecci in porti designati della Comunità

ALLEGATO IIA

Modulo di notifica preventiva per i pescherecci di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Si prega di compilare tutti i campi pertinenti prima di trasmettere la notifica preventiva:

Identificazione della nave

1. Nome della nave:
2. Tipo di nave (nave da pesca, nave da trasporto o nave ausiliaria):
3. Bandiera (paese di immatricolazione):
4. Porto di immatricolazione (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):
5. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):
6. Indicativo internazionale di chiamata:
7. Numero IMO/Lloyd's (eventuale):

Porto di scalo previsto

8. Nome del porto [codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere (*)]:
9. Motivo dello scalo (sbarco, trasbordo o accesso ai servizi):

Date

13. Date della bordata di pesca:
14. Data e ora stimata di arrivo in porto:

Autorizzazione di pesca

10. Numero dell'autorizzazione di pesca e data di scadenza:
11. Autorizzazione a fornire assistenza a operazioni di pesca/trasbordare i prodotti della pesca:
12. Autorità emittente:

Quantitativi delle specie detenute a bordo (o comunicazione attestante l'assenza di catture)

15. Nome del/dei peschereccio/i e numero/i del relativo certificato di cattura (eventuale)	16. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco)	17. Zona o porto di trasbordo [zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca]	18. Nome delle specie (codice FAO alpha-3)	19. Zona di cattura [zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca]	20. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto	21. Peso vivo totale stimato del pesce da sbarcare/trasbordare (in kg) o numero di pesci, se richiesto	22. Presentazione del pesce e stato di conservazione [utilizzare codici alfabetici (*)]

23. Nome e indirizzo dell'armatore:
24. Nome del comandante della nave/del rappresentante:
25. Firma:
26. Data:

Per le navi da pesca compilare i punti 1-10, 12-14 e 18-22
Per le navi da trasporto compilare i punti 1-9, 11-12 e 14-22
Per le navi ausiliarie compilare i punti 1-9, 11, 12 e 14
Compilare in tutti i casi i punti 23-26

(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

ALLEGATO IIB

Modulo di notifica preventiva per i pescherecci di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Si prega di compilare all i campi pertinenti prima di trasmettere la notifica preventiva:

Porto di scalo previsto

1. Nome del porto [codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere (*)]:

2. Motivo dello scalo (sbarco, trasbordo o accesso ai servizi):

3. Data e ora stimata di arrivo in porto:

Quantitativi delle specie detenute a bordo

4. Nome del/dei peschereccio/i e numero/i del relativo certificato di cattura	5. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco)	6. Zona o porto di trasbordo (zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca)	7. Nome delle specie (codice FAO alpha 3)	8. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto	9. Peso vivo totale stimato del pesce da sbarcare/trasbordare (in kg) o numero di pesci, se richiesto	10. Presentazione del pesce e stato di conservazione [utilizzare codici alfabetici (*)]

11. Nome e indirizzo dell'armatore:

12. Nome del comandante della nave/del rappresentante:

13. Firma:

14. Data:

Per le navi da pesca compilare i punti 1-3, 7, 9 e 10

Per le navi da trasporto compilare i punti 1-10

Per le navi ausiliarie compilare i punti 1-3

Compilare in tutti i casi i punti 11-14

(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

ALLEGATO IIIA

Modulo per le dichiarazioni preventive di sbarco di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Identificazione della nave

1. Nome della nave:
2. Tipo di nave (nave da pesca o da trasporto):
3. Bandiera (paese di immatricolazione):
4. Porto di immatricolazione (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):
5. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):
6. Indicativo internazionale di chiamata:
7. Numero IMO/Lloyd's (eventuale):

Contatto

8. Nome del comandante/rappresentante:
9. Indirizzo del comandante/rappresentante:

Informazioni relative alla partenza

10. Data e ora della partenza:
11. Porto di partenza (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):

Informazioni relative allo sbarco

12. Data e ora stimata dello sbarco:
13. Porto previsto di sbarco [codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere (*)]:
14. Trasmesse dal comandante/rappresentante:

Quantitativi delle specie detenute a bordo

15. Numero/i, data/e e Stato/i di bandiera del certificato di cattura	16. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco) e nome della/e nave/i da pesca	17. Zona o porto di trasbordo [zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM]	18. Nome delle specie (codice FAO alpha-3)	19. Zona di cattura [zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca]	20. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto	21. Peso vivo totale stimato del pesce da sbarcare (in kg) o numero di pesci, se richiesto	22. Presentazione del pesce e stato di conservazione [utilizzare codici alfabetici (*)]	23. Se del caso, coefficiente di conversione applicato al prodotto della pesca dallo Stato di bandiera	24. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, tipo di imballaggio (codice a 3 lettere CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi e BLC=blocchi):	25. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, numero di unità di imballaggio (cartoni, scatole, sacchi, contenitori, blocchi, ecc.):	26. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, peso medio per unità di imballaggio (in kg):

27. Nome e indirizzo dell'armatore:
28. Nome del comandante del peschereccio/del rappresentante:
29. Firma:
30. Data:

Per le navi da pesca compilare i punti 1-15 e 18-30

Per le navi da trasporto compilare tutti i punti

(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

ALLEGATO IIIB

Modulo per le dichiarazioni preventive di trasbordo di cui all'articolo 3, paragrafo 2

(da presentare sia per la nave cedente che per la nave ricevente)

Identificazione della nave

1. Nome della nave:
2. Tipo di nave (nave da pesca o da trasporto):
3. Bandiera (paese di immatricolazione):
4. Porto di immatricolazione (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):
5. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):
6. Indicativo internazionale di chiamata:
7. Numero IMO/Lloyd's (eventuale):

Contatto

8. Nome del comandante/rappresentante:
9. Indirizzo del comandante/rappresentante:

Informazioni relative alla partenza

10. Data e ora della partenza:
11. Porto di partenza (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):

Informazioni relative al trasbordo

12. Data e ora stimata del trasbordo:
13. Porto previsto di trasbordo [codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere (*)]:
14. Trasmesse dal comandante/rappresentante:

Informazioni relative all'altra nave che partecipa all'operazione di trasbordo:

15. Indicativo internazionale di chiamata:
16. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):
17. Bandiera (paese di immatricolazione):

Quantitativi delle specie detenute a bordo

18. Numero/i, data/e e Stato/i di bandiera del certificato di cattura	19. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco) e nome della/e nave/i da pesca	20. Zona o porto di trasbordo (zona/divisione/sotto-divisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca)	21. Nome delle specie (codice FAO alpha-3)	22. Zona di cattura (zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca)	23. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto	24. Peso vivo totale stimato del pesce da trasbordare (in kg) o numero di pesci, se richiesto	25. Presentazione del pesce e stato di conservazione [utilizzare codici alfabetici (*)]	26. Se del caso, coefficiente di conversione applicato al prodotto della pesca dallo Stato di bandiera	27. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, tipo di imballaggio (codice a 3 lettere CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi e BLC=blocchi):	28. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, numero di unità di imballaggio (cartoni, scatole, sacchi, contenitori, blocchi, ecc.):	29. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, peso medio per unità di imballaggio (in kg):

30. Nome e indirizzo dell'armatore:
31. Nome del comandante del peschereccio/del rappresentante:
32. Firma:
33. Data:

Per le navi da pesca compilare i punti 1-18 e 21-33

Per le navi da trasporto compilare tutti i punti

(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CATTURA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Modulo semplificato per i prodotti della pesca che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento

<table>
<tr><td colspan="6">i) CERTIFICATO DI CATTURA DELLA COMUNITÀ EUROPEA – Modulo semplificato per i prodotti della pesca che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento</td></tr>
<tr><td colspan="3">Numero del documento</td><td colspan="3">Autorità di convalida (nome, indirizzo, telefono, fax)</td></tr>
<tr><td>1. Descrizione del prodotto</td><td colspan="5">2. Riferimenti alle misure di conservazione e di gestione applicabili</td></tr>
<tr><td>Specie</td><td colspan="2">Codice del prodotto</td><td colspan="3">Peso sbarcato verificato (kg)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">3. Elenco delle navi che hanno effettuato comunicazioni delle catture e dei quantitativi, per nave (con indicazione del nome, numero di immatricolazione, ecc.):</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>4. Nome, indirizzo, telefono e fax dell'esportatore</td><td colspan="2">Firma</td><td>Data</td><td colspan="2">Timbro</td></tr>
<tr><td colspan="6">5. Convalida dell'autorità dello Stato di bandiera:</td></tr>
<tr><td>Nome/qualifica</td><td>Firma</td><td>Data</td><td colspan="3">Timbro</td></tr>
<tr><td colspan="6">6. Informazioni riguardanti il trasporto: (cfr. appendice)</td></tr>
<tr><td colspan="6">7. Dichiarazione dell'importatore:</td></tr>
<tr><td>Nome e indirizzo dell'importatore</td><td>Firma</td><td>Data</td><td></td><td>Timbro</td><td>Codice NC del prodotto</td></tr>
<tr><td>8. Controllo all' importazione: Autorità</td><td>Luogo</td><td colspan="2">Importazione autorizzata (*)</td><td>Importazione sospesa (*)</td><td>Verifica richiesta — data</td></tr>
<tr><td>Dichiarazione in dogana (eventuale)</td><td colspan="2">Numero</td><td>Data</td><td colspan="2">Luogo</td></tr>
</table>

(*) Barrare la casella corrispondente

ii) CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA			
Numero del certificato	**Data**	**Stato membro**	
1. **Descrizione del prodotto riesportato**		**Peso (kg)**	
Specie	**Codice del prodotto**	**Differenza rispetto al quantitativo totale dichiarato nel certificato di cattura**	
2. **Nome del riesportatore**	**Indirizzo**	**Firma**	**Data**
3. **Autorità**			
Nome/qualifica	**Firma**	**Data**	**Timbro**
4. **Controllo alla riesportazione**			
Luogo:	**Riesportazione autorizzata (*)**	**Verifica richiesta (*)**	**Numero e data della dichiarazione di riesportazione**

(*) Barrare la casella corrispondente

Appendice

Informazioni riguardanti il trasporto

1. **Paese di esportazione** **Porto/aeroporto/altro luogo di partenza**	2. **Firma dell'esportatore**			
Nome e bandiera della nave **Numero di volo e lettera di trasporto aereo** **Nazionalità e numero di immatricolazione dell'autocarro** **Lettera di vettura ferroviaria** **Altro documento di trasporto**	**Numero(i) di container** **elenco allegato**	**Nome**	**Indirizzo**	**Firma**

ALLEGATO V

Sistemi di documentazione delle catture adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca e riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008

Parte I Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008:

— sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp. definito nel regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp [1].

— programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso definito nella raccomandazione ICCAT 08-12 che modifica la raccomandazione 07-10 relativa a un programma di documentazione delle catture di tonno rosso dell'ICCAT.

Parte II Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008, subordinatamente a condizioni supplementari:

— CCSBT (Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud) — Risoluzione concernente l'attuazione di un sistema di documentazione delle catture della CCSBT (adottata in occasione della quindicesima riunione annuale — 14-17 ottobre 2008). In aggiunta ai documenti di cattura e ad eventuali altri documenti connessi convalidati in conformità del sistema di documentazione delle catture della CCSBT, l'importatore presenta alle autorità degli Stati membri di importazione le informazioni riguardanti il trasporto specificate nella corrispondente appendice che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008.

[1] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO VI

Termini di presentazione dei certificati di cattura per le partite di cui all'articolo 8

Termine di 4 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell'entrata nella Comunità

Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto aereo

Termine di 2 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell'entrata nella Comunità

Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto stradale

Termine di 4 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell'entrata nella Comunità

Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto ferroviario

ALLEGATO VII

COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Domanda di certificato APEO

(di cui all'articolo 14)

NB: consultare le note esplicative prima di compilare il formulario

1. **Richiedente**	Riservato alle autorità	
2. **Forma giuridica del richiedente**	3. **Data di costituzione**	
4. **Indirizzo di costituzione**		
5. **Sede di attività principale**		
6. **Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail)**	7. **Recapito postale**	
8. **Numero/i di partita IVA**	9. **Numero/i di identificazione dell'operatore/numero EORI**	10. **Numero di registrazione legale**

11. **Numero del certificato AEO**	12. **Stato membro in cui sono effettuate attività doganali**	13. **Media mensile del numero/ volume delle operazioni di importazione**
14. **Ufficio in cui è conservata la documentazione relativa al certificato di cattura**		
15. **Ufficio incaricato di fornire la documentazione relativa al certificato di cattura**		
16. **Luogo/luoghi in cui sono conservati i prodotti importati**		
17. Firma: ..... Nome:	Data: ..... Numero di allegati:	

Note esplicative:

La domanda e i documenti connessi devono essere presentati, in formato elettronico o su supporto cartaceo, secondo quanto richiesto dallo Stato membro cui è trasmessa la domanda.

1. **Richiedente**

Indicare il nome completo dell'operatore economico che presenta la domanda.

2. **Forma giuridica**

Indicare la forma giuridica come appare nell'atto di costituzione.

3. **Data di costituzione**

Indicare — in cifre — il giorno, il mese e l'anno di costituzione.

4. **Indirizzo di costituzione**

Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è stata costituita l'impresa del richiedente, incluso il paese.

5. **Sede di attività principale**

Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è esercitata l'attività principale dell'impresa del richiedente.

6. **Referente**

Indicare il nome completo, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo e-mail della persona designata nell'impresa del richiedente come punto di contatto per le autorità durante l'esame della domanda.

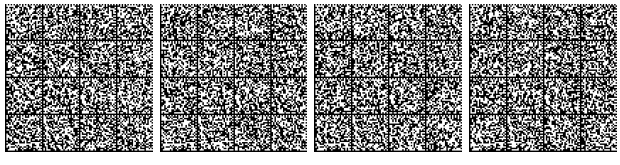

7. **Recapito postale**

Da compilare soltanto se diverso dall'indirizzo di costituzione.

8, 9 e 10. **Numeri di partita IVA, di identificazione dell'operatore e di registrazione legale**

Indicare i numeri richiesti.

Il numero/i numeri di identificazione dell'operatore è/sono il numero/i numeri di identificazione registrato/i dall'autorità doganale/dalle autorità doganali.

Il numero di registrazione e di identificazione degli operatori economici (EORI) è il numero di identificazione registrato dall'autorità doganale/dalle autorità doganali.

Il numero di registrazione legale è il numero di registrazione fornito dall'ufficio di registrazione della società.

Se sono identici, indicare solo il numero di partita IVA.

11. **Numero del certificato AEO**

Indicare il numero richiesto.

12. **Stato membro in cui sono effettuate attività doganali**

Indicare il codice ISO alpha-2 del paese. Deve corrispondere a quello dello Stato membro in cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato.

13. **Media mensile del numero/volume delle operazioni di importazione**

Indicare il numero medio mensile del numero/volume delle operazioni di importazione degli ultimi 12 mesi.

14, 15 e 16. **Uffici/locali in cui sono conservati la documentazione/i prodotti**

Indicare l'indirizzo completo degli uffici/locali in questione. Se l'indirizzo è identico, compilare soltanto la casella 14.

17. **Nome, data e firma del richiedente**

Firma: il firmatario deve precisare la sua funzione. Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l'impresa del richiedente nell'insieme.

Nome: nome e timbro del richiedente.

Numero di allegati: il richiedente fornisce le informazioni generali seguenti:

1. la domanda, compresi gli allegati, per la qualifica di operatore economico autorizzato

2. il certificato AEO rilasciato dalle autorità che concedono la qualifica di operatore economico autorizzato

3. la documentazione relativa alle operazioni di importazione realizzate negli ultimi 12 mesi.

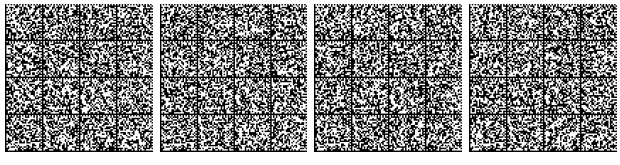

ALLEGATO VIII

COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Certificato APEO

	..... (numero del certificato)
1. **Titolare del certificato APEO**	2. **Autorità emittente**
3. **Data di decorrenza della validità del certificato**	

Note esplicative:

Numero del certificato

Il numero del certificato deve sempre iniziare con il codice ISO alpha-2 dello Stato membro emittente, seguito dal numero nazionale di autorizzazione.

1. **Titolare del certificato APEO**

Indicare il nome completo del titolare che figura nella casella 1 del modulo di domanda nell'allegato VII, nonché il numero/i numeri di partita IVA riportato/i nella casella 8 del modulo di domanda e il numero AEO che figura nella casella 11 del modulo di domanda.

2. **Autorità emittente**

Firma, nome e timbro dell'amministrazione dello Stato membro.

Il nome dell'amministrazione dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell'amministrazione lo prevede.

3. **Data di decorrenza della validità del certificato**

Indicare il giorno, il mese e l'anno, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1.

ALLEGATO IX

Procedure amministrative concordate con gli Stati di bandiera con riguardo all'attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture [articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008]

ALLEGATO XA

Modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati

Nome della nave: _____ Indicativo internazionale di chiamata: _____ Bandiera: _____

Numero di immatricolazione (e, se del caso, numero IMO/Lloyds) _____

Descrizione della nave (marcature distintive): _____

_____

Tipo di nave (p. es. peschereccio con palangari, peschereccio da traino): _____

Posizione iniziale: Latitudine _____ Longitudine (Est/Ovest) _____

Zona, sottozona, divisione di pesca: _____

Contatto/avvistamento (barrare la casella corrispondente): Visivo ☐ Radar ☐ Radio ☐

Contatto radio con la nave: Sì ☐ No ☐

Dati della/e persona/e contattata/e a bordo della nave avvistata:

Contenuto sommario della conversazione radio: _____

_____

_____

Ora e attività (p. es. pesca, transito) della nave avvistata:

Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotta: _____ Posizione: _____
Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotta: _____ Posizione: _____
Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotta: _____ Posizione: _____
Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotta: _____ Posizione: _____
Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotta: _____ Posizione: _____

Documentazione degli avvistamenti (per esempio, con fotografie o filmati): _____

Osservazioni: _____

_____

Fotografia o disegno della nave in cui siano visibili le strutture distintive, il profilo, gli alberi e le marcature:

Data del rapporto: _____ Rapporto presentato da (coordinate): _____

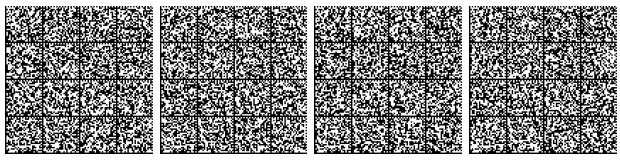

ALLEGATO XB

Istruzioni per la compilazione del modulo riportato nell'allegato XA

FORNIRE IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI INFORMAZIONI

1. Indicare il nome, l'indicativo di chiamata, la bandiera e, se possibile, il numero di immatricolazione e il numero Lloyd's/IMO della nave visibili sulla nave medesima o comunicati tramite contatto radio con la nave (precisare la fonte di informazione).

2. Marcature distintive: indicare se il nome e il porto di immatricolazione della nave sono visibili o meno. Indicare il colore dello scafo e della sovrastruttura, il numero di alberi, la posizione del ponte e la lunghezza del fumaiolo, ecc.

3. Tipo di nave: descrivere il tipo di nave e di attrezzo avvistati (per esempio, peschereccio con palangari, peschereccio da traino, nave officina, nave da trasporto).

4. Posizione: indicare la posizione iniziale di avvistamento della nave, compresa la zona/sottozona/divisione di pesca.

5. Attività della nave avvistata: indicare l'ora dell'avvistamento, l'attività della nave al momento dell'avvistamento e la rotta (in gradi). Specificare se la nave era impegnata in attività di pesca, in operazioni di cala, traino o salpamento di attrezzi da pesca o in altre attività. Nel modulo possono essere registrati fino a cinque avvistamenti della stessa nave; eventuali ulteriori informazioni possono essere annotate sul retro o su un foglio separato. Specificare se la nave è dotata o meno di un cavo con bandierine.

6. Documentazione dell'avvistamento: indicare se l'avvistamento della nave è stato documentato con filmati o con fotografie (indicare alla voce «osservazioni» dove sono conservati i documenti).

7. Osservazioni: indicare la direzione di transito della nave. Riassumere il contenuto della conversazione radio eventualmente effettuata, indicando il nome, la nazionalità e la funzione dichiarata dalla persona/dalle persone contattata/e a bordo della nave avvistata.

8. Diagramma della nave: disegnare il profilo della nave, indicando eventuali marcature distintive utili ai fini dell'identificazione.

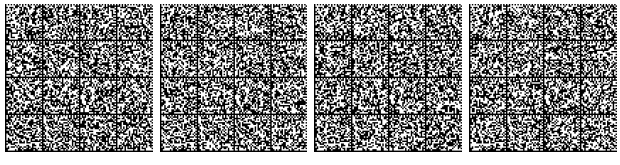

ALLEGATO XI

Modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta in conformità dell'articolo 45

I. DOMANDA DI INFORMAZIONI

Autorità richiedente **— Stato membro** **— Nome** **— Indirizzo** **— Coordinate del funzionario responsabile**	
Autorità interpellata **— Stato membro** **— Nome** **— Indirizzo** **— Coordinate del funzionario responsabile**	
Data di trasmissione della domanda	
Numero di riferimento dell'autorità richiedente	
N. di allegati	
Informazioni riguardanti la persona fisica o giuridica e/o il peschereccio oggetto della domanda	*Fornire tutte le informazioni disponibili atte a consentire l'identificazione del peschereccio, del comandante, del titolare delle licenze e/o autorizzazioni di pesca, dell'armatore, ecc.*
Informazioni richieste su:	
☐ **possibili attività di pesca INN secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008** ***Articolo 45, paragrafo 1***	*Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domanda*
☐ **possibili infrazioni al regolamento (CE) n. 1005/2008** ***Articolo 45, paragrafo 1***	*Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domanda*
Domanda di indagini amministrative ***Articolo 45, paragrafo 2***	*Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domanda*
Domanda di trasmissione di documenti o copie certificate conformi in possesso dell'autorità interpellata ***Articolo 45, paragrafo 4***	*Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domanda*
Eventuali altri quesiti o informazioni generali	

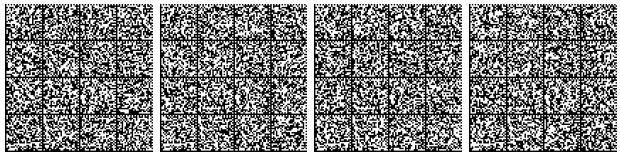

II. RISPOSTA

Autorità richiedente **— Stato membro** **— Nome** **— Indirizzo** **— Coordinate del funzionario responsabile**	
Autorità interpellata **— Stato membro** **— Nome** **— Indirizzo** **— Coordinate del funzionario responsabile**	
Data di trasmissione della domanda	
Numero di riferimento dell'autorità richiedente	
Data di trasmissione della risposta	
Numero di riferimento dell'autorità interpellata	
N. di allegati	
Informazioni richieste su:	
☐ **possibili attività di pesca INN secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008**	*Fornire tutte le informazioni pertinenti disponibili o raccolte nel contesto della domanda*
☐ **possibili infrazioni al regolamento (CE) n. 1005/2008**	*Fornire tutte le informazioni pertinenti disponibili o raccolte nel contesto della domanda*
☐ **Domanda di indagini amministrative** ***Articolo 45, paragrafo 2***	*Fornire informazioni particolareggiate e le conclusioni delle indagini amministrative svolte*
☐ **Domanda di trasmissione di documenti o copie certificate conformi in possesso dell'autorità interpellata** ***Articolo 45, paragrafo 4***	*Elenco dei documenti trasmessi in allegato al presente modulo*
Altre eventuali informazioni	

ALLEGATO XII

Modulo standard per la domanda di notifica amministrativa in conformità dell'articolo 48

I. DOMANDA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA

Autorità richiedente **— Stato membro** **— Nome** **— Indirizzo** **— Coordinate del funzionario responsabile**	
Autorità interpellata **— Stato membro** **— Nome** **— Indirizzo** **— Coordinate del funzionario responsabile**	
Data di trasmissione della domanda	
Numero di riferimento dell'autorità richiedente	
N. di allegati	
Informazioni riguardanti la persona fisica o giuridica oggetto della domanda	*Fornire tutte le informazioni disponibili atte a consentire l'identificazione del destinatario della notifica amministrativa*
Informazioni riguardanti il contenuto dell'atto o della decisione da notificare	*Fornire tutte le informazioni possibili riguardanti il contenuto dell'atto o della decisione da notificare*

II. RIPOSTA

Autorità richiedente **— Stato membro** **— Nome** **— Indirizzo** **— Coordinate del funzionario responsabile**	
Autorità interpellata **— Stato membro** **— Nome** **— Indirizzo** **— Coordinate del funzionario responsabile**	
Data di trasmissione della domanda	
Numero di riferimento dell'autorità richiedente	
Data di trasmissione della risposta	
Numero di riferimento dell'autorità interpellata	

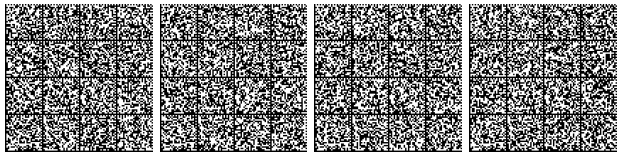

N. di allegati	
Notifica richiesta	
Informazioni relative alla notifica richiesta: **— data di notifica al destinatario** **— mancata notifica**	 *Indicare la data dell'avvenuta notifica* *Indicare le ragioni della mancata notifica*
Altre informazioni	

ALLEGATO XIII

Elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca» di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

— Prodotti della pesca d'acqua dolce, comprendenti:

— 0301 91 — altri pesci vivi: Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster*) [1]

— 0301 92 — altri pesci vivi: Anguille (*Anguilla* spp.)

— 0301 93 — altri pesci vivi: Carpe

— ex 0301 99 — altri: pesci di acqua dolce (NC 0301 99 11 e 0301 99 19)

— 0302 11 — Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster*)

— 0302 12 — Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)

— 0302 66 — Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: Anguille (*Anguilla* spp.)

— ex 0302 69 — Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: pesci di acqua dolce (NC 0302 69 11 e 0302 69 19)

— 0303 11 — Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304: Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus*), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

— 0303 21 — Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304: Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster*)

— 0303 22 — Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304: Salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)

— 0303 76 — Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304: Anguille (*Anguilla* spp.)

— ex 0303 79 — altri pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304: pesci di acqua dolce (NC 0303 79 11 e 0303 79 19)

— ex 0304 19 — Filetti di pesci e altre carni di pesci (anche tritate), freschi o refrigerati: pesci di acqua dolce (NC 0304 19 13, 0304 19 15, 0304 19 17, 0304 19 19 e 0304 19 91)

— ex 0304 29 — Filetti congelati: di pesci di acqua dolce (NC 0304 29 13, 0304 29 15, 0304 29 17 e 0304 29 19)

[1] Codici NC corrispondenti al regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione (GU L 291 del 31.10.2008).

— ex 0304 99 — altre carni di pesci congelate: di pesci di acqua dolce (NC 0304 99 21)

— ex 0305 30 — Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati: di salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*), salati o in salamoia (NC 0305 30 30); di trote delle specie *Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*, di carpe (ex NC 0305 30 90)

— ex 0305 41 — Pesci affumicati, compresi i filetti: Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)

— ex 0305 49 — Pesci affumicati, compresi i filetti: Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*) (NC 0305 49 45); Anguille (*Anguilla* spp.) (NC 0305 49 50); Carpe (ex NC 0305 49 80)

— ex 0305 59 — Pesci secchi, anche salati ma non affumicati: Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*); Carpe (ex NC 0305 59 80)

— ex 0305 69 — Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia: Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*) (NC 0305 69 50); Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*); Carpe (ex NC 0305 69 80)

— ex 0306 19 — altri crostacei, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana, congelati: gamberi (NC 0306 19 10)

— ex 0306 29 — altri crostacei, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana, non congelati: gamberi (NC 0306 29 10)

— 1604 11 00 — Preparazioni e conserve di pesci, interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: Salmoni

— ex 1604 19 — Preparazioni e conserve di pesci, interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: Salmonidi, diversi dai salmoni (NC 1604 19 10)

— ex 1604 20 — Altre preparazioni e conserve di pesci: di salmoni (NC 1604 20 10); di salmonidi, diversi dai salmoni (NC 1604 20 30)

— ex 1605 40 00 — Altre preparazioni e conserve di crostacei: gamberi cotti all'aneto congelati

— Prodotti dell'acquacoltura ottenuti da avannotti o larve

— 0301 10 — Pesci vivi ornamentali

— 0307 10 — Ostriche, anche separate dalla loro conchiglia, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia

— Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi *Pecten*, *Chlamys* o *Placopecten*

— 0307 21 — vivi, freschi o refrigerati (NC 0307 21 00)

— 0307 29 — altri

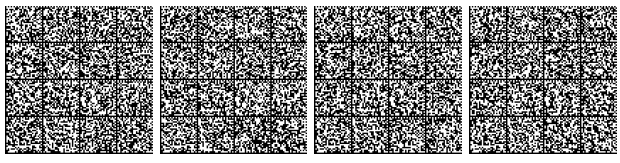

— Mitili

— 0307 31 — vivi, freschi o refrigerati

— 0307 39 — altri

— ex 1605 90 — altri (NC 1605 90 11 e 1605 90 19)

— 0307 60 00 — Lumache, diverse da quelle di mare

— 0305 10 00 — Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

— ex 1605 90 30 — altri crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati: conchiglie dei pellegrini, ostriche, lumache

— 1605 90 00 — altre preparazioni e conserve di invertebrati acquatici

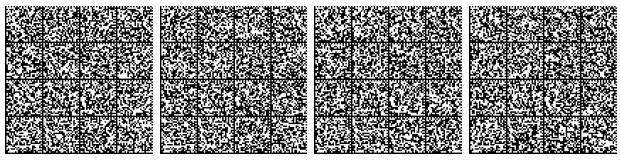

REGOLAMENTO (CE) N. 1011/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2009

che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto di intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio contabile 2010

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri ([2]) prevede il finanziamento, nell'ambito delle operazioni di ammasso pubblico, del deprezzamento dei prodotti giacenti all'intervento pubblico.

(2) L'allegato VIII, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 884/2006 stabilisce le modalità di calcolo del deprezzamento. La percentuale di deprezzamento al momento dell'acquisto dei prodotti agricoli corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto. Tale percentuale deve essere fissata per ogni prodotto prima dell'inizio dell'esercizio contabile. La Commissione può inoltre limitare il deprezzamento al momento dell'acquisto a una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale.

(3) Appare quindi opportuno stabilire i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare nel corso dell'esercizio contabile 2010 ai valori di acquisto mensili di determinati prodotti per poter stabilire l'ammontare del deprezzamento.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati in allegato, acquistati in regime di intervento pubblico e immagazzinati o presi in consegna dagli organismi di intervento tra il 1º ottobre 2009 e il 30 settembre 2010, gli organismi di intervento applicano ai valori di acquisto mensili i coefficienti di deprezzamento indicati nell'allegato medesimo.

Articolo 2

Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono comunicati alla Commissione nell'ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione ([3]).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

([1]) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
([2]) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.
([3]) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

ALLEGATO

COEFFICIENTI DI DEPREZZAMENTO DA APPLICARE AI VALORI D'ACQUISTO MENSILI

Prodotti	Coefficienti
Frumento tenero panificabile	0,02
Orzo	0,02
Sorgo	0,02
Latte scremato in polvere	0,10

REGOLAMENTO (CE) N. 1012/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2009

recante fissazione, per l'esercizio contabile 2010 del FEAGA, del tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisto, magazzinaggio e smercio delle scorte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri ([2]), la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti è calcolata secondo le modalità definite nell'allegato IV del medesimo regolamento, sulla base di un tasso di interesse uniforme per la Comunità.

(2) Il tasso d'interesse uniforme per la Comunità corrisponde alla media dei tassi Euribor a termine di tre mesi e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui all'allegato IV, punto I.1, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006, cui si applica rispettivamente una ponderazione di un terzo e di due terzi. Tale tasso deve essere fissato all'inizio di ogni esercizio contabile del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),

(3) Tuttavia, se il tasso d'interesse comunicato da uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme fissato per la Comunità, a tale Stato membro si applica un tasso di interesse specifico, a norma dell'allegato IV, punto I.2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006.

([1]) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
([2]) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

(4) Peraltro, a norma dell'allegato IV, punto I.2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine specificati al primo comma, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari allo 0 %. Qualora uno Stato membro dichiari di non aver sostenuto spese per interessi non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento, a detto Stato membro si applica il tasso di interesse uniforme fissato dalla Commissione. Danimarca, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, e Romania hanno dichiarato di non aver sostenuto spese per interessi non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento.

(5) In base alle comunicazioni effettuate dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l'esercizio contabile 2010 del FEAGA tenendo conto dei vari fattori.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti d'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2010 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, definiti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento sono così fissati:

a) 0,0 % per il tasso di interesse specifico da applicare a Cipro e in Estonia;

b) 0,5 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Germania e in Finlandia;

c) 0,6 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Irlanda, in Italia e in Svezia;

d) 1,0 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Austria;

e) 1,1 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Belgio;

f) 1,5 % per il tasso di interesse uniforme per la Comunità da applicare agli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2009

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]), in particolare l'articolo 134, l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 192, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ([2]), gli importatori sono tenuti a indicare, nella dichiarazione di importazione dei formaggi contemplati dai contingenti di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, alcuni dati relativi alla composizione. Di conseguenza, le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare la composizione effettiva di determinati formaggi nei casi in cui determinate percentuali superino i tenori prescritti nell'allegato XIII del citato regolamento. Benché le informazioni contenute in tali comunicazioni siano utili, ai fini della gestione del mercato non sono indispensabili. È quindi opportuno, per semplificazione e per alleviare l'onere amministrativo che grava sugli operatori e sulle amministrazioni nazionali, sopprimere il paragrafo 3 dell'articolo 19 e l'allegato XIII del regolamento in parola.

(2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001, di regola le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno, nell'ambito dei contingenti di cui al titolo 2, capo I, possono essere presentate esclusivamente dal 20 al 30 novembre dell'anno precedente. Per le importazioni di burro dalla Nuova Zelanda, di cui all'articolo 34 del citato regolamento, a norma dell'articolo 34 *bis*, paragrafo 3, le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni del mese di novembre per le importazioni da realizzare dal 1º gennaio al 30 giugno, e l'articolo 35 *bis*, paragrafo 2, fissa un termine per la comunicazione, da parte degli Stati membri, del nome e dell'indirizzo dei richiedenti, che tiene conto del periodo stabilito all'articolo 34 *bis*, paragrafo 3. Per ragioni di armonizzazione e semplificazione è opportuno estendere la regola generale alle domande di titoli di importazione relative al contingente di burro per la Nuova Zelanda. È quindi necessario modificare gli articoli 34 *bis* e 35 *bis*.

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(3) È necessario reintrodurre il testo del paragrafo 1 nell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 2535/2001, erroneamente tralasciato dal regolamento (CE) n. 2020/2006 della Commissione ([3]), che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(4) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 deve essere quindi modificato e rettificato.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso;

2) all'articolo 34 *bis*, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei periodi fissati all'articolo 14, paragrafo 1.»;

3) l'articolo 35 *bis* è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti considerati.»;

b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il nome e l'indirizzo dei richiedenti, suddiviso per numero di contingente. Tale comunicazione avviene per via elettronica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.»;

([3]) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 54.

4) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 39*

1. Ai fini del controllo dei quantitativi del burro neozelandese, si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel corso del periodo contingentale considerato.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio successivo alla fine di un dato anno contingentale, i quantitativi mensili definitivi e i quantitativi totali, per l'anno contingentale considerato, dei prodotti per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno contingentale precedente.

3. Le comunicazioni mensili sono effettuate entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.»;

5) l'allegato XIII è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1014/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2009

recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ([2]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ([3]), fissa i contingenti per il 2009.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

([1]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
([2]) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
([3]) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

ALLEGATO

N.	25/T&Q
Stato membro	Francia
Stock	HER/5B6ANB
Specie	Aringa (*Clupea harengus*)
Zona	Acque CE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN
Data	24.9.2009

REGOLAMENTO (CE) N. 1015/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2009

recante divieto di pesca dei berici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ([2]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ([3]), fissa i contingenti per il 2009 e il 2010.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

([1]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
([2]) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
([3]) GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

ALLEGATO

N.	7/DSS
Stato membro	Portogallo
Stock	ALF/3X14-
Specie	Berici (*Beryx* spp.)
Zona	Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
Data	1.10.2009

REGOLAMENTO (CE) N. 1016/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ([2]), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	32,9
	MK	21,1
	TR	64,0
	ZZ	39,3
0707 00 05	TR	127,9
	ZZ	127,9
0709 90 70	MA	110,6
	TR	114,0
	ZZ	112,3
0805 50 10	AR	67,6
	TR	74,5
	ZA	80,0
	ZZ	74,0
0806 10 10	BR	206,0
	TR	118,8
	US	238,2
	ZZ	187,7
0808 10 80	AU	182,8
	CL	114,8
	MK	16,1
	NZ	89,7
	US	116,2
	ZA	73,6
	ZZ	98,9
0808 20 50	CN	64,7
	ZZ	64,7

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1017/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ([2]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione ([3]). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1009/2009 della Commissione ([4]).

(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
([3]) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.
([4]) GU L 280 del 27.10.2009, pag. 3.

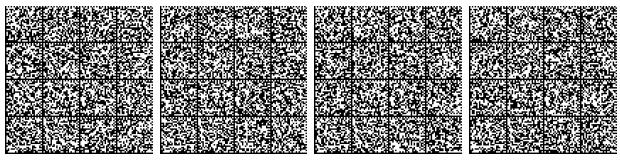

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 28 ottobre 2009

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	35,38	0,67
1701 11 90 (1)	35,38	4,29
1701 12 10 (1)	35,38	0,54
1701 12 90 (1)	35,38	3,99
1701 91 00 (2)	38,77	5,85
1701 99 10 (2)	38,77	2,71
1701 99 90 (2)	38,77	2,71
1702 90 95 (3)	0,39	0,29

(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1018/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli [2], in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

---

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	35,7
	MK	23,3
	TR	57,4
	ZZ	38,8
0707 00 05	TR	128,1
	ZZ	128,1
0709 90 70	MA	78,2
	TR	113,5
	ZZ	95,9
0805 50 10	AR	77,6
	TR	72,8
	ZA	82,2
	ZZ	77,5
0806 10 10	BR	198,8
	EG	89,1
	TR	117,8
	US	238,2
	ZZ	161,0
0808 10 80	AU	182,8
	CA	74,5
	CL	114,8
	NZ	90,0
	TR	91,6
	US	116,2
	ZA	70,9
	ZZ	105,8
0808 20 50	CN	64,7
	ZZ	64,7

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2009

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pouligny-Saint-Pierre (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 , relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pouligny-Saint-Pierre», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ([2]).

(2) La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni d'uso dei trattamenti e degli additivi nel latte e nella fabbricazione del «Pouligny-Saint-Pierre». Queste pratiche garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche essenziali della denominazione.

(3) La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Pouligny-Saint-Pierre» è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

([1]) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
([2]) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Pouligny-Saint-Pierre» sono approvate le seguenti modifiche.

«Metodo di ottenimento»

Il punto 5 del disciplinare, relativo alla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, è così completato:

«[…] L'operazione di coagulazione del latte può essere realizzata esclusivamente con l'aggiunta di caglio.

È vietata la concentrazione del latte tramite eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione.

[…] È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi e del formaggio fresco a temperature inferiori allo zero.

Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe e sale.

[…] È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.»

ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

«POULIGNY-SAINT-PIERRE»

N. CE: FR-PDO-0117-0128/29.3.2006

DOP (X) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. **Servizio competente dello Stato membro**

Nome: Institut national de l'origine et de la qualité

Indirizzo: 51 rue d'Anjou, 75008 Paris, FRANCE

Tel. +33 153898000

Fax +33 153898060

E-mail: info@inao.gouv.fr

2. **Associazione richiedente**

Nome: Syndicat des producteurs de Pouligny-Saint-Pierre

Indirizzo: Maison de l'agriculture, 65 avenue Gambetta, 36300 Le Blanc, FRANCE

Tel. +33 254375213

Fax +33 254370421

E-mail: syndicataocpouligny@tele2.fr

Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( )

3. **Tipo di prodotto**

Classe 1.3: Formaggi

4. **Disciplinare**

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1. *Nome*

«Pouligny-Saint-Pierre»

4.2. *Descrizione*

Formaggio di latte caprino intero, a pasta molle, leggermente salata, non cotta, con muffe superficiali, presentato sotto forma di un tronco di piramide a base quadrata.

Ha un contenuto minimo di grassi pari al 45 % della sostanza secca; il peso minimo di quest'ultima è di 90 grammi per formaggio.

4.3. *Zona geografica*

22 comuni del dipartimento dell'Indre:

cantoni di Blanc e di Tournon-Saint-Martin: tutti i comuni;

cantone di Bélâbre: comuni di Mauvières e Saint-Hilaire-sur-Bénaize;

cantone di Mézières-en-Brenne: comune di Azay-le-Ferron.

4.4. *Prova dell'origine*

Ciascun produttore di latte, ciascun centro di lavorazione e ciascun centro di stagionatura compila una «dichiarazione di idoneità» registrata dai servizi dell'INAO, che consente a quest'ultimo di identificare tutti gli operatori. Questi devono tenere a disposizione dell'INAO i registri e qualsiasi altro documento necessario al controllo dell'origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.

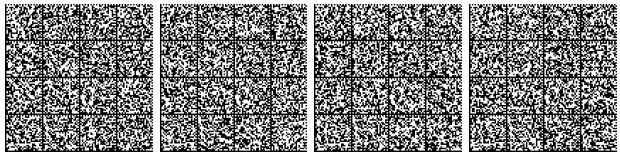

Nell'ambito del controllo delle caratteristiche del prodotto a denominazione di origine, è condotto un esame analitico e organolettico volto a verificare la qualità e la tipicità dei prodotti.

4.5. *Metodo di ottenimento*

La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura devono effettuarsi nella zona geografica.

Il formaggio è ottenuto per coagulazione prevalentemente lattica, con una leggera aggiunta di caglio. La cagliata resta negli stampi da 24 a 36 ore prima di esserne tolta e venire salata. La stagionatura dura almeno 10 giorni.

4.6. *Legame*

Questo formaggio caprino di Touraine si è distinto fin dal XVIII secolo dagli altri formaggi della zona grazie alla forma originale, che in base alla tradizione è copiata dal campanile del comune di Pouligny. Ha acquisito in breve una notevole fama, confermata dalla medaglia vinta al concorso di Parigi del 1901. L'organizzazione dei produttori ha rapidamente intrapreso la procedura per mantenere la specificità del prodotto, ottenendo nel 1976 il riconoscimento della denominazione d'origine.

La zona della denominazione presenta omogeneità di condizioni climatiche (più calde e secche rispetto ai settori vicini), geologiche (suoli poveri con elevata percentuale di argilla e di sabbia) e della flora. Ciò favorisce l'allevamento delle capre e permette la fabbricazione tradizionale del formaggio.

4.7. *Struttura di controllo*

Nome: Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

Indirizzo: 51 rue d'Anjou, 75008 Paris, FRANCE

Tel. + 33 153898000

Fax + 33 153898060

E-mail: info@inao.gouv.fr

L'Institut National des Appellations d'Origine è un ente pubblico di tipo amministrativo, dotato di personalità giuridica, alle dipendenze del ministero dell'Agricoltura.

Il controllo delle condizioni di produzione dei prodotti a denominazione di origine è di competenza dell'INAO.

Nome: Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Indirizzo: 59, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cédex 13, FRANCE

Tel. +33 144871717

Fax +33 144973037

La DGCCRF è un servizio del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria.

4.8. *Etichettatura*

Sull'etichettatura dei formaggi è riportato il nome della denominazione di origine «Pouligny-Saint-Pierre», scritto a caratteri di dimensioni pari almeno a due terzi di quelle dei caratteri più grandi che figurano sull'etichettatura.

REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I, III, IV e V al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi ([1]), in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nell'allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite nel regolamento può recare l'indicazione «concime CE».

(2) Il fosfato naturale parzialmente solubile è un tipo di elemento nutritivo primario elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. L'articolo 16 del suddetto regolamento consente di aggiungere elementi nutritivi secondari a tutti i tipi di concimi con elementi nutritivi primari. Tuttavia, il titolo minimo di anidride fosforica fissato per il tipo attuale di concime a base di fosfato naturale parzialmente solubile è troppo elevato e non consente quindi l'aggiunta di elementi nutritivi secondari. Va quindi introdotto un nuovo tipo di concime, per consentire che le miscele di fosfato naturale parzialmente solubile e magnesio, quale elemento nutritivo secondario, vengano commercializzate come «concimi CE».

(3) Il solfato di magnesio o l'ossido di magnesio viene aggiunto al fosfato naturale per ovviare alle carenze di fosfato e di magnesio in determinati terreni agricoli. La solubilizzazione parziale rende il fosfato ed il magnesio rapidamente disponibili alle colture per un breve periodo, mentre i componenti non solubilizzati forniscono fosfato e magnesio in modo lento ma più continuo. Per soddisfare le esigenze degli agricoltori, sia il fosfato che il magnesio devono essere contenuti come elementi nutritivi in un unico tipo di concime.

(4) Il solfato di magnesio è un tipo di elemento nutritivo secondario elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. L'articolo 20 del suddetto regolamento consente di aggiungere microelementi a tutti i tipi di concimi con elementi nutritivi secondari. Tuttavia, il titolo minimo di triossido di zolfo e di ossido di magnesio fissato per il tipo attuale di concime a base di solfato di magnesio è troppo elevato e non consente quindi l'aggiunta di microelementi. Con la crescita dell'interesse per un nutrimento equilibrato dei vegetali è aumentato l'impiego dei microelementi. Una miscela di solfato di magnesio con microelementi consentirebbe agli agricoltori di utilizzare più agevolmente i microelementi. Il tipo di concime «solfato di magnesio» va quindi riveduto, per consentire che le miscele di solfato di magnesio con microelementi vengano commercializzate come «concimi CE».

(5) L'allegato III al regolamento (CE) n. 2003/2003 reca disposizioni tecniche per il controllo dei concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto. Va chiarito che i metodi di analisi possono essere impiegati per le varie forme di concimi a base di nitrato ammonico (perlato o granuli). Inoltre le descrizioni dei metodi di analisi citano unità di pressione obsolete, anziché le unità SI attuali.

(6) L'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che i controlli dei concimi dei tipi elencati nell'allegato I del medesimo regolamento vengano effettuati secondo i metodi di analisi descritti dettagliatamente negli allegati III e IV del regolamento stesso. Poiché tali metodi non sono internazionalmente riconosciuti, il comitato europeo di normalizzazione (CEN) è stato incaricato di elaborare norme EN equivalenti per sostituire i metodi esistenti.

(7) Quale risultato parziale del mandato CEN M/335 riguardante l'aggiornamento dei metodi di analisi dei concimi e delle sostanze di calcinazione, sono state elaborate 20 norme EN, che sarebbe opportuno inserire nell'allegato IV al regolamento (CE) n. 2003/2003. Tra le suddette norme, alcune sono destinate a sostituire metodi di analisi esistenti, mentre altre riguardano metodi nuovi.

(8) I metodi convalidati pubblicati quali norme EN comprendono solitamente un'analisi di confronto (ring test, prova interlaboratorio) volta a testare la riproducibilità dei metodi analitici nei vari laboratori. Tuttavia, da una prima valutazione dei metodi da inserire nel mandato risulta che alcuni vengono impiegati raramente. In tal caso si è ritenuto che fosse sufficiente rivedere il testo e che non fosse necessaria una prova interlaboratorio. Di conseguenza va operata una distinzione tra le norme EN convalidate e i metodi non convalidati, affinché si possano identificare più facilmente le norme EN che sono state oggetto di prove interlaboratorio e gli addetti al controllo possano essere informati in merito all'attendibilità statistica delle norme EN.

([1]) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

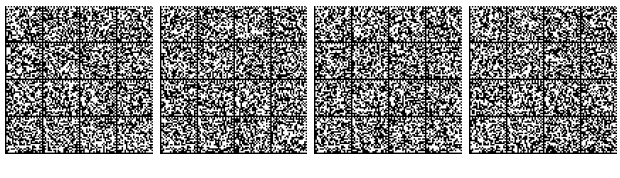

(9) Per semplificare la legislazione ed agevolare le revisioni future è opportuno sostituire interamente il testo delle norme dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 2003/2003 con riferimenti alle norme EN che saranno pubblicate dal CEN.

(10) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che i laboratori che eseguono analisi su campioni di concimi nell'ambito dei controlli ufficiali debbano essere competenti e approvati dai rispettivi Stati membri. I laboratori approvati devono rispettare le norme per l'accreditamento di cui all'allegato V, parte B. Poiché la prassi ha dimostrato che la procedura di accreditamento dura più di quanto inizialmente previsto, per garantire attività di controllo efficienti l'allegato V andrebbe modificato consentendo agli Stati membri di autorizzare laboratori competenti per i controlli ufficiali, ma non ancora accreditati.

(11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:

1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

3) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

4) l'allegato V del conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1. nella tabella A.2 viene inserita la seguente voce 3 (a):

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi, altre prescrizioni	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri
1	2	3	4	5	6
«3 (a)	Fosfato naturale parzialmente solubile con magnesio	Prodotto ottenuto attraverso la solubilizzazione parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico o con acido fosforico, con l'aggiunta di solfato di magnesio o ossido di magnesio e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico, fosfato tricalcico, solfato di calcio e solfato di magnesio	16 % P_2O_5 6 % MgO Fosforo espresso in P_2O_5 solubile in acidi minerali, di cui almeno il 40 % del titolo dichiarato di P_2O_5 solubile in acqua Dimensioni delle particelle: — almeno il 90 % passa attraverso un setaccio con maglie di 0,160 mm — almeno il 98 % passa attraverso un setaccio con maglie di 0,630 mm		Totale anidride fosforica (solubile in acidi minerali) Anidride fosforica solubile in acqua Totale ossido di magnesio Ossido di magnesio solubile in acqua»

2. nella tabella D la voce 5 è sostituita dalla seguente:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri
1	2	3	4	5	6
«5	Solfato di magnesio	Prodotto contenente solfato di magnesio eptaidrato quale componente principale	15 % MgO 28 % SO_3 Se sono aggiunti microelementi, dichiarati in conformità dell'articolo 6, paragrafi 4 e 6: 10 % MgO 17 % SO_3 Magnesio e zolfo espressi in ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Anidride solforica solubile in acqua»

ALLEGATO II

L'allegato III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1) alla voce «Metodo 2», il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

«6.2. Scartare le particelle di dimensioni inferiori a 0,5 mm per mezzo del setaccio di controllo (5.4). Per una singola determinazione pesare 50 grammi circa del campione nel becher (5.2) con una precisione di 0,01 g. Aggiungere una quantità di gasolio (paragrafo 4) sufficiente a coprire completamente il perlato o i granuli ed agitare con cautela allo scopo di bagnare completamente la superficie di tutto il perlato o di tutti i granuli. Coprire il becher con un vetro da orologio e lasciarlo in riposo per un'ora alla temperatura di 25 (± 2) °C.»;

2) alla voce «Metodo 3», il punto 4.3.5 è sostituito dal seguente:

«4.3.5. Bottiglia di Drechsel D, avente lo scopo di trattenere l'acido eventualmente distillato in eccesso.»;

3) alla voce «Metodo 3», il punto 5.2, primo paragrafo, è sostituito dal seguente:

«Porre il campione nel pallone di reazione B. Aggiungere 100 ml di H_2SO_4 (3.2). A temperatura ambiente il perlato o i granuli si dissolvono in 10 minuti circa. Montare l'apparecchiatura come illustrato dalla figura: collegare un'estremità del tubo d'assorbimento (A) con la fonte di azoto (4.2) attraverso una guardia idraulica che abbia una tenuta di 667-800 Pa e l'altra estremità con il tubo di alimentazione che pesca nel pallone di reazione. Montare la colonna di Vigreux (C') ed il refrigerante (C) alimentato con acqua di raffreddamento. Dopo aver regolato il flusso di azoto in modo da ottenere una moderata corrente attraverso la soluzione, portare quest'ultima ad ebollizione e riscaldare ancora per due minuti. Al termine di tale periodo non dovrebbe più aversi alcuna effervescenza. Qualora si constati la presenza di bolle continuare a riscaldare per 30 minuti. Lasciare raffreddare la soluzione per almeno 20 minuti sotto corrente d'azoto.»

ALLEGATO III

L'allegato IV, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1. la voce «Metodo 1» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 1

Preparazione del campione per analisi

EN 1482-2: Concimi e correttivi calcici e magnesiaci — Campionamento e preparazione del campione — Parte 2: Preparazione del campione»;

2. la parte «Metodi 2» è così modificata:

a) la voce «Metodo 2.1» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 2.1

Dosaggio dell'azoto ammoniacale

EN 15475: Concimi — Determinazione dell'azoto ammoniacale

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

b) la voce «Metodo 2.2.1» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.2.1

Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Ulsch

EN 15558: Concimi — Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Ulsch

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

c) la voce «Metodo 2.2.2» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.2.2

Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Arnd

EN 15559: Concimi — Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Arnd

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

d) la voce «Metodo 2.2.3» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.2.3

Determinazione dell'azoto nitrico ed ammoniacale secondo Devarda

EN 15476: Concimi — Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Devarda

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

e) la voce «Metodo 2.3.1» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.3.1

Determinazione dell'azoto totale nella calciocianamide esente da nitrati

EN 15560: Concimi — Determinazione dell'azoto totale nella calciocianamide esente da nitrati

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

f) la voce «Metodo 2.3.2» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.3.2

Determinazione dell'azoto totale nella calciocianamide nitrata

EN 15561: Concimi — Determinazione dell'azoto totale nella calciocianamide contenente nitrati

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

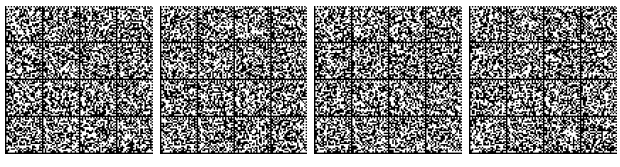

g) la voce «Metodo 2.3.3» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.3.3

Determinazione dell'azoto totale nell'urea

EN 15478: Concimi — Determinazione dell'azoto totale nell'urea

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

h) la voce «Metodo 2.4» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 2.4

Determinazione dell'azoto cianamidico

EN 15562: Concimi — Determinazione dell'azoto cianamidico

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

i) la voce «Metodo 2.5» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 2.5

Determinazione spettrofotometrica del biureto nell'urea

EN 15479: Concimi — Determinazione spettrofotometrica del biureto nell'urea

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

j) la voce «Metodo 2.6.1» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.6.1

Determinazione delle diverse forme d'azoto in uno stesso campione in concimi contenenti azoto sotto forma nitrica, ammoniacale, ureica e cianamidica

EN 15604: Concimi — Determinazione delle diverse forme d'azoto in uno stesso campione in concimi contenenti azoto sotto forma nitrica, ammoniacale, ureica e cianamidica

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

3. la voce «Metodo 4.1» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 4.1

Determinazione del potassio solubile in acqua

EN 15477: Concimi — Determinazione del contenuto di potassio solubile in acqua

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

4. sono aggiunti i seguenti metodi:

«Metodi 11

Agenti chelanti

Metodo 11.1

Determinazione del contenuto di microelementi chelati e della loro frazione chelata

EN 13366: Concimi — Trattamento con una resina a scambi cationico per la determinazione del contenuto di microelementi chelati e della loro frazione chelata

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 11.2

Determinazione di EDTA, HEDTA e DTPA

EN 13368-1: Concimi — Determinazione di agenti chelanti nei concimi mediante cromatografia ionica — Parte 1: EDTA, HEDTA e DTPA

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 11.3

Determinazione del ferro chelato con o,o-EDDHA e o,o EDDHMA

EN 13368-2: 2007 Concimi — Determinazione degli agenti chelanti nei concimi mediante cromatografia. Parte 2: Determinazione del Ferro (Fe) chelato con o,o-EDDHA e o,o-EDDHMA mediante cromatografia a coppia ionica

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

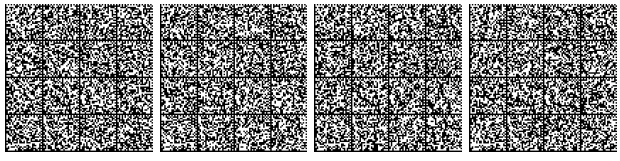

Metodo 11.4

Determinazione del ferro chelato con EDDHSA

EN 15451: Concimi — Determinazione degli agenti chelanti — Determinazione del ferro chelato con EDDHSA per cromatografia a coppia ionica

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 11.5

Determinazione del ferro chelato con o,p EDDHA

EN 15452: Concimi — Determinazione degli agenti chelanti — Determinazione del ferro chelato con o,p EDDHA per cromatografia liquida ad alta risoluzione(HPLC) a fase inversa.

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodi 12

Inibitori della nitrificazione e dell'ureasi

Metodo 12.1

Determinazione del tenore in diciandiamide

EN 15360: Concimi — Determinazione del tenore in diciandiamide — Metodo per cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 12.2

Determinazione del NBPT

EN 15688: Concimi — Determinazione dell'inibitore di ureasi N-(n-butil)triammide tiofosforica (NBPT) mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodi 13

Metalli pesanti

Metodo 13.1

Determinazione del contenuto di cadmio

EN 14888: Concimi e correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione del contenuto di cadmio

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»

ALLEGATO IV

L'allegato V, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è sostituito dal testo seguente:

«B. **NORME PER L'AUTORIZZAZIONE DEI LABORATORI COMPETENTI A FORNIRE I SERVIZI NECESSARI A VERIFICARE LA CONFORMITÀ DI CONCIMI CE ALLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DEI SUOI ALLEGATI**

1. Norma applicabile a livello dei laboratori

— Laboratori accreditati in conformità della norma EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura), per almeno uno dei metodi elencati dagli allegati III o IV.

— Fino al 18 novembre 2014, laboratori non ancora accreditati, a condizione che il laboratorio:

— dimostri di aver avviato e di seguire le procedure di accreditamento necessarie in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 per uno o più metodi tra quelli elencati dagli allegati III o IV, e

— fornisca alle autorità competenti le prove della sua partecipazione ai test interlaboratorio con risultati positivi.

2. Norma applicabile a livello degli organismi di accreditamento

EN ISO/IEC 17011, Conformity assessment: General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (valutazione della conformità: requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità).»

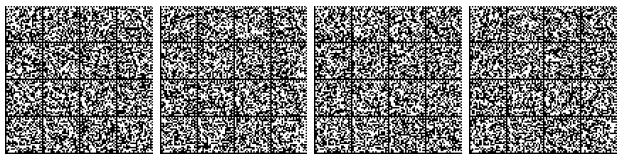

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo, riunito l'8 e il 9 marzo 2007, ha convenuto sulla necessità di ridurre del 25 % gli oneri amministrativi delle società entro il 2012, al fine di accrescere la competitività delle imprese comunitarie.

(2) Il settore del diritto societario è stato identificato come un settore fonte di numerosi obblighi di informazione a carico delle società, alcuni dei quali sembrano superati o eccessivi. Occorre pertanto riesaminare tali obblighi e, laddove appropriato, ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle società all'interno della Comunità al minimo necessario per proteggere gli interessi delle altre parti in causa.

(3) Per tenere conto delle modifiche del diritto societario finlandese, è opportuno adattare l'ambito di applicazione della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa ([3]), e della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni ([4]).

(4) I siti web delle società o altri siti web offrono, in taluni casi, un'alternativa alla pubblicazione tramite i registri delle società. Gli Stati membri dovrebbero poter designare i siti web di altro genere che le società possono usare gratuitamente per detta pubblicazione, quali i siti web delle associazioni commerciali o delle camere di commercio o la piattaforma elettronica centrale di cui alla prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti all'interno della Comunità, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e di terzi ([5]). Qualora sussista la possibilità di usare i siti web della società o altri siti web per la pubblicazione dei progetti di fusione e/o di scissione e di altri documenti che devono essere messi a disposizione degli azionisti e dei creditori nel procedimento, dovrebbero essere soddisfatte le garanzie connesse con la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti.

(5) I requisiti di pubblicazione per quanto riguarda il progetto di fusione nelle fusioni transfrontaliere ai sensi della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali ([6]), dovrebbero essere analoghi a quelli applicabili alle fusioni e scissioni nazionali ai sensi della direttiva 78/855/CEE e della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni ([7]).

(6) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di provvedere affinché non sussista la necessità di soddisfare gli obblighi estensivi in materia di relazioni e di informazione connessi con la fusione o la scissione delle società, di cui all'articolo 9 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/855/CEE nonché all'articolo 7 e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 82/891/CEE, se tutti gli azionisti delle società interessate dalla fusione o dalla scissione convengono in merito all'esenzione da tali obblighi.

([1]) Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([2]) Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.
([3]) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.
([4]) GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.
([5]) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.
([6]) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.
([7]) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.

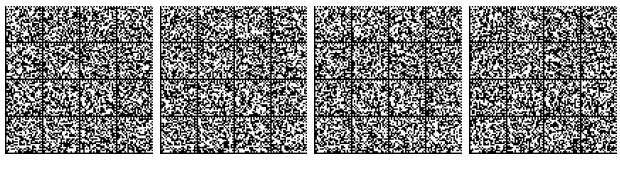

(7) Le modifiche alle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE che consentono detto accordo tra gli azionisti dovrebbero lasciare impregiudicati i sistemi di protezione degli interessi dei creditori delle società interessate e le norme volte a garantire la fornitura delle informazioni necessarie agli impiegati di tali società e alle autorità pubbliche, quali le autorità fiscali, che controllano la fusione o la scissione conformemente alla normativa comunitaria esistente.

(8) Non è necessario imporre l'obbligo di redigere una situazione contabile nei casi in cui un emittente, i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, pubblica relazioni semestrali a norma della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ([1]).

(9) Una relazione di esperti indipendenti quale prevista ai sensi della direttiva 77/91/CEE è spesso superflua, qualora debba essere redatta una relazione di esperti indipendenti a tutela degli interessi degli azionisti o dei creditori anche nel contesto della fusione e della scissione. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà in questi casi di esentare le società dall'obbligo di presentare la relazione di esperti di cui alla direttiva 77/91/CEE o di consentire che entrambe le relazioni possano essere redatte dallo stesso esperto.

(10) Le fusioni tra imprese madri e le loro controllate hanno un impatto economico ridotto sugli azionisti e i creditori nei casi in cui la partecipazione dell'impresa madre nell'impresa controllata è pari o superiore al 90 % delle quote e degli altri titoli che conferiscono il diritto di voto. Lo stesso vale per talune scissioni, in particolare quando le società sono scisse in nuove società che sono di proprietà degli azionisti in proporzione ai loro diritti nella società oggetto della scissione. In tali casi è pertanto opportuno ridurre gli obblighi inerenti alle relazioni di cui alle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE.

(11) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire ridurre gli oneri amministrativi relativi in particolare agli obblighi di pubblicazione e di documentazione delle società per azioni all'interno della Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

([1]) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE e 2005/56/CE.

(13) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ([2]), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 77/91/CEE

La direttiva 77/91/CEE è modificata come segue:

1. all'articolo 1, paragrafo 1, il quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«— Per la Finlandia: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag»;

2. all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo alla formazione di una nuova società tramite fusione o scissione quando viene redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.

Quando gli Stati membri decidono di applicare il presente articolo nei casi di cui al primo comma, possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.»;

3. all'articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 se l'aumento del capitale sottoscritto è effettuato per realizzare una fusione, una scissione o un'offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni e per retribuire gli azionisti di una società assorbita, o scissa, oppure oggetto dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio.

([2]) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Nel caso di fusione o di scissione, tuttavia, gli Stati membri applicano il primo comma solo quando è redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.

Quando gli Stati membri decidono di applicare il paragrafo 2 in caso di fusione o scissione, essi possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.»

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 78/855/CEE

La direttiva 78/855/CEE è modificata come segue:

1. all'articolo 1, paragrafo 1, il quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«— Per la Finlandia: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag»;

2. all'articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ciascuna società partecipante alla fusione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di fusione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti e limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti e limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo paragrafo, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi garantiscono che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di fusione sul sito Internet ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione di cui al terzo e quarto paragrafo, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.»;

3. all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.»;

4. l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

1. Gli organi amministrativi o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

In tale relazione è inoltre fatta menzione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione.

2. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società interessate informano l'assemblea generale della loro società, nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle altre società interessate, affinché queste ultimi informino a loro volta le rispettive assemblee generali in merito a ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data delle assemblee generali che devono deliberare sul progetto di fusione.

3. Gli Stati membri possono prevedere che la relazione di cui al paragrafo 1 e/o le informazioni di cui al paragrafo 2 non siano richieste a condizione che tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione abbiano espresso il loro accordo.»;

5. l'articolo 11 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) se del caso, una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;

d) se applicabile, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione previste all'articolo 9;»;

ii) è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del primo comma, lettera c), una situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE, e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo. Gli Stati membri, inoltre, possono prevedere che una situazione contabile non sia obbligatoria se hanno espresso il loro accordo a rinunciarvi tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.»;

b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Quando un azionista ha acconsentito all'uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Una società non è esentata dall'obbligo di mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, per tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.»;

6. all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine le normative degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori abbiano il diritto di ottenere adeguate garanzie, qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione renda necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori possano rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la fusione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.»;

7. all'articolo 23, il paragrafo 4 è soppresso;

8. l'articolo 24 è modificato come segue:

a) il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Tali operazioni sono soggette alle disposizioni del capitolo II.»;

b) è aggiunta la seguente frase:

«Gli Stati membri tuttavia non impongono gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c) e d), agli articoli 9 e 10, all'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), nonché agli articoli 20 e 21.»;

9. l'articolo 25 è modificato come segue:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri non applicano l'articolo 7 alle operazioni di cui all'articolo 24 se sussistono le condizioni seguenti:»;

b) alla lettera b), la seconda frase è soppressa;

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

«Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4;»;

10. l'articolo 27 è modificato come segue:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Quando una fusione mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità, delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate, gli Stati membri non richiedono l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante, se sussistono le condizioni seguenti:»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) almeno un mese prima della data indicata alla lettera a) ogni azionista della società incorporante è legittimato a prendere visione, presso la sede legale di questa società, dei documenti specificati all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e, se del caso, c), d) ed e);»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

«Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4;»;

11. l'articolo 28 è modificato come segue:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui agli articoli 9, 10 e 11 nel caso di una fusione ai sensi dell'articolo 27 se sussistono le condizioni seguenti:»;

b) alla lettera c) sono aggiunte le seguenti parole:

«o da una autorità amministrativa designata a tale scopo dallo Stato membro.»;

c) è aggiunto il seguente comma:

«Non è necessario che uno Stato membro applichi il primo paragrafo qualora le leggi di tale Stato membro consentano alla società incorporante, senza una precedente offerta pubblica di acquisto, di richiedere a tutti i detentori dei rimanenti titoli della società o delle società che saranno acquisite di vendere a essa i titoli in questione prima della fusione a un prezzo equo.»

Articolo 3

Modifiche alla direttiva 82/891/CEE

La direttiva 82/891/CEE è modificata come segue:

1. all'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ciascuna società coinvolta nella scissione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di scissione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo.

Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi si assicurano che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in tale piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di scissione sul sito web ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione, di cui al terzo e quarto comma, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.»;

2. all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.»;

3. all'articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se applicabile, essa menziona l'elaborazione della relazione riguardante la verifica dei conferimenti non in contanti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE, per le società beneficiarie, nonché il registro presso il quale tale relazione deve essere depositata.»;

4. all'articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso;

5. l'articolo 9 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) se applicabile, una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di scissione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano a un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;

d) se applicabile, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società coinvolte nella scissione previste all'articolo 7, paragrafo 1;»;

ii) è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera c), la situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo.»;

b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Quando un azionista ha acconsentito all'uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Una società è esentata dal mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se essa, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, durante tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.»;

6. all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l'obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la scissione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.»;

7. l'articolo 20 è modificato come segue:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatto salvo l'articolo 6, gli Stati membri non impongono l'approvazione della scissione da parte dell'assemblea generale della società scissa se le società beneficiarie detengono congiuntamente tutte le azioni della società scissa e tutti gli altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea generale della medesima società e sussistono le condizioni seguenti:»;

b) alla lettera b), la seconda frase è soppressa;

c) la lettera c) è soppressa;

d) è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del primo comma, lettera b), si applicano l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 10.»;

8. l'articolo 22 è modificato come segue:

a) il paragrafo 4 è soppresso;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli Stati membri non possono imporre gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d), ed e), qualora le azioni di ciascuna delle nuove società siano attribuite agli azionisti della società scissa proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società.».

Articolo 4

Modifiche alla direttiva 2005/56/CE

La direttiva 2005/56/CE è modificata come segue:

1. all'articolo 6, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«Ciascuna società partecipante alla fusione può essere esentata dalla pubblicazione di cui all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto comune di fusione transfrontaliera e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto comune di fusione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo paragrafo, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi si assicurano che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, viene pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera sul sito web ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione, di cui al terzo e quarto paragrafo, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.»;

2. all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità, delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata, conformemente alla direttiva 78/855/CEE.»

Articolo 5

Riesame

Cinque anni dopo la data di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la Commissione riesamina il funzionamento delle disposizioni delle direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE e 2005/56/CE, modificate o introdotte dalla presente direttiva e, in particolare, i loro effetti sulla riduzione degli oneri amministrativi delle società, alla luce dell'esperienza acquisita durante la loro applicazione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte per ulteriori modifiche di tali direttive.

Articolo 6

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*La presidente*
J. BUZEK	C. MALMSTRÖM

DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

visto il parere della Banca centrale europea [2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica [4], è stata adottata in reazione all'emergere di nuovi prodotti di pagamento elettronico prepagati e mirava a creare un quadro giuridico chiaro pensato per rafforzare il mercato interno, garantendo allo stesso tempo un adeguato livello di vigilanza prudenziale.

(2) Nel suo riesame della direttiva 2000/46/CE la Commissione ha evidenziato la necessità di riformare tale direttiva, in quanto si ritiene che alcune delle sue disposizioni hanno ostacolato l'emergenza di un vero mercato unico dei servizi di moneta elettronica nonché lo sviluppo di servizi di agevole utilizzo.

(3) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno [5], ha creato un quadro giuridico moderno e coerente per i servizi di pagamento, che comprende il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti prudenziali per una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, ovvero gli istituti di pagamento.

(4) Al fine di eliminare gli ostacoli all'entrata sul mercato e agevolare l'avvio e l'esercizio dell'attività di emissione di moneta elettronica, occorre riesaminare le norme di disciplina degli istituti di moneta elettronica, in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento.

(5) È opportuno limitare l'applicazione della presente direttiva ai prestatori di servizi di pagamento che emettono moneta elettronica. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi al valore monetario memorizzato in specifici strumenti prepagati, volti a rispondere a particolari esigenze, il cui uso è ristretto, perché essi permettono al detentore di moneta elettronica di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente di moneta elettronica o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi. Si dovrebbe ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi quali quelli relativi all'assistenza dei figli, o ai regimi dei servizi sociali o dei servizi che sovvenzionano l'impiego di personale per svolgere lavori domestici come le pulizie, la stiratura o il giardinaggio, che talvolta sono oggetto di una tassa specifica o di un quadro giuridico lavorativo volto a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione

[1] Parere del 26 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] GU C 30 del 6.2.2009, pag. 1.
[3] Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.
[4] GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.
[5] GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si sviluppa in uno strumento ad uso generale, l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe più essere applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita.

(6) È altresì opportuno che la presente direttiva non si applichi al valore monetario utilizzato per l'acquisto di beni o di servizi digitali quando, a causa della natura del bene o del servizio, l'operatore apporta a tale bene o servizio un valore aggiunto intrinseco, ad esempio sotto forma di strumenti di accesso, ricerca o distribuzione, a condizione che il bene o il servizio in questione possa essere utilizzato soltanto tramite un apparecchio digitale, quale un telefono mobile o un computer, e a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico non agisca esclusivamente come intermediario tra l'utente dei servizi di pagamento e il fornitore dei beni e dei servizi. Ciò avviene nel caso in cui un abbonato a una rete di telefonia mobile o altra rete digitale paga direttamente all'operatore di rete senza che sussista né un rapporto diretto di pagamento né un rapporto diretto debitore-creditore tra l'abbonato alla rete e qualsiasi prestatore terzo di merci o servizi forniti nell'ambito dell'operazione.

(7) È opportuno introdurre una definizione chiara di moneta elettronica che sia tecnicamente neutra. Occorre che tale definizione copra tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta un valore prepagato memorizzato in cambio di fondi, che può essere utilizzato come strumento di pagamento poiché è accettato da terzi come pagamento.

(8) È opportuno che la definizione di moneta elettronica copra la moneta elettronica, sia se detenuta su un dispositivo di pagamento in possesso del detentore di moneta elettronica, sia se memorizzata a distanza su un server e gestita dal detentore tramite un conto specifico per la moneta elettronica. Tale definizione dovrebbe essere abbastanza generale da non ostacolare l'innovazione tecnologica e da includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato, ma anche i prodotti che potrebbero essere sviluppati in futuro.

(9) Il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica dovrebbe essere rivisto e maggiormente adeguato ai rischi propri di tali istituti. Tale regime dovrebbe anche essere armonizzato con il regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di pagamento disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE. A tale proposito, le disposizioni pertinenti della direttiva 2007/64/CE dovrebbero applicarsi in quanto compatibili agli istituti di moneta elettronica, fatte salve le disposizioni della presente direttiva. Un riferimento a un «istituto di pagamento» nella direttiva 2007/64/CE deve pertanto intendersi come riferimento ad un istituto di moneta elettronica; un riferimento ai «servizi di pagamento» deve intendersi come riferimento all'attività dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica; un riferimento a un «utente di servizi di pagamento» deve intendersi come riferimento a un utente di servizi di pagamento e a un detentore di moneta elettronica; un riferimento alla «presente direttiva» deve intendersi come riferimento sia alla direttiva 2007/64/CE che alla presente direttiva; un riferimento al titolo II della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento sia al titolo II della direttiva 2007/64/CE che al titolo II della presente direttiva; un riferimento all'articolo 6 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all'articolo 4 della presente direttiva; un riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva; un riferimento all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all'articolo 5, paragrafo 6, della presente direttiva; un riferimento all'articolo 8 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all'articolo 5, paragrafi da 2 a 5, della presente direttiva; un riferimento all'articolo 9 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all'articolo 7 della presente direttiva; un riferimento all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) ad e), della presente direttiva e un riferimento all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento all'articolo 9 della presente direttiva.

(10) È riconosciuto che gli istituti di moneta elettronica, attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome conformemente ai requisiti dei rispettivi modelli commerciali, distribuiscono moneta elettronica, tra l'altro mediante la vendita o la rivendita al pubblico di prodotti di moneta elettronica, l'offerta di uno strumento di distribuzione di moneta elettronica ai clienti o il rimborso di moneta elettronica su richiesta dei clienti o l'apporto di un'integrazione ai prodotti di moneta elettronica dei clienti. Sebbene gli istituti di moneta elettronica non siano autorizzati a emettere moneta elettronica tramite agenti, essi dovrebbero essere tuttavia autorizzati a fornire i servizi di pagamento elencati all'allegato della direttiva 2007/64/CE tramite agenti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17 di tale direttiva.

(11) Occorre stabilire un regime relativo al capitale iniziale, associato a un regime in materia di capitale di funzionamento per assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori e garantire una gestione sana e prudente degli istituti di moneta elettronica. Data la specificità della moneta elettronica, dovrebbe essere predisposto un ulteriore metodo di calcolo del capitale di funzionamento. È opportuno conservare un pieno potere discrezionale in materia di vigilanza, per assicurare che gli stessi rischi siano soggetti allo stesso trattamento per tutti i prestatori di servizi di pagamento e che il metodo di calcolo includa la situazione commerciale specifica di un determinato istituto di moneta elettronica. Inoltre, è opportuno prevedere che gli istituti di moneta elettronica siano tenuti a mantenere separati i fondi dei detentori di moneta elettronica dai fondi utilizzati dall'istituto di moneta elettronica per altre attività commerciali. Gli istituti di moneta elettronica dovrebbero anche essere soggetti a norme efficaci antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo.

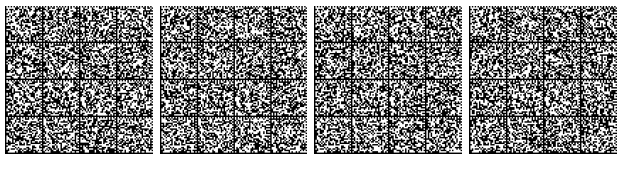

(12) La gestione dei sistemi di pagamento è un'attività che non è riservata a specifiche categorie di istituti. È importante tuttavia riconoscere che, come nel caso degli istituti di pagamento, l'attività di gestione dei sistemi di pagamento può anche essere svolta dagli istituti di moneta elettronica.

(13) L'emissione di moneta elettronica non costituisce un'attività di raccolta di depositi ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio [1], dato il suo carattere specifico di sostituto elettronico delle monete e delle banconote, utilizzabile per effettuare pagamenti generalmente di piccoli importi e non come strumento di risparmio. Gli istituti di moneta elettronica non dovrebbero essere autorizzati a concedere crediti utilizzando i fondi ricevuti o detenuti al fine di emettere moneta elettronica. Inoltre, gli emittenti di moneta elettronica non dovrebbero essere autorizzati a concedere interessi o altri benefici a meno che tali benefici non siano legati al periodo durante il quale il detentore di moneta elettronica detiene moneta elettronica. È opportuno che le condizioni di rilascio e di mantenimento dell'autorizzazione come istituto di moneta elettronica comprendano requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari ai quali questi istituti sono esposti nel quadro delle loro attività legate all'emissione di moneta elettronica, indipendentemente da ogni altra attività commerciale esercitata dagli istituti di moneta elettronica.

(14) È necessario tuttavia mantenere parità di condizioni tra gli istituti di moneta elettronica e gli enti creditizi per quanto concerne l'emissione di moneta elettronica al fine di garantire una concorrenza leale per lo stesso servizio nell'ambito di una più vasta gamma di istituti, a vantaggio dei detentori di moneta elettronica. A tal fine occorre bilanciare le caratteristiche meno complicate del regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di moneta elettronica con disposizioni più rigorose di quelle applicabili agli enti creditizi, specie per quanto riguarda la tutela dei fondi dei detentori di moneta elettronica. Data la cruciale importanza della tutela, occorre che le autorità competenti siano previamente informate in merito a qualsiasi cambiamento rilevante, come un cambiamento nel metodo di tutela, un cambiamento dell'ente creditizio in cui sono depositati i fondi tutelati o un cambiamento della compagnia di assicurazione o dell'ente creditizio che ha assicurato o garantito i fondi tutelati.

(15) Il regime applicato alle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri. È importante prevedere che tali norme non siano più favorevoli di quelle delle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede in un altro Stato membro. La Comunità dovrebbe poter concludere accordi con paesi terzi che prevedano l'applicazione di norme che accordano alle succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità un trattamento identico in tutta la Comunità. Le succursali degli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità non dovrebbero beneficiare della libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 43 del trattato in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite, né della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del trattato.

(16) È opportuno permettere agli Stati membri di escludere dall'applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva gli istituti che emettono soltanto un volume limitato di moneta elettronica. È opportuno che gli istituti che beneficiano di tale deroga ai sensi della presente direttiva non abbiano il diritto di esercitare la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi e non possano esercitare indirettamente detti diritti come membri di un sistema di pagamento. È tuttavia auspicabile registrare i dati relativi a tutti i soggetti che offrono servizi di moneta elettronica, compresi quelli che beneficiano di deroga. A tale fine, gli Stati membri dovrebbero iscrivere tali soggetti in un registro degli istituti di moneta elettronica.

(17) Per ragioni prudenziali è opportuno che gli Stati membri assicurino che possano emettere moneta elettronica soltanto gli istituti di moneta elettronica debitamente autorizzati o che beneficiano di una deroga conformemente alla presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE, gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale, gli istituti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetaria o altre autorità pubbliche e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche.

(18) Occorre che la moneta elettronica sia rimborsabile per salvaguardare la fiducia del detentore di detta moneta. La rimborsabilità non implica che i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica dovrebbero essere considerati depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2006/48/CE. Il rimborso dovrebbe essere sempre possibile, in ogni momento, al valore nominale senza che sia possibile stabilire una soglia minima per il rimborso. In generale il rimborso dovrebbe essere concesso gratuitamente. Tuttavia, in casi debitamente specificati nella presente direttiva, dovrebbe essere possibile richiedere una commissione proporzionata e basata sui costi, lasciando impregiudicata la normativa nazionale in materia fiscale o sociale o eventuali obblighi imposti all'emittente di moneta elettronica da altre pertinenti disposizioni comunitarie o nazionali, come le norme antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo, eventuali provvedimenti di congelamento dei fondi o altre misure specifiche legate alla prevenzione e alla lotta alla criminalità.

[1] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(19) I detentori di moneta elettronica dovrebbero poter disporre di procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie. Il titolo IV, capo 5, della direttiva 2007/64/CE dovrebbe pertanto applicarsi in quanto compatibile, nell'ambito della presente direttiva, fatte salve le disposizioni della presente direttiva. Un riferimento ad un «prestatore di servizi di pagamento» nella direttiva 2007/64/CE deve pertanto intendersi come riferimento ad un'emittente di moneta elettronica; un riferimento ad un «utente di servizi di pagamento» deve intendersi come riferimento ad un detentore di moneta elettronica e un riferimento ai titoli III e IV della direttiva 2007/64/CE deve intendersi come riferimento al titolo III della presente direttiva.

(20) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]).

(21) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni di attuazione per tenere conto dell'inflazione o dell'evoluzione tecnologica e di mercato e per garantire un'applicazione coerente delle esenzioni previste ai sensi della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

(22) Sarà necessario riesaminare il funzionamento efficiente della presente direttiva. Pertanto, la Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare una relazione tre anni dopo la scadenza del termine di recepimento della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni concernenti l'applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva.

(23) Ai fini di certezza del diritto, è opportuno adottare disposizioni transitorie per assicurare che gli istituti di moneta elettronica che hanno avviato l'attività conformemente alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2000/46/CE possano proseguire tale attività nello Stato membro interessato per un periodo determinato. È opportuno che tale periodo sia più lungo per gli istituti di moneta elettronica che hanno beneficiato della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/46/CE.

(24) La presente direttiva introduce una nuova definizione di moneta elettronica, la cui emissione può beneficiare delle deroghe di cui agli articoli 34 e 53 della direttiva 2007/64/CE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regime semplificato di obblighi di adeguata verifica della clientela applicabile agli istituti di moneta elettronica in conformità della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ([2]).

(25) Conformemente alla direttiva 2006/48/CE, gli istituti di moneta elettronica sono considerati enti creditizi, sebbene essi non possano né raccogliere depositi dal pubblico né concedere crediti utilizzando fondi ricevuti dal pubblico. Tenuto conto del sistema introdotto dalla presente direttiva, è opportuno modificare la definizione di ente creditizio nella direttiva 2006/48/CE in modo che gli istituti di moneta elettronica non siano considerati enti creditizi. Gli enti creditizi dovrebbero, tuttavia, conservare il diritto di emettere moneta elettronica e di esercitare questa attività in tutta la Comunità, su riserva del riconoscimento reciproco e dell'applicazione a questi enti del regime integrale di vigilanza prudenziale previsto dalla normativa comunitaria in materia di attività bancarie. Tuttavia, al fine di mantenere condizioni di parità, gli enti creditizi dovrebbero, in alternativa, poter esercitare questa attività attraverso un'impresa figlia nel quadro del regime di vigilanza prudenziale della presente direttiva, anziché della direttiva 2006/48/CE.

(26) Le disposizioni della presente direttiva sostituiscono tutte le corrispondenti disposizioni della direttiva 2000/46/CE. È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2000/46/CE.

(27) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri poiché richiede l'armonizzazione di una molteplicità di norme divergenti attualmente in vigore negli ordinamenti giuridici dei diversi Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ([3]), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva fissa le norme in materia di esercizio dell'attività di emissione di moneta elettronica ai cui fini gli Stati membri riconoscono le seguenti categorie di emittenti di moneta elettronica:

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

([2]) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

([3]) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

a) enti creditizi, quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, incluse, ai sensi del diritto nazionale, le loro succursali, secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 3), di tale direttiva, se esse hanno sede nella Comunità e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità, conformemente all'articolo 38 di tale direttiva;

b) istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, punto 1), della presente direttiva, incluse, conformemente all'articolo 8 della presente direttiva e al diritto nazionale, le loro succursali se esse hanno sede nella Comunità e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità;

c) uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale;

d) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche;

e) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche.

2. Il titolo II della presente direttiva fissa altresì le norme in materia di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

3. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni del titolo II della presente direttiva gli enti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo trattino dello stesso articolo.

4. La presente direttiva non si applica al valore monetario memorizzato su strumenti esentati come specificato all'articolo 3, lettera k), della direttiva 2007/64/CE.

5. La presente direttiva non si applica al valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento come specificato all'articolo 3, lettera l), della direttiva 2007/64/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «istituto di moneta elettronica», una persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II;

2) «moneta elettronica», il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica;

3) «emittente di moneta elettronica», i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e le persone giuridiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 9;

4) «moneta elettronica in circolazione», la media dell'importo totale delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno civile nel corso dei sei mesi civili precedenti, calcolata il primo giorno di ogni mese civile e applicato a tale mese.

TITOLO II

CONDIZIONI PER L'AVVIO, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE DELL'ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

Articolo 3

Disposizioni prudenziali generali

1. Fatta salva la presente direttiva, gli articoli 5 e da 10 a 15, l'articolo 17, paragrafo 7 e gli articoli da 18 a 25 della direttiva 2007/64/CE si applicano in quanto compatibili agli istituti di moneta elettronica.

2. Gli istituti di moneta elettronica informano previamente le autorità competenti in merito a qualsiasi cambiamento rilevante delle misure adottate per la tutela dei fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa.

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 11, della direttiva 2006/48/CE in un istituto di moneta elettronica o aumentare o ridurre ulteriormente, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata, in modo tale che la quota del capitale sociale o dei diritti di voto detenuti raggiunga, superi o scenda al di sotto del 20 %, 30 % o 50 % o che l'istituto di moneta elettronica diventi o cessi di essere una sua impresa figlia, informa previamente le autorità competenti della propria intenzione di procedere a tale acquisizione, cessione, incremento o riduzione.

Il potenziale acquirente fornisce all'autorità competente le informazioni relative alle dimensioni della partecipazione qualificata e le informazioni rilevanti di cui all'articolo 19 *bis*, paragrafo 4, della direttiva 2006/48/CE.

Qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al secondo comma possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell'istituto, le autorità competenti esprimono la loro opposizione o adottano le opportune misure per porre termine a tale situazione. Tali misure possono includere ingiunzioni, sanzioni nei confronti degli amministratori o dei manager o la sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperano all'obbligo d'informazione preventiva stabilito al presente paragrafo.

Per i casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l'opposizione delle autorità competenti, queste ultime, indipendentemente da eventuali altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell'esercizio dei diritti di voto dell'acquirente, la nullità dei voti espressi o la possibilità di annullarli.

Gli Stati membri possono esentare o autorizzare le rispettive autorità competenti ad esentare dall'applicazione di tutti o parte degli obblighi derivanti dal presente paragrafo gli istituti di moneta elettronica che svolgono una o più attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e).

4. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un istituto di moneta elettronica intende distribuire moneta elettronica in un altro Stato membro assumendo detta persona fisica o giuridica, esso è tenuto a seguire la procedura di cui all'articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti. Gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a fornire servizi di pagamento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), tramite agenti solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17 della direttiva 2007/64/CE.

Articolo 4

Capitale iniziale

Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l'obbligo di detenere, al momento dell'autorizzazione, un capitale iniziale comprensivo degli elementi di cui all'articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE che non sia inferiore a 350 000 EUR.

Articolo 5

Fondi propri

1. I fondi propri degli istituti di moneta elettronica, quali definiti agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE, non sono inferiori all'importo più elevato indicato ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo o all'articolo 4 della presente direttiva.

2. Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all'emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente ad uno dei tre metodi (A, B o C) illustrati all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/64/CE. Le autorità competenti decidono quale metodo è adeguato secondo la normativa nazionale.

Per quanto riguarda l'attività di emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente al metodo D di cui al paragrafo 3.

Gli istituti di moneta elettronica dispongono in ogni momento di fondi propri superiori o uguali alla somma dei requisiti di cui al primo e al secondo comma.

3. Metodo D: i fondi propri di un istituto di moneta elettronica per l'attività di emissione della moneta elettronica sono almeno pari al 2 % della moneta elettronica media in circolazione.

4. Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all'emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l'importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di moneta elettronica di calcolare i suoi requisiti relativi ai fondi propri in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per l'emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, i suoi requisiti relativi ai fondi propri sono calcolati sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.

5. Sulla base di una valutazione dei processi di gestione dei rischi, delle banche dati riguardanti i rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell'istituto di moneta elettronica, le autorità competenti possono imporre all'istituto di moneta elettronica di detenere un importo di fondi propri fino al 20 % superiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione del pertinente metodo conformemente al paragrafo 2, o autorizzare l'istituto di moneta elettronica a detenere un importo di fondi propri fino al 20 % inferiore all'importo che risulterebbe dall'applicazione del pertinente metodo conformemente al paragrafo 2.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri:

a) quando l'istituto di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di moneta elettronica, di un ente creditizio, di un istituto di pagamento, di un'impresa di investimento, di una società di gestione patrimoniale o di un'impresa di assicurazione o riassicurazione;

b) quando un istituto di moneta elettronica esercita attività diverse dall'emissione di moneta elettronica.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69 della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare i paragrafi 2 e 3 del presente articolo agli istituti di moneta elettronica inclusi nella vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

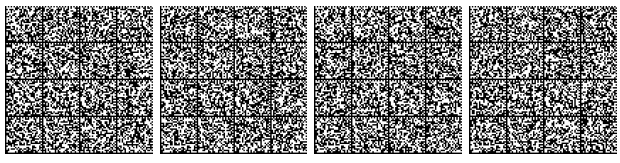

Articolo 6

Attività

1. Oltre all'emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a esercitare le attività seguenti:

a) la prestazione dei servizi di pagamento elencati nell'allegato della direttiva 2007/64/CE;

b) la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento di cui ai punti 4, 5 o 7 dell'allegato della direttiva 2007/64/CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 3 e 5, di tale direttiva;

c) la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica o alla prestazione dei servizi di pagamento di cui alla lettera a);

d) la gestione dei sistemi di pagamento di cui alla definizione dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2007/64/CE e fatto salvo l'articolo 28 di tale direttiva;

e) attività diverse dall'emissione di moneta elettronica, nel rispetto del diritto comunitario e del diritto nazionale applicabile.

I crediti di cui al primo comma, lettera b), non sono concessi utilizzando i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1.

2. Gli istituti di moneta elettronica non effettuano la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.

3. I fondi che gli istituti di moneta elettronica ricevono dai detentori di moneta elettronica sono scambiati immediatamente in moneta elettronica. Detti fondi non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ricevuti dal pubblico ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.

4. L'articolo 16, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2007/64/CE si applica ai fondi ricevuti per le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica.

Articolo 7

Requisiti di tutela

1. Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa, conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2007/64/CE. I fondi ricevuti in forma di pagamento da uno strumento di pagamento non devono essere tutelati fintantoché non sono accreditati nel conto di pagamento degli istituti di moneta elettronica o messi altrimenti a loro disposizione in conformità dei requisiti relativi ai tempi di esecuzione di cui alla direttiva 2007/64/CE, ove applicabile. In ogni caso detti fondi sono tutelati al più tardi entro le cinque giornate operative, ai sensi dell'articolo 4, punto 27), di tale direttiva, successive all'emissione della moneta elettronica.

2. Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono voci dell'attivo rientranti in una delle categorie di cui all'allegato I, punto 14), tabella 1, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi [1], per le quali la copertura patrimoniale del rischio specifico non supera l'1,6 %, escluse tuttavia le altre voci qualificate definite al punto 15) di tale allegato.

Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono altresì costituite da quote in un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che investe esclusivamente nelle attività indicate al primo comma.

In casi eccezionali debitamente giustificati, le autorità competenti, sulla base di una valutazione della sicurezza, della maturità, del valore o di altri elementi di rischio delle attività di cui al primo e al secondo comma, possono stabilire quali delle suddette attività non costituiscono attività sicure e a basso rischio ai fini del paragrafo 1.

3. L'articolo 9 della direttiva 2007/64/CE si applica agli istituti di moneta elettronica per le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica.

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 3, gli Stati membri o le loro autorità competenti possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, quale metodo deve essere utilizzato dagli istituti di moneta elettronica per tutelare i fondi.

Articolo 8

Relazioni con i paesi terzi

1. Gli Stati membri non applicano alle succursali di istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità, relativamente all'avvio e l'esercizio della loro attività, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello accordato agli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale all'interno della Comunità.

2. Le autorità competenti notificano alla Commissione tutte le autorizzazioni per le succursali di istituti di moneta elettronica aventi la sede sociale al di fuori della Comunità.

3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni intese a garantire che le succursali di un istituto di moneta elettronica avente la sede sociale al di fuori della Comunità ricevano il medesimo trattamento in tutta la Comunità.

Articolo 9

Deroghe facoltative

1. Gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all'applicazione di tutte o parte delle procedure e delle condizioni fissate dagli articoli 3, 4, 5 e 7 della presente direttiva, fatti salvi gli articoli 20, 22, 23 e 24 della direttiva 2007/64/CE, e autorizzare le persone giuridiche a essere iscritte nel registro degli istituti di moneta elettronica, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

[1] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

a) le attività commerciali complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore ad un limite stabilito dallo Stato membro che, in ogni caso, non supera i 5 000 000 EUR; e

b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o dell'esercizio dell'attività è stata condannata per reati connessi al riciclaggio dei proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo o per qualunque altro reato finanziario.

Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all'emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l'importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di moneta elettronica di applicare il primo comma, lettera a), in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per l'emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, detto requisito è valutato sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che la concessione di deroghe facoltative ai sensi del presente articolo sia subordinata al requisito supplementare di un importo massimo di memorizzazione nello strumento di pagamento o di un conto di pagamento del consumatore dove è memorizzata la moneta elettronica.

Una persona giuridica registrata conformemente al presente paragrafo può fornire servizi di pagamento che non sono legati alla moneta elettronica emessa ai sensi del presente articolo unicamente qualora le condizioni di cui all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE siano soddisfatte.

2. Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 deve avere la propria sede sociale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la propria attività.

3. Una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 è trattata quale istituto di moneta elettronica. Tuttavia, ad essa non si applicano l'articolo 10, paragrafo 9, e l'articolo 25 della direttiva 2007/64/CE.

4. Gli Stati membri possono disporre che una persona giuridica registrata conformemente al paragrafo 1 possa esercitare soltanto alcune attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

5. La persona giuridica di cui al paragrafo 1:

a) informa le autorità competenti di ogni cambiamento della propria situazione che possa incidere sulle condizioni enunciate al paragrafo 1; e

b) almeno una volta all'anno, alla data specificata dalle autorità competenti, riferisce in merito alla moneta elettronica media in circolazione.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni enunciate ai paragrafi 1, 2 e 4 non siano più soddisfatte, la persona giuridica interessata presenti domanda di autorizzazione entro trenta giorni civili conformemente all'articolo 3. Alle persone che non abbiano presentato domanda di autorizzazione entro il predetto termine è fatto divieto di emettere moneta elettronica conformemente all'articolo 10.

7. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti godano di sufficienti poteri per verificare il rispetto continuativo dei requisiti di cui al presente articolo.

8. Il presente articolo non si applica in relazione alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE o alle norme nazionali antiriciclaggio.

9. Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, esso lo notifica alla Commissione entro il 30 aprile 2011. Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione qualsiasi cambiamento successivo. Lo Stato membro informa inoltre la Commissione del numero di persone giuridiche interessate e, su base annua, dell'importo complessivo della moneta elettronica in circolazione emessa al 31 dicembre di ogni anno civile di cui al paragrafo 1.

TITOLO III

EMISSIONE E RIMBORSABILITÀ DELLA MONETA ELETTRONICA

Articolo 10

Divieto di emettere moneta elettronica

Fatto salvo l'articolo 18, gli Stati membri vietano l'emissione di moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica.

Articolo 11

Emissione e rimborsabilità

1. Gli Stati membri garantiscono che gli emittenti di moneta elettronica emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi.

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta del detentore di moneta elettronica, gli emittenti di moneta elettronica rimborsino, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.

3. Il contratto tra l'emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le condizioni del rimborso, comprese le relative spese e il detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta.

4. Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione soltanto se previsto dal contratto conformemente al paragrafo 3 e soltanto in uno dei seguenti casi:

a) se il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto;

b) se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima di tale scadenza; o

c) se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai costi reali sostenuti dall'emittente di moneta elettronica.

5. Qualora il rimborso sia richiesto prima della scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere il rimborso della moneta elettronica in tutto o in parte.

6. Qualora il rimborso sia richiesto dal detentore di moneta elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data:

a) è rimborsato il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta; o

b) se l'istituto di moneta elettronica svolge una o più attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e non si conosce in anticipo quale quota dei fondi debba essere utilizzata come moneta elettronica, sono rimborsati tutti i fondi di cui il detentore di moneta elettronica ha chiesto il rimborso.

7. In deroga ai paragrafi 4, 5 e 6, il diritto al rimborso di un soggetto che non sia un consumatore e accetti moneta elettronica è subordinato a un accordo contrattuale tra l'emittente di moneta elettronica e tale soggetto.

Articolo 12

Divieto di interessi

Gli Stati membri vietano la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta elettronica da parte del detentore della stessa.

Articolo 13

Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie

Fatta salva la presente direttiva, il titolo IV, capo 5, della direttiva 2007/64/CE si applica in quanto compatibile agli emittenti di moneta elettronica relativamente agli obblighi loro imposti dal presente titolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E MISURE DI ATTUAZIONE

Articolo 14

Misure di attuazione

1. La Commissione può adottare misure necessarie ad adeguare le disposizioni della presente direttiva al fine di tener conto dell'inflazione o dell'evoluzione tecnologica e di mercato. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta misure volte a garantire l'applicazione coerente delle esenzioni di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dei pagamenti istituito conformemente all'articolo 85 della direttiva 2007/64/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 16

Armonizzazione piena

1. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 3, sesto comma, l'articolo 5, paragrafo 7, l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 9 e l'articolo 18, paragrafo 2, e nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni di armonizzazione, gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica non deroghino, a discapito dei detentori di moneta elettronica, alle disposizioni di diritto nazionale che attuano le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.

Articolo 17

Riesame

Entro il 1º novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione e l'impatto della presente direttiva, in particolare sull'applicazione dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica, accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attività in conformità del diritto interno di recepimento della direttiva 2000/46/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede sociale, a proseguire tali attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro in virtù degli accordi di riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 2000/46/CE senza essere tenute a chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva.

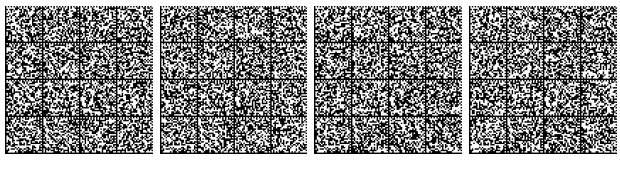

Gli Stati membri impongono a tali istituti di moneta elettronica di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 30 ottobre 2011, se gli istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l'autorizzazione.

Gli istituti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti sono autorizzati e iscritti nel registro e sono tenuti a rispettare i requisiti di cui al titolo II. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva entro il 30 ottobre 2011 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

2. Gli Stati membri possono prevedere il riconoscimento e l'iscrizione automatici nel registro di cui all'articolo 3 degli istituti di moneta elettronica se le autorità competenti dispongono già di elementi che comprovino il rispetto dei requisiti fissati agli articoli 3, 4 e 5 da parte degli istituti di moneta elettronica in questione. Le autorità competenti informano gli istituti di moneta elettronica interessati prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato prima del 30 aprile 2011 attività conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 8 della direttiva 2000/46/CE, a proseguire tali attività nello Stato membro interessato in conformità della direttiva 2000/46/CE fino al 30 aprile 2012 senza essere tenute a chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva. Agli istituti di moneta elettronica che nel corso di tale periodo non vengono né autorizzati né esentati ai sensi dell'articolo 9 della presente direttiva è fatto divieto di emettere moneta elettronica.

Articolo 19

Modifiche alla direttiva 2005/60/CE

La direttiva 2005/60/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»);»;

2) all'articolo 11, paragrafo 5, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) alla moneta elettronica quale definita nell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (*), nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato su richiesta del detentore di moneta elettronica nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali gli Stati membri o le rispettive autorità competenti possono aumentare fino a un massimo di 500 EUR l'importo di 250 EUR di cui alla presente lettera.

(*) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7».

Articolo 20

Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) *"ente creditizio"*: un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;»;

b) il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5) *"ente finanziario"*: un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15, dell'allegato I;»;

2) all'allegato I è aggiunto il punto seguente:

«15. Emissione di moneta elettronica.»

Articolo 21

Abrogazione

La direttiva 2000/46/CE è abrogata a decorrere dal 30 aprile 2011, fatto salvo l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 22

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 aprile 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*La presidente*
J. BUZEK	C. MALMSTRÖM

DIRETTIVA 2009/114/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 87/372/CEE del Consiglio [3], completata dalla raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 1987 relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità [4] e dalla risoluzione del Consiglio, del 14 dicembre 1990, sulla fase finale dell'attuazione dell'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiofonia mobile terrestre nella Comunità (GSM) [5], ha riconosciuto l'esigenza di utilizzare pienamente le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazioni, in particolare la radiotelefonia mobile, nell'interesse dello sviluppo economico della Comunità. Si è riconosciuta anche l'opportunità unica offerta dal passaggio alla seconda generazione di sistemi digitali cellulari di radiotelefonia mobile al fine dell'introduzione delle radiocomunicazioni mobili a livello realmente paneuropeo.

(2) Le bande di frequenza 890-915 MHz e 935-960 MHz sono state riservate a un servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile che deve essere fornito in ogni Stato membro in base a una specifica comune noto come GSM. Successivamente la cosiddetta banda di estensione (880-890 MHz e 925-935 MHz) è stata resa accessibile per il funzionamento del GSM, e congiuntamente dette bande di frequenza sono note come banda 900 MHz.

(3) Dal 1987 sono state sviluppate nuove tecnologie digitali che permettono di fornire comunicazioni elettroniche paneuropee innovative, in grado di coesistere con il GSM nella banda 900 MHz in un contesto regolamentare più neutro di prima sul piano tecnologico. La banda 900 MHz presenta buone caratteristiche di propagazione che permettono di coprire distanze maggiori rispetto alle bande di frequenza più elevate, consentendo di far arrivare i servizi moderni di telefonia vocale, di dati e di contenuti multimediali nelle zone rurali e meno densamente popolate.

(4) Al fine di contribuire agli obiettivi del mercato interno e della comunicazione della Commissione del 1º giugno 2005 intitolata «iniziativa i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'innovazione», pur mantenendo la disponibilità del GSM per gli utenti in tutta l'Europa, e di sviluppare al massimo la concorrenza offrendo agli utenti un'ampia gamma di servizi e tecnologie, l'impiego della banda 900 MHz dovrebbe essere reso accessibile ad altre tecnologie per la fornitura di un maggior numero di servizi paneuropei compatibili e avanzati che possano coesistere con il GSM.

[1] Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.
[3] GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.
[4] GU L 196 del 17.7.1987, pag. 81.
[5] GU C 329 del 31.12.1990, pag. 25.

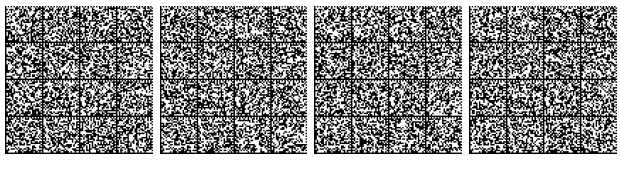

(5) Il futuro impiego della banda di 900 MHz e in particolare la questione del periodo di tempo durante il quale il GSM resterà la tecnologia di riferimento per la coesistenza tecnica entro questa banda è di importanza strategica per il mercato interno. Essa dovrebbe essere esaminata insieme ad altri temi della politica dell'accesso senza fili nel quadro dei futuri programmi in materia di spettro radio, da adottare ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ([1]). Tali programmi definiranno gli indirizzi programmatici e gli obiettivi di pianificazione strategica dell'uso dello spettro radio, in stretta cooperazione con il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG) istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione ([2]).

(6) La liberalizzazione dell'utilizzo della banda 900 MHz potrebbe comportare distorsioni della concorrenza. In particolare, eventuali operatori di telefonia mobile a cui non sia ancora stato assegnato spettro nella banda 900 MHz potrebbero trovarsi in una posizione di svantaggio in termini di prezzi e di efficienza rispetto a operatori in grado di offrire servizi di terza generazione in tale banda. Nell'ambito del quadro regolamentare sulle comunicazioni elettroniche, in particolare la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ([3]), gli Stati membri hanno la facoltà di modificare e/o riesaminare i diritti di utilizzo dello spettro e disporre quindi, se necessario, di tutti gli strumenti per far fronte a eventuali distorsioni.

(7) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero attuare la direttiva 87/372/CEE come modificata. Se ciò non impone di per sé agli Stati membri di modificare i vigenti diritti di utilizzo o di avviare una procedura di autorizzazione, gli Stati membri devono rispettare le disposizioni della direttiva 2002/20/CE una volta che la banda 900 MHz sia stata resa disponibile a norma della presente direttiva. Nel far ciò, essi dovrebbero in particolare esaminare se l'attuazione della presente direttiva possa comportare distorsioni della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati. Se giungono alla conclusione che sia questo il caso, essi dovrebbero valutare se sia oggettivamente giustificato e proporzionato modificare i diritti degli operatori a cui sono stati concessi diritti di utilizzo delle frequenze 900 MHz e, laddove proporzionato, riesaminare tali diritti e ridistribuirli al fine di porre rimedio alle distorsioni individuate. L'eventuale decisione di adottare tale strategia dovrebbe essere preceduta da una consultazione pubblica.

(8) Lo spettro reso disponibile a norma della presente direttiva dovrebbe essere assegnato con criteri di trasparenza e in modo da garantire l'assenza di distorsioni di concorrenza nei mercati interessati.

(9) Affinché altri sistemi possano coesistere con i sistemi GSM nella stessa banda, si dovrebbero evitare interferenze dannose ricorrendo alle condizioni tecniche di uso applicabili a tecnologie diverse dal GSM che utilizzano la banda 900 MHz.

(10) La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ([4]), consente alla Commissione di adottare misure tecniche di attuazione al fine di assicurare l'armonizzazione delle condizioni relative alla disponibilità e all'utilizzo efficiente dello spettro radio.

(11) Come richiesto dalla Commissione, la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ha elaborato relazioni tecniche che dimostrano che i sistemi UMTS (Sistema universale di telecomunicazioni mobili) potrebbero coesistere con i sistemi GSM nella banda 900 MHz. Sarebbe pertanto opportuno aprire la banda 900 MHz all'UMTS, un sistema che può coesistere con i sistemi GSM, nonché ad altri sistemi non appena sia dimostrato che essi possono coesistere con i sistemi GSM, secondo la procedura di cui alla decisione spettro radio per l'adozione di condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio. Se uno Stato membro decide di assegnare diritti d'utilizzo per sistemi che utilizzano lo standard UMTS 900, l'applicazione della decisione spettro radio e le disposizioni della direttiva 2002/21/CE garantiranno la protezione di tali sistemi da interferenze dannose provenienti da altri sistemi in esercizio.

(12) È opportuno garantire una tutela adeguata tra gli utenti delle bande contemplate dalla presente direttiva e per gli utenti esistenti nelle bande adiacenti. Si dovrebbe inoltre tenere conto dei sistemi futuri di comunicazioni aeronautiche al di sopra della banda 960 MHz, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria in questo settore. La CEPT ha fornito consulenze tecniche a questo proposito.

(13) È opportuno conferire maggiore flessibilità alla gestione dello spettro e all'accesso allo stesso onde contribuire agli obiettivi del mercato interno per le comunicazioni elettroniche. La banda 900 MHz dovrebbe pertanto essere aperta ad altri sistemi per la fornitura di altri servizi paneuropei non appena si dimostri che possono coesistere con i sistemi GSM.

([1]) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
([2]) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.
([3]) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
([4]) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(14) Per consentire l'introduzione delle nuove tecnologie digitali nella banda 900 MHz in coesistenza con i sistemi GSM, è opportuno modificare la direttiva 87/372/CEE ed eliminare la riserva esclusiva di tale banda al GSM,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 87/372/CEE

La direttiva 87/372/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

1. Gli Stati membri consentono l'accesso alle bande di frequenza 880-915 MHz e 925-960 MHz (la banda 900 MHz) per i sistemi GSM e UMTS, nonché di altri sistemi terrestri che possono fornire servizi di comunicazioni elettroniche in grado di coesistere con i sistemi GSM, conformemente alle misure tecniche di attuazione adottate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (*).

2. Nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri esaminano eventuali rischi di distorsione della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati, dovuti all'attuale assegnazione della banda 900 MHz agli operatori di telefonia mobile in concorrenza sul loro territorio e, laddove giustificato e proporzionato, pongono rimedio a tali distorsioni in conformità dell'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (**).

(*) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(**) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "sistema GSM", una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme GSM pubblicate dall'ETSI, in particolare alle norme EN 301 502 e EN 301 511;

b) "sistema UMTS", una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme UMTS pubblicate dall'ETSI, in particolare alle norme EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11.»;

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 maggio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.»;

4) l'articolo 4 è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*La presidente*
J. BUZEK	C. MALMSTRÖM

DIRETTIVA 2009/119/CE DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2009

che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati [3],

considerando quanto segue:

(1) L'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica.

(2) La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure l'aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale sono tutti elementi che contribuiscono ad aumentare i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

(3) Il Consiglio europeo, nel suo piano d'azione (2007-2009), dal titolo «Politica energetica per l'Europa», ha sottolineato la necessità di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento per l'Unione europea nel suo insieme e per ciascuno Stato membro prevedendo, tra l'altro, una revisione dei meccanismi in materia di riserve petrolifere dell'Unione, soprattutto con riguardo alla disponibilità in caso di crisi.

(4) Tale obiettivo presuppone, tra l'altro, che si operi un ravvicinamento tra il sistema comunitario e quello previsto dall'Agenzia internazionale per l'energia (AIE).

(5) A norma della direttiva 2006/67/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi [4], la valutazione delle scorte viene effettuata sulla base del consumo interno giornaliero medio registrato nell'anno civile precedente. Per contro, gli obblighi di stoccaggio imposti dall'accordo relativo a un programma internazionale per l'energia del 18 novembre 1974 («accordo AIE») sono valutati sulla base delle importazioni nette di petrolio e di prodotti petroliferi. Per questi motivi e a causa di altre differenze nella metodologia, è opportuno adeguare i metodi di calcolo relativi agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie al fine di ravvicinarli a quelli utilizzati nell'ambito dell'applicazione dell'accordo AIE, nonostante il fatto che i metodi di calcolo dell'AIE potrebbero dover essere valutati alla luce dei miglioramenti tecnologici degli ultimi decenni e che gli Stati che non aderiscono all'AIE che dipendono completamente dalle importazioni potrebbero aver bisogno di un periodo più lungo per adeguare i loro obblighi di stoccaggio. Ulteriori modifiche alle modalità e ai metodi di calcolo del livello delle scorte possono dimostrarsi necessarie e utili per aumentare ulteriormente la coerenza con la prassi AIE, ad esempio anche in ordine a modifiche da cui deriva per alcuni Stati membri un ribasso della percentuale di riduzione del 10 % applicata al calcolo delle scorte, che consentirebbe un trattamento diverso delle scorte di nafta o che consentirebbe di contabilizzare le scorte detenute a bordo di navi cisterne nelle acque territoriali di uno Stato membro.

(6) Una produzione interna di petrolio può contribuire di per sé alla sicurezza dell'approvvigionamento e potrebbe pertanto giustificare il fatto che gli Stati membri produttori di petrolio detengano scorte inferiori a quelle di altri Stati membri. Una siffatta deroga non potrebbe tuttavia determinare un cambiamento sostanziale degli obblighi di stoccaggio rispetto a quelli applicabili a norma della direttiva 2006/67/CE. Ne consegue pertanto che gli obblighi di stoccaggio di taluni Stati membri dovrebbero essere fissati sulla base del consumo interno di petrolio e non sulla base delle importazioni.

---

[1] Parere del 22.4.2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] Parere del 13.5.2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU C 128 del 6.6.2009, pag. 42.
[4] GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 8.

(7) Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007 segnalano la crescente importanza e urgenza dell'attuazione da parte della Comunità di una politica energetica integrata, che combini l'azione a livello europeo con quella a livello degli Stati membri. È pertanto essenziale garantire una maggiore convergenza delle norme previste dai meccanismi di stoccaggio in atto nei diversi Stati membri.

(8) La disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità. L'esistenza di organismi centrali di stoccaggio (OCS) nella Comunità contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi. Per permettere agli Stati membri interessati un uso ottimale della legislazione nazionale allo scopo di definire lo statuto dei rispettivi OCS, contenendo nel contempo l'onere finanziario a carico dei consumatori finali risultante da tali attività di stoccaggio, è sufficiente escludere scopi di lucro con riguardo alle scorte, al contempo consentendo che le riserve petrolifere siano detenute in qualsiasi luogo della Comunità e da parte di qualsiasi OCS all'uopo previsto.

(9) Dati gli obiettivi della legislazione comunitaria in materia di scorte petrolifere e le eventuali preoccupazioni concernenti la sicurezza espresse da alcuni Stati membri, nonché l'auspicio di aumentare il rigore e la trasparenza dei meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri, è necessario concentrare il più possibile l'attività degli OCS nei rispettivi territori nazionali.

(10) Le scorte petrolifere dovrebbero poter essere detenute in qualsiasi luogo della Comunità, purché si tenga in debito conto l'accessibilità fisica. Di conseguenza, è opportuno che gli operatori economici cui incombono obblighi di stoccaggio possano liberarsi degli stessi delegandoli ad altri operatori economici o a uno qualsiasi degli OCS. Inoltre, se tali obblighi possono essere delegati a un OCS liberamente scelto sul territorio della Comunità dietro versamento di un importo limitato al costo dei servizi forniti, il rischio di pratiche discriminatorie su scala nazionale sarebbe ridotto. Il diritto di delega di un operatore economico non dovrebbe implicare per alcun soggetto l'obbligo di accettare la delega, salvo quanto diversamente previsto dalla presente direttiva. Quando gli Stati membri decidono di limitare i diritti di delega degli operatori, essi dovrebbero assicurare che agli operatori sia garantito il diritto di delegare una percentuale minima del loro obbligo; tali Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che il loro OCS accetterà la delega dell'obbligo di stoccaggio con riferimento alla quantità necessaria a garantire tale percentuale minima per il diritto di delega degli operatori economici.

(11) È opportuno che gli Stati membri garantiscano la disponibilità assoluta di tutte le scorte detenute a norma della legislazione comunitaria. Per garantire tale disponibilità, il diritto di proprietà di tali scorte non dovrebbe essere soggetto ad alcuna restrizione o limitazione che potrebbe impedirne l'uso in caso di interruzioni dell'approvvigionamento di petrolio. È opportuno non tenere conto dei prodotti petroliferi di proprietà delle imprese esposte a rischi sostanziali di procedimenti esecutivi nei confronti delle loro attività. Quando un obbligo di stoccaggio è imposto agli operatori, l'avvio di una procedura di fallimento o di concordato potrebbe essere considerato come rivelatore dell'esistenza di un tale rischio.

(12) Affinché gli Stati membri possano reagire con rapidità a casi di particolare urgenza o a crisi locali potrebbe essere opportuno consentire loro di usare parte delle loro scorte in tali situazioni. Non rientrerebbero in tali casi di urgenza o crisi locali situazioni derivanti dall'andamento del prezzo del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi; potrebbero invece rientrarvi le interruzioni nell'approvvigionamento del gas naturale che implicano il ricorso a un altro combustibile, ossia l'uso di petrolio greggio o di prodotti petroliferi come combustibile per la produzione di energia.

(13) Considerando le necessità connesse alla definizione di politiche di emergenza, al raggiungimento di una convergenza delle norme assicurate dai meccanismi nazionali di stoccaggio e alla garanzia di una migliore visibilità dei livelli delle scorte, soprattutto in caso di crisi, è opportuno che gli Stati membri e la Comunità dispongano dei mezzi per rafforzare i controlli su tali scorte. Le scorte detenute ai sensi di accordi bilaterali o i diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte («biglietti») che soddisfano gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva dovrebbero rappresentare utili strumenti compatibili con questo obiettivo di maggiore convergenza.

(14) Il fatto che una parte consistente di tali scorte sia di proprietà degli Stati membri o degli OCS istituiti dalle diverse autorità nazionali dovrebbe consentire di aumentare i livelli di controllo e trasparenza, quantomeno su tale parte delle scorte.

(15) Al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità, le scorte, dette «scorte specifiche», acquisite in proprietà dagli Stati membri o dagli OCS e costituite sulla base di decisioni adottate dagli Stati membri dovrebbero corrispondere alle effettive necessità in caso di crisi. È inoltre opportuno che queste scorte godano di uno statuto giuridico proprio che ne garantisca la disponibilità assoluta in caso di crisi. A tale fine, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare l'adozione delle misure necessarie per tutelare in maniera incondizionata tali scorte da qualsiasi misura di esecuzione forzata.

(16) In questa fase, i volumi che gli OCS o gli Stati membri dovrebbero acquisire dovrebbero essere fissati, in modo indipendente e su base volontaria, da ciascuno degli Stati membri interessati.

(17) Data la necessità di aumentare i livelli di controllo e di trasparenza, è opportuno sottoporre a obblighi di controllo più rigorosi le scorte di sicurezza diverse dalle scorte specifiche e, in alcuni casi, imporre agli Stati membri di comunicare le misure che disciplinano la disponibilità delle scorte di sicurezza e le eventuali modifiche delle disposizioni relative al loro mantenimento.

(18) Potrebbero essere ammesse fluttuazioni nel volume delle scorte specifiche dovute a operazioni di sostituzione delle singole scorte al fine di consentire operazioni necessarie, quali quelle richieste al fine di assicurare la freschezza delle scorte, di garantire il rispetto delle nuove specifiche di un prodotto o di indire nuovi bandi di gara in materia di stoccaggio.

(19) Qualora le scorte di sicurezza e le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte detenute da operatori economici, è opportuno mettere in rilievo la trasparenza dei livelli delle scorte di sicurezza.

(20) La frequenza della compilazione degli inventari delle scorte e i termini entro i quali essi devono essere comunicati, stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE, appaiono sfasati rispetto a diversi sistemi di stoccaggio di scorte petrolifere istituiti in altre parti del mondo. In una risoluzione sulle ripercussioni macroeconomiche dell'aumento del prezzo dell'energia, il Parlamento europeo si è dichiarato a favore di un aumento della frequenza delle informazioni.

(21) Allo scopo di evitare il moltiplicarsi di informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire sulle diverse categorie di prodotti, il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia ([1]) dovrebbe servire da riferimento per le differenti categorie di prodotti petroliferi di cui alla presente direttiva.

(22) Al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, di fornire informazioni più complete ai mercati, di rassicurare i consumatori sullo stato delle scorte petrolifere e di ottimizzare i mezzi di trasmissione delle informazioni, è opportuno prevedere la possibilità di apportare in una fase successiva modifiche e chiarimenti alle norme per la compilazione e la comunicazione delle rilevazioni statistiche.

(23) Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse dalle scorte di sicurezza e dalle scorte specifiche l'obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la comunicazione di tali rilevazioni con cadenza mensile.

(24) Poiché è possibile che nei resoconti trasmessi alla Commissione si registrino errori o sfasature, le persone impiegate o incaricate dalla Commissione dovrebbero poter controllare lo stato di preparazione alle situazioni d'emergenza e le scorte degli Stati membri. È opportuno fare affidamento sui regimi nazionali degli Stati membri per assicurare che tali controlli possano essere realizzati efficacemente conformemente alle procedure nazionali.

(25) I dati pervenuti o raccolti dovrebbero essere oggetto di un trattamento informatico e statistico complesso. Ciò richiede l'uso di strumenti o procedure integrati. La Commissione dovrebbe poter adottare tutte le misure opportune in questo senso, in particolare per lo sviluppo di nuovi sistemi informatici.

(26) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ([2]), mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ([3]). In particolare, tali atti legislativi impongono che il trattamento dei dati personali sia giustificato da un obiettivo legittimo e che i dati a carattere personale raccolti in modo accidentale siano immediatamente distrutti.

(27) I biocarburanti e taluni additivi sono frequentemente miscelati a prodotti petroliferi. Quando essi sono miscelati o destinati a essere miscelati con tali prodotti, dovrebbe essere possibile tenerne conto sia nel calcolo dell'obbligo di stoccaggio che nel calcolo del livello delle scorte detenuto.

(28) È opportuno consentire agli Stati membri interessati di adempiere agli obblighi che potrebbero loro incombere in virtù di una decisione relativa al rilascio di scorte, adottata in applicazione dell'accordo AIE o di misure di esecuzione dello stesso. Una corretta e tempestiva esecuzione delle decisioni dell'AIE è un fattore essenziale per una risposta efficiente ai casi di difficoltà di approvvigionamento. Per garantire ciò, gli Stati membri dovrebbero rilasciare parte delle loro scorte di sicurezza nella misura prevista dalla decisione dell'AIE in questione. La Commissione dovrebbe cooperare strettamente con l'AIE e basare l'azione a livello comunitario sulla metodologia dell'AIE. In particolare, la Commissione dovrebbe essere in grado di raccomandare a tutti gli Stati membri di rilasciare le scorte, ove appropriato, per completare e facilitare l'attuazione della decisione dell'AIE che invita i suoi membri a rilasciare le scorte. È opportuno che gli Stati membri rispondano positivamente a tali raccomandazioni della Commissione nell'interesse di una forte solidarietà e coesione su scala comunitaria tra gli Stati membri che aderiscono all'AIE e quelli che non vi aderiscono, in risposta a un'interruzione dell'approvvigionamento.

([1]) GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

([2]) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

([3]) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(29) La direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi ([1]), ha in particolare l'obiettivo di compensare, o quantomeno di attenuare, le conseguenze dannose di eventuali difficoltà, anche temporanee, che abbiano per effetto di ridurre sensibilmente le forniture di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, comprese le perturbazioni gravi che tale riduzione potrebbe provocare sull'attività economica della Comunità. È opportuno che la presente direttiva preveda misure analoghe.

(30) La direttiva 73/238/CEE è intesa inoltre a istituire un organo consultivo che faciliti il coordinamento delle misure concrete adottate o previste dagli Stati membri in questo settore. È opportuno che tale organo sia previsto anche dalla presente direttiva. È necessario che ciascuno Stato membro si doti di un piano che possa essere utilizzato in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi. È inoltre opportuno che ciascuno Stato membro adotti disposizioni relative alle misure organizzative che devono essere adottate in caso di crisi.

(31) Poiché la presente direttiva introduce una serie di nuovi meccanismi, l'attuazione e il funzionamento della stessa dovrebbero essere oggetto di riesame.

(32) La presente direttiva sostituisce o riprende tutti gli aspetti trattati dalla decisione 68/416/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi ([2]). Pertanto, tale decisione non ha più ragione d'essere.

(33) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente il mantenimento di un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri nel rispetto delle regole del mercato interno e della concorrenza, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, per la dimensione e gli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]).

(35) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(36) È opportuno pertanto abrogare le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE, nonché la decisione 68/416/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce norme intese ad assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri, a mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e a prevedere i mezzi procedurali necessari per rimediare a un'eventuale situazione di grave scarsità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «anno di riferimento», l'anno civile cui si riferiscono i dati del consumo o delle importazioni nette utilizzati per calcolare il livello delle scorte da detenere e il livello delle scorte effettivamente detenuto in un dato momento;

b) «additivi», sostanze diverse dagli idrocarburi che sono aggiunte o miscelate a un prodotto allo scopo di modificarne le proprietà;

c) «biocarburanti», carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti dalla «biomassa», ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

d) «consumo interno», il dato aggregato corrispondente al totale, calcolato secondo l'allegato II, dei quantitativi consegnati nel paese per l'insieme degli usi energetici e non energetici; tale aggregato comprende le consegne al settore della trasformazione e le consegne alle industrie, ai trasporti, alle famiglie e ad altri settori per consumo «finale»; esso comprende altresì il consumo proprio del settore dell'energia (eccetto il combustibile di raffineria);

([1]) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 1.
([2]) GU L 308 del 23.12.1968, pag. 19.
([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

e) «decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte», qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia internazionale per l'energia, intesa a rendere disponibili sul mercato petrolio greggio o prodotti petroliferi attraverso il rilascio delle scorte dei suoi membri e/o misure addizionali;

f) «organismo centrale di stoccaggio (OCS)», l'organo o il servizio al quale possono essere conferiti poteri per operare ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o della vendita di scorte di petrolio, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche;

g) «interruzione grave dell'approvvigionamento», una riduzione grave e improvvisa dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi della Comunità o di uno Stato membro, che abbia comportato o meno una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte;

h) «bunkeraggi marittimi internazionali», quanto previsto dall'allegato A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

i) «scorte petrolifere», scorte di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

j) «scorte di sicurezza», scorte petrolifere che ciascuno Stato membro è tenuto a mantenere ai sensi dell'articolo 3;

k) «scorte commerciali», scorte petrolifere detenute da operatori economici che la presente direttiva non impone di detenere;

l) «scorte specifiche», scorte petrolifere conformi alle condizioni di cui all'articolo 9;

m) «accessibilità fisica», le modalità di localizzazione e trasporto di scorte ai fini del rilascio o dell'effettiva consegna agli utilizzatori finali e ai mercati in tempi e condizioni tali da alleviare eventuali problemi di approvvigionamento.

Le definizioni di cui al presente articolo possono essere chiarite e modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 3

Scorte di sicurezza — Calcolo degli obblighi di stoccaggio

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adeguate al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2012, il mantenimento a loro beneficio all'interno della Comunità e in qualsiasi momento di un livello totale di scorte di prodotti petroliferi equivalente quantomeno al quantitativo maggiore tra quelli corrispondenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio.

2. Le importazioni nette giornaliere medie da prendere in considerazione sono calcolate sulla base dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni nel corso dell'anno civile precedente, stabilite secondo il metodo e le modalità di cui all'allegato I.

Il consumo interno giornaliero medio da prendere in considerazione è calcolato sulla base dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno nel corso dell'anno civile precedente, fissato e calcolato secondo il metodo e le modalità di cui all'allegato II.

3. Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui al citato paragrafo sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 marzo di ciascun anno civile, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno civile precedente l'anno civile in questione.

4. I metodi e le modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 4

Calcolo dei livelli delle scorte

1. I livelli delle scorte detenuti sono calcolati in conformità dei metodi enunciati nell'allegato III. Ai fini del calcolo dei livelli delle scorte detenuti per ciascuna categoria a norma dell'articolo 9, tali metodi si applicano unicamente ai prodotti della categoria in questione.

2. I livelli delle scorte detenuti in un determinato momento sono calcolati utilizzando i dati dell'anno di riferimento determinato in conformità delle norme di cui all'articolo 3.

3. Le scorte di petrolio possono essere comprese simultaneamente sia nel calcolo delle scorte di sicurezza di uno Stato membro, sia nel calcolo delle sue scorte specifiche, purché tali scorte soddisfino tutte le condizioni stabilite dalla presente direttiva per entrambi i tipi di scorte.

4. I metodi e le modalità di calcolo dei livelli delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2. In particolare, può risultare necessario e utile modificare tali metodi e modalità, ivi compresa l'applicazione della riduzione prevista all'allegato III, per assicurare la coerenza con la prassi dell'AIE.

Articolo 5

Disponibilità delle scorte

1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono in qualsiasi momento la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni relative all'identificazione, alla contabilità e al controllo di tali scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. Tale requisito si applica anche alle scorte di sicurezza e di scorte specifiche che sono mescolate ad altre scorte detenute da operatori economici.

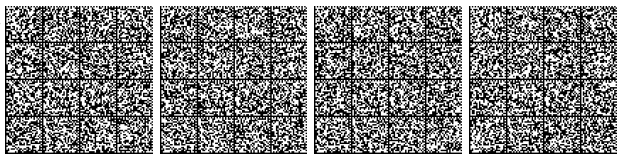

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare gli ostacoli e i gravami che potrebbero compromettere la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Ciascuno Stato membro può fissare i limiti o le condizioni supplementari alla possibilità che le sue scorte di sicurezza e le sue scorte specifiche siano detenute al di fuori del suo territorio.

2. Qualora sia necessario attuare le procedure d'emergenza previste all'articolo 20, gli Stati membri vietano, ed evitano di adottare, le misure che ostacolano il trasferimento, l'uso o il rilascio delle scorte di sicurezza o delle scorte specifiche detenute nel loro territorio per conto di un altro Stato membro.

Articolo 6

Inventario delle scorte di sicurezza — Relazione annuale

1. Ciascuno Stato membro compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da esso detenute a suo beneficio, che non costituiscono scorte specifiche. L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare il deposito, la raffineria o l'impianto di stoccaggio in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle categorie di cui all'allegato C, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

2. Entro il 25 febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una copia sintetica dell'inventario delle scorte di cui al paragrafo 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell'inventario all'ultimo giorno dell'anno civile precedente.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione anche una copia completa dell'inventario entro 15 giorni da una richiesta della Commissione; in tale copia i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti e non possono riguardare dati relativi ad alcun periodo precedente il 1º gennaio 2013.

Articolo 7

Organismi centrali di stoccaggio

1. Gli Stati membri possono istituire OCS.

Nessun Stato membro può istituire più di un OCS o altro organo analogo. Uno Stato membro può istituire il proprio OCS in qualsiasi luogo all'interno della Comunità.

Laddove uno Stato membro istituisca un OCS, questo è strutturato come un organismo o un servizio senza fini di lucro che agisce nell'interesse pubblico e non è considerato un operatore economico ai sensi della presente direttiva.

2. La principale finalità dell'OCS consiste nell'acquisizione, nel mantenimento e nella vendita di scorte petrolifere ai fini della presente direttiva o al fine di conformarsi ad accordi internazionali relativi al mantenimento di scorte petrolifere. Esso è l'unico organismo o servizio al quale possono essere conferiti poteri per acquisire o vendere scorte specifiche.

3. Gli OCS o gli Stati membri possono, per un periodo specifico, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e, tranne la vendita o l'acquisizione, delle scorte specifiche, unicamente a:

a) un altro Stato membro sul territorio del quale si trovano tali scorte o all'OCS istituito da tale Stato membro. I compiti delegati non possono essere sottodelegati ad altri Stati membri o agli OCS da essi istituiti. Lo Stato membro che istituisce l'OCS, nonché ogni Stato membro nel cui territorio saranno detenute le scorte ha il diritto di subordinare la delega alla sua autorizzazione;

b) operatori economici. I compiti delegati non possono essere sottodelegati. Qualora tale delega, o ogni modifica o estensione di tale delega, interessi compiti relativi alla gestione di scorte di sicurezza e di scorte specifiche detenute in un altro Stato membro, questa deve essere autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri in cui tali scorte saranno detenute.

4. Ciascuno Stato membro che dispone di un OCS gli impone l'obbligo, ai fini dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, di pubblicare:

a) in maniera continua informazioni complete, per categorie di prodotti, sui volumi delle scorte di cui esso può assicurare il mantenimento per gli operatori economici o, se opportuno, per gli OCS interessati;

b) con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni alle quali è disposto a offrire agli operatori economici i servizi relativi al mantenimento delle scorte. Le condizioni alle quali possono essere forniti tali servizi, ivi comprese le condizioni relative alla programmazione, possono anche essere determinate dalle autorità nazionali competenti o secondo una procedura di concorrenza intesa a individuare la migliore offerta tra gli operatori o, ove opportuno, tra gli OCS interessati.

Gli OCS accettano tali deleghe a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Le remunerazioni dovute dagli operatori per i servizi dell'OCS non superano i costi totali dei servizi forniti e non possono essere richieste fino a che le scorte non siano costituite. L'OCS può subordinare l'accettazione della delega a una garanzia o altra forma di assicurazione fornita dall'operatore.

Articolo 8

Operatori economici

1. Ciascuno Stato membro assicura che a qualsiasi operatore economico cui impone obblighi di stoccaggio per ottemperare agli obblighi a norma dell'articolo 3, sia concesso il diritto di delegare tali obblighi almeno in parte e a scelta dell'operatore economico, ma unicamente:

a) all'OCS dello Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute;

b) a uno o più altri OCS che hanno già dato la loro disponibilità a detenere tali scorte, purché la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute, che da tutti gli Stati membri nel cui territorio le scorte saranno detenute;

c) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili al di fuori del territorio dello Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute nella Comunità, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute, che da tutti gli Stati membri nel cui territorio le scorte saranno detenute; e/o

d) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute, purché tale delega sia stata comunicata preventivamente allo Stato membro. Gli Stati membri possono imporre limiti o condizioni a tali deleghe.

Gli obblighi delegati in conformità delle lettere c) e d) non possono essere sottodelegati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alle lettere b) e c) può avere effetto solo se autorizzata preventivamente da tutti gli Stati membri che hanno autorizzato la delega. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alla lettera d) è considerata una nuova delega.

2. Ciascuno Stato membro può limitare i diritti di delega degli operatori economici cui impone o ha imposto obblighi di stoccaggio.

Tuttavia, qualora tali restrizioni limitino i diritti di delega di un operatore economico di quantità corrispondenti a meno del 10 % degli obblighi di stoccaggio a esso imposti, lo Stato membro assicura di aver istituito un OCS che sia tenuto ad accettare le deleghe con riferimento alla quantità necessaria a tutelare il diritto di un operatore economico a delegare almeno il 10 % degli obblighi di stoccaggio a esso imposti.

La percentuale minima di cui al presente paragrafo è aumentata dal 10 % al 30 % entro il 31 dicembre 2017.

3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può imporre a un operatore economico l'obbligo di delegare almeno parte dei suoi obblighi di stoccaggio all'OCS dello Stato membro.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli operatori economici delle modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio loro imposti non più tardi di 200 giorni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'obbligo in questione. Gli operatori economici esercitano il diritto di delega degli obblighi di stoccaggio agli OCS entro 170 giorni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'obbligo in questione.

Qualora gli operatori economici siano informati meno di 200 giorni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'obbligo di stoccaggio, essi possono esercitare il diritto di delega di tale obbligo in qualsiasi momento.

Articolo 9

Scorte specifiche

1. Ciascuno Stato membro può impegnarsi a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base dei giorni di consumo, in conformità delle condizioni enunciate nel presente articolo.

Le scorte specifiche sono di proprietà dello Stato membro o dell'OCS istituito da tale Stato membro e sono mantenute sul territorio della Comunità.

2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto da una o più categorie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008:

— etano,

— GPL,

— benzina per motori,

— benzina avio,

— jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4),

— jet fuel del tipo cherosene,

— altro cherosene,

— gasolio (olio combustibile distillato),

— olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),

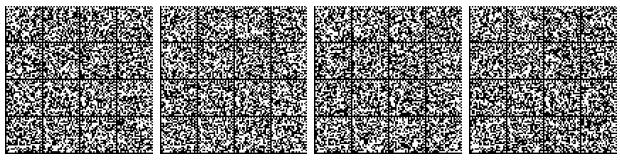

— acqua ragia minerale e benzine speciali,

— lubrificanti,

— bitume,

— cere paraffiniche,

— coke di petrolio.

3. I prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche sono identificati da ciascuno Stato membro sulla base delle categorie elencate al paragrafo 2. Gli Stati membri assicurano che, per l'anno di riferimento, determinato in conformità delle norme previste all'articolo 3 e relative ai prodotti inclusi nelle categorie utilizzate, l'equivalente in petrolio greggio di quantità consumate nello Stato membro rappresenti almeno il 75 % del consumo interno, calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II.

Per ciascuna delle categorie scelte dallo Stato membro, le scorte specifiche che quest'ultimo si impegna a mantenere corrispondono a un numero determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato sulla base del loro equivalente in petrolio greggio e nel corso dell'anno di riferimento, determinato in conformità delle norme previste all'articolo 3.

Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al primo e secondo comma sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.1 del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.

4. Ciascuno Stato membro che ha deciso di mantenere scorte specifiche trasmette alla Commissione un avviso, che è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in cui sono indicati il livello di tali scorte che si impegna a mantenere e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le categorie di scorte specifiche usate dallo Stato membro.

Lo Stato membro assicura che tali scorte siano detenute per l'intera durata del periodo notificato, fatto salvo il diritto dello Stato membro a riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di sostituzione delle singole scorte.

L'elenco delle categorie usate da uno Stato membro resta in vigore per almeno un anno e può essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del mese civile.

5. Ciascuno Stato membro che non si è impegnato per l'intera durata di un determinato anno civile a mantenere almeno trenta giorni di scorte specifiche assicura che almeno un terzo del suo obbligo di stoccaggio sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformità dei paragrafi 2 e 3.

Uno Stato membro per il quale sono detenute scorte specifiche inferiori a trenta giorni redige una relazione annuale in cui sono analizzate le misure adottate dalle autorità nazionali per garantire e verificare la disponibilità e l'accessibilità fisica delle sue scorte di sicurezza di cui all'articolo 5 e documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate per consentire allo Stato membro di controllare l'uso di queste scorte in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro la fine del primo mese dell'anno civile cui fa riferimento.

Articolo 10

Gestione delle scorte specifiche

1. Ciascuno Stato membro compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul suo territorio. Tale inventario riporta in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione anche una copia dell'inventario entro 15 giorni da una richiesta della Commissione. In tale copia i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

2. Qualora le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte di petrolio, gli Stati membri o i loro OCS adottano le disposizioni necessarie a impedire ogni spostamento di questi prodotti miscelati, a concorrenza della parte di scorte specifiche che contengono, senza una preventiva autorizzazione scritta del proprietario delle scorte specifiche e delle autorità dello Stato membro nel cui territorio si trovano le scorte, ovvero dell'OCS istituito dallo Stato membro stesso.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire un'immunità incondizionata contro misure di esecuzione a tutte le scorte specifiche mantenute o trasportate sul loro territorio, che si tratti delle loro scorte o di scorte di altri Stati membri.

Articolo 11

Effetti delle deleghe

Le deleghe di cui agli articoli 7 e 8 non modificano in alcun modo gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della presente direttiva.

Articolo 12

Rilevazioni statistiche relative alle scorte di cui all'articolo 3

1. Per quanto concerne il livello delle scorte da detenere ai sensi dell'articolo 3, ciascuno Stato membro compila e trasmette alla Commissione rilevazioni statistiche in conformità delle norme previste all'allegato IV.

2. Le norme relative alla compilazione delle rilevazioni di cui al paragrafo 1, la portata, il contenuto e la periodicità, oltre che i termini di trasmissione delle stesse, possono essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Le norme relative alla comunicazione delle rilevazioni alla Commissione possono parimenti essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri non possono includere nelle loro rilevazioni statistiche sulle scorte di sicurezza i quantitativi di petrolio greggio o di prodotti petroliferi oggetto di misure di sequestro o di esecuzione. Lo stesso si applica a tutte le scorte di proprietà delle imprese in situazione di fallimento o concordato.

Articolo 13

Rilevazioni statistiche relative alle scorte specifiche

1. Ciascuno Stato membro compila e trasmette alla Commissione, per ciascuna categoria di prodotti, una rilevazione statistica delle scorte specifiche esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese civile, precisando i quantitativi e il numero di giorni di consumo medio rappresentati da tali scorte nell'anno civile di riferimento. Se una parte delle scorte specifiche è detenuta al di fuori del territorio di uno Stato membro, esso indica in maniera dettagliata le scorte detenute in, o tramite, i diversi Stati membri e OCS interessati. Esso indica inoltre in maniera dettagliata se tali scorte gli appartengono integralmente o se invece sono di proprietà, in tutto o in parte, del suo OCS.

2. Inoltre, ciascuno Stato membro interessato compila e trasmette alla Commissione una rilevazione delle scorte specifiche di proprietà di altri Stati membri o OCS che si trovano sul suo territorio, esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese civile, per ciascuna categoria di prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 4. Su tale rilevazione lo Stato membro indica inoltre in ciascun caso lo Stato membro o l'OCS interessato, nonché i pertinenti quantitativi.

3. La comunicazione delle rilevazioni statistiche di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata nel mese civile successivo a quello cui le rilevazioni si riferiscono.

4. Copie delle rilevazioni statistiche sono inoltre comunicate immediatamente su richiesta della Commissione. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

5. La portata, il contenuto e la periodicità delle rilevazioni statistiche, come pure i termini di comunicazione delle stesse, possono essere modificati in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Le norme relative alla comunicazione delle rilevazioni alla Commissione possono essere parimenti modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 14

Rilevazioni relative alle scorte commerciali

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione una rilevazione statistica mensile relativa ai livelli delle scorte commerciali detenuti sul loro territorio nazionale. In tale contesto, essi assicurano la protezione dei dati sensibili ed evitano di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.

2. Sulla base delle rilevazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica mensile relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.

3. Le norme relative alla comunicazione e alla pubblicazione delle rilevazioni statistiche, nonché alla loro periodicità, possono essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 15

Elaborazione dei dati

La Commissione è responsabile dello sviluppo, dell'insediamento, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dagli Stati membri o raccolte dalla Commissione a norma della presente direttiva, nonché dei dati relativi alle scorte petrolifere raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008, necessari per elaborare le rilevazioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 16

Biocarburanti e additivi

1. Si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio in applicazione degli articoli 3 e 9, unicamente qualora siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati.

2. Nel calcolo dei livelli delle scorte effettivamente mantenuti si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi qualora:

a) siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati; oppure

b) siano stoccati nel territorio dello Stato membro interessato, purché lo Stato membro abbia adottato norme atte a garantire che siano miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nella presente direttiva e che siano utilizzati nei trasporti.

3. Le norme per tenere conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio e del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 17

Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi

1. È istituito un gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi (il «gruppo di coordinamento»). Il gruppo di coordinamento costituisce un gruppo consultivo che contribuisce alla realizzazione di valutazioni della situazione esistente nella Comunità in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi e contribuisce al coordinamento e all'applicazione di misure in questo ambito.

2. Il gruppo di coordinamento è composto di rappresentanti degli Stati membri. Esso è presieduto dalla Commissione. Su invito della Commissione possono partecipare ai lavori del gruppo di coordinamento soggetti rappresentativi del settore interessato.

Articolo 18

Controllo dello stato di preparazione alle situazioni d'emergenza e dello stoccaggio

1. La Commissione può, in coordinamento con gli Stati membri, procedere a controlli per verificare lo stato di preparazione alle situazioni d'emergenza e, ove lo ritenga appropriato, il relativo stoccaggio. Nel preparare tali controlli la Commissione tiene conto degli sforzi intrapresi da altre istituzioni e organizzazioni internazionali e consulta il gruppo di coordinamento.

2. Il gruppo di coordinamento può accettare la partecipazione ai controlli di agenti e rappresentanti autorizzati di altri Stati membri. Funzionari nazionali designati dallo Stato membro sottoposto a controllo possono accompagnare le persone che effettuano il controllo. Entro una settimana dall'annuncio del controllo di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro interessato che non ha fornito alla Commissione i dati sensibili sull'ubicazione delle scorte ai sensi degli articoli 6 e 9 mette a disposizione delle persone impiegate o incaricate dalla Commissione queste informazioni.

3. Gli Stati membri si assicurano che le loro autorità e i responsabili del mantenimento e della gestione delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche acconsentano alle ispezioni e assistano nei controlli le persone autorizzate dalla Commissione a effettuare tali controlli. Gli Stati membri si assicurano in particolare che a queste persone sia concesso il diritto di consultare tutti i documenti e registri relativi alle scorte e il diritto di accedere a tutti i luoghi in cui sono detenute le scorte e alla relativa documentazione.

4. L'esito dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo è comunicato allo Stato membro controllato e può essere trasmesso al gruppo di coordinamento.

5. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che i funzionari, gli agenti e le altre persone che lavorano sotto la supervisione della Commissione, come pure i membri del gruppo di coordinamento, non divulghino le informazioni raccolte o scambiate a norma del presente articolo e che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, come l'identità dei proprietari delle scorte.

5. Gli obiettivi dei controlli di cui al paragrafo 1 non contemplano il trattamento di dati personali. I dati personali trovati o divulgati nel corso di tali controlli non possono essere raccolti né presi in considerazione e, in caso di raccolta accidentale, sono immediatamente distrutti.

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la conservazione di tutti i dati, registrazioni, rilevazioni e documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche per una durata di almeno cinque anni.

Articolo 19

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali

La presente direttiva non pregiudica e non lede in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali garantito dalle disposizioni del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, non modifica gli obblighi degli Stati membri relativi al trattamento dei dati personali, quali imposti dalla direttiva 95/46/CE, né gli obblighi che incombono alle istituzioni e organismi comunitari in virtù del regolamento (CE) n. 45/2001, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di questi ultimi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 20

Procedure di emergenza

1. Gli Stati membri provvedono a dotarsi delle procedure e ad adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti possano rilasciare velocemente, con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori.

2. Gli Stati membri dispongono in qualsiasi momento di piani di intervento da attuare in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento e provvedono a definire le misure organizzative atte a garantire l'attuazione dei piani in questione. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai loro piani di intervento e alle relative disposizioni di natura organizzativa.

3. Quando una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte riguarda uno o più Stati membri:

a) gli Stati membri interessati possono usare le loro scorte di sicurezza e le loro scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono loro in virtù di tale decisione. In questo caso, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in modo che possa convocare il gruppo di coordinamento o consultare i membri di tale gruppo per via elettronica, allo scopo in particolare di valutare gli effetti di tale rilascio;

b) la Commissione dovrebbe raccomandare agli Stati membri di rilasciare tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche o di adottare le misure di effetto equivalente ritenute appropriate. La Commissione può agire soltanto previa consultazione del gruppo di coordinamento.

4. In mancanza di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte, ma qualora la Comunità o uno Stato membro incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi, la Commissione informa l'AIE, ove applicabile, e collabora con esso, come opportuno, e provvede a consultare quanto prima possibile il gruppo di coordinamento, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Quando uno Stato membro chiede la consultazione del gruppo di coordinamento, essa è organizzata entro quattro giorni al massimo dalla richiesta, a meno che lo Stato membro non accetti un termine più lungo. In base ai risultati dell'esame della situazione effettuato dal gruppo di coordinamento la Commissione stabilisce se vi sia un'interruzione grave dell'approvvigionamento.

Se si constata un'interruzione grave dell'approvvigionamento, la Commissione autorizza il rilascio di tutte o parte delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche proposte a tal fine dagli Stati membri interessati.

5. Gli Stati membri possono rilasciare le scorte di sicurezza e le scorte specifiche a un livello inferiore a quello obbligatorio stabilito dalla presente direttiva nei volumi immediatamente necessari per una risposta iniziale in casi di particolare urgenza o per affrontare crisi locali. Se procedono in tal senso, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione del volume rilasciato. La Commissione trasmette tale informazione ai membri del gruppo di coordinamento.

6. In caso di applicazione dei paragrafi 3, 4 o 5, gli Stati membri sono autorizzati a detenere temporaneamente scorte a livelli inferiori a quelli stabiliti dalla presente direttiva. In tal caso la Commissione, in base ai risultati della consultazione del gruppo di coordinamento e, ove applicabile, in coordinamento con l'AIE e tenendo conto in particolare della situazione dei mercati internazionali del petrolio e dei prodotti petroliferi, stabilisce un termine ragionevole entro il quale gli Stati membri devono ricostituire le loro scorte in modo da raggiungere nuovamente i livelli minimi obbligatori.

7. Le decisioni adottate dalla Commissione in virtù del presente articolo non pregiudicano eventuali altri obblighi internazionali degli Stati membri interessati.

Articolo 21

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2012 nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.

Articolo 22

Riesame

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione procede a un riesame del funzionamento e dell'attuazione della presente direttiva.

Articolo 23

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 24

Abrogazione

Le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE sono abrogate con effetto al 31 dicembre 2012.

I riferimenti alle direttive abrogate e alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 25

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che non aderiscono all'AIE entro il 31 dicembre 2012 e che coprono il loro consumo interno di prodotti petroliferi interamente con le importazioni, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 31 dicembre 2014. Fino a che non hanno messo in vigore dette misure, tali Stati membri mantengono le scorte di petrolio corrispondenti a 81 giorni di importazioni giornaliere medie nette.

Quando gli Stati membri adottano misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 settembre 2009.

Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

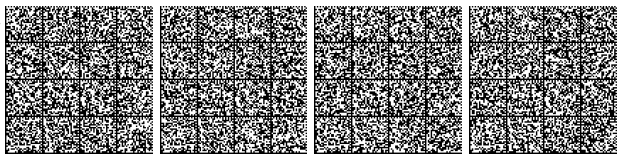

ALLEGATO I

METODO DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE IN PETROLIO GREGGIO DELLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI

L'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, di cui all'articolo 3, deve essere stabilito utilizzando il metodo seguente:

L'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi è ottenuto sommando le importazioni nette di petrolio greggio, GNL, prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, adeguate per tener conto di eventuali variazioni delle scorte e ridotte del 4 %, che rappresenta la resa di nafta (oppure, se il tasso medio di resa della nafta sul territorio nazionale supera il 7 %, diminuite del consumo effettivo netto di nafta o ridotte del tasso medio della resa di nafta) e aggiungendo a tale risultato le importazioni nette di tutti gli altri prodotti petroliferi, a eccezione della nafta, parimenti adeguate per tener conto delle variazioni delle scorte e moltiplicate per 1,065.

Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.

ALLEGATO II

METODO DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE IN PETROLIO GREGGIO DEL CONSUMO INTERNO

Ai fini dell'articolo 3, l'equivalente in petrolio greggio del consumo interno deve essere calcolato utilizzando il metodo seguente:

Il consumo interno è stabilito sommando le «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, soltanto dei prodotti seguenti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), quali definiti nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.

L'equivalente in petrolio greggio del consumo interno è calcolato applicando un coefficiente di moltiplicazione pari a 1,2.

ALLEGATO III

METODI DI CALCOLO DEL LIVELLO DI SCORTE DETENUTO

Per calcolare il livello delle scorte devono essere utilizzati i metodi seguenti:

Fatto salvo il caso di cui all'articolo 4, paragrafo 3, nessun quantitativo può essere contabilizzato più volte a titolo di scorte.

Le scorte di petrolio greggio sono diminuite del 4 %, corrispondente a un tasso medio di resa di nafta.

Non si tiene conto delle scorte di nafta e delle scorte di prodotti petroliferi per i bunkeraggi marittimi internazionali.

Gli altri prodotti petroliferi sono contabilizzati nelle scorte utilizzando uno dei due metodi di seguito indicati. Gli Stati membri devono continuare a utilizzare il metodo scelto per l'intero anno civile di cui trattasi.

Gli Stati membri possono:

a) includere tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065; oppure

b) includere unicamente le scorte dei seguenti prodotti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo) e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,2.

Nel calcolo delle scorte, è possibile tener conto dei quantitativi detenuti:

— nei serbatoi delle raffinerie,
— nei terminali di carico,
— nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti,
— nelle chiatte,
— nelle navi cisterna di cabotaggio per i prodotti petroliferi,
— nelle navi cisterna che si trovano nei porti,
— nei serbatoi delle navi della navigazione interna,
— nei fondi delle cisterne,
— sotto forma di scorte mercantili,
— da importanti consumatori in virtù di obblighi imposti dalla legge o di altre direttive dei poteri pubblici.

Tuttavia, di questi quantitativi, tranne quelli detenuti nei serbatoi delle raffinerie, nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti o nei terminali di carico, non può essere tenuto conto nel calcolo dei livelli delle scorte specifiche, quando questi livelli sono calcolati separatamente da quelli delle scorte di sicurezza.

Nel calcolo delle scorte, non si può mai includere:

a) il petrolio greggio non ancora prodotto;

b) i quantitativi detenuti:

— negli oleodotti,
— nei vagoni cisterna,
— nei serbatoi delle imbarcazioni d'alto mare,
— nelle stazioni di servizio e nei punti di vendita al dettaglio,
— da altri consumatori,
— nelle petroliere in mare,
— sotto forma di scorte militari.

Ai fini del calcolo delle loro scorte, gli Stati membri riducono del 10 % i quantitativi delle scorte calcolate secondo il metodo in precedenza indicato. Tale riduzione si applica a tutti i quantitativi di cui si tiene conto per un determinato calcolo.

Tuttavia, la riduzione del 10 % non si applica al calcolo del livello delle scorte specifiche e neppure al calcolo del livello delle diverse categorie di scorte specifiche, se tali scorte specifiche o categorie sono considerate separatamente dalle scorte di sicurezza, in particolare al fine di verificare il rispetto dei livelli minimi stabiliti dall'articolo 9.

ALLEGATO IV

Norme relative alla compilazione e comunicazione alla Commissione delle rilevazioni statistiche concernenti le scorte da detenere in virtù dell'articolo 3

Ogni mese, ciascuno Stato membro deve compilare e comunicare alla Commissione una rilevazione statistica definitiva del livello delle scorte effettivamente detenuto l'ultimo giorno di ogni mese civile, calcolato sulla base di un numero di giorni di importazioni nette di petrolio o sulla base di un numero di giorni di consumo interno di petrolio, in conformità dell'articolo 3. Nella rilevazione, lo Stato membro indica con precisione le motivazioni che lo hanno indotto a basare il calcolo su un numero di giorni di importazioni oppure, al contrario, su un numero di giorni di consumo e deve specificare quale metodo di calcolo è stato utilizzato tra quelli enunciati all'allegato II.

Se una parte delle scorte considerate per il calcolo del livello detenuto a norma dell'articolo 3 è detenuta al di fuori del territorio nazionale, ogni rilevazione indica in maniera dettagliata le scorte detenute dai diversi Stati membri e OCS interessati l'ultimo giorno del periodo a cui si riferisce. Inoltre, nella rilevazione lo Stato membro indica per ciascun caso se si tratta di scorte detenute in base a una delega rilasciata da uno o più operatori economici, o se si tratta invece di scorte detenute su richiesta sua o del suo OCS.

Con riguardo alle scorte detenute da uno Stato membro sul proprio territorio per conto di altri Stati membri o OCS, tale Stato membro di cui trattasi deve compilare e comunicare alla Commissione una rilevazione delle scorte esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese civile, per categoria di prodotti. In tale rilevazione lo Stato membro indica per ciascun caso lo Stato membro o l'OCS interessato, nonché i pertinenti quantitativi.

Le rilevazioni statistiche di cui al presente allegato devono essere comunicate alla Commissione nei cinquantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferiscono le rilevazioni. Le stesse rilevazioni devono inoltre essere comunicate entro due mesi dalla richiesta della Commissione. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

DIRETTIVA 2009/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) Scopo della direttiva 2005/35/CE [3] e della presente direttiva è armonizzare la definizione dei reati di inquinamento provocato dalle navi commessi da persone fisiche o giuridiche, l'ampiezza della loro responsabilità e la natura penale delle sanzioni che possono essere comminate per i reati commessi da persone fisiche.

(2) Il 23 ottobre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato [4] la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi [5], che aveva completato la direttiva 2005/35/CE con misure di diritto penale. La presente direttiva dovrebbe colmare il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte.

(3) Le sanzioni penali, che indicano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative, rafforzano il rispetto della normativa in vigore sull'inquinamento provocato dalle navi e dovrebbero rivelarsi sufficientemente severe da scoraggiare i potenziali inquinatori dal commettere qualsiasi violazione.

(4) Un insieme coerente di misure legislative è già stato adottato a livello di Unione europea per rafforzare la sicurezza marittima e contribuire a prevenire l'inquinamento provocato dalle navi. La normativa in questione riguarda gli Stati di bandiera, gli armatori e i noleggiatori, le società di classificazione, gli Stati di approdo e gli Stati costieri. Il sistema di sanzioni esistente in relazione allo scarico illecito di sostanze inquinanti delle navi in mare, che integra tali norme, necessita di essere rafforzato ulteriormente con l'introduzione di sanzioni penali.

(5) L'adozione di norme comuni in materia di sanzioni penali rende possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di efficace cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri.

(6) È opportuno che gli Stati membri applichino sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive anche alle persone giuridiche in tutta la Comunità, perché spesso i reati di inquinamento provocato dalle navi sono commessi nell'interesse o a vantaggio di persone giuridiche.

(7) L'applicabilità della direttiva 2005/35/CE non dovrebbe essere soggetta a deroghe, salvo quelle previste nella presente direttiva. Alcune categorie di persone fisiche e giuridiche, quali i proprietari del carico o le società di classificazione, dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito di applicazione della detta direttiva.

(8) La presente direttiva dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere, nelle rispettive normative nazionali, sanzioni penali per gli scarichi di sostanze inquinanti cui la presente direttiva si applica. La presente direttiva non dovrebbe stabilire obblighi in relazione all'applicazione di tali sanzioni o di qualsiasi altro disponibile sistema di applicazione della legge per i casi specifici.

[1] GU C 77 del 31.3.2009, pag. 69.
[2] Parere del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 settembre 2009.
[3] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.
[4] Causa C-440/05 Commissione/Consiglio, Racc. 2007, pag. I-9097.
[5] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 164.

(9) Ai sensi della presente direttiva, lo scarico illecito di sostanze inquinanti effettuato dalle navi dovrebbe essere considerato reato qualora sia stato commesso intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e qualora provochi un deterioramento della qualità dell'acqua. Non è necessario che i casi meno gravi di scarico illecito di sostanze inquinanti, effettuato dalle navi che non provocano un deterioramento della qualità dell'acqua, siano considerati reati. Ai sensi della presente direttiva, gli scarichi di questo tipo dovrebbero essere indicati come «casi di minore entità».

(10) Data la necessità di assicurare un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel settore del trasporto marittimo, nonché di assicurare l'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente, dovrebbero essere considerati reati i casi di minore entità che si verificano ripetutamente e che provocano, non singolarmente bensì nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua.

(11) La presente direttiva fa salvi altri sistemi relativi alla responsabilità per danno dovuto all'inquinamento provocato dalle navi previsti dal diritto comunitario, nazionale o internazionale.

(12) La competenza giurisdizionale per quanto riguarda gli illeciti penali dovrebbe essere stabilita conformemente al diritto nazionale degli Stati membri e ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale.

(13) Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva, onde consentirle di valutarne gli effetti.

(14) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa del carattere transfrontaliero dei danni che possono derivare dai comportamenti considerati, e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento proposto, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(16) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» [1], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(17) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/35/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2005/35/CE

La direttiva 2005/35/CE è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento»;

2) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Scopo della presente direttiva è quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi.»;

3) all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

«5. "Persona giuridica": qualsiasi soggetto di diritto che possieda tale status, ad eccezione degli Stati stessi o delle istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.»;

4) gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 4*

Violazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi i casi di minore entità di detti scarichi, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a far sì che le persone fisiche o giuridiche che abbiano commesso una violazione ai sensi del paragrafo 1 possano essere ritenute responsabili.

[1] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Articolo 5

Eccezioni

1. Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non è considerato una violazione se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3, o all'allegato II, norme 13, 3.1.1 o 3.1.3, della convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), non è considerato una violazione da parte del proprietario, del comandante o dell'equipaggio se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.1.2, della convenzione Marpol 73/78.»;

5) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti articoli:

«*Articolo 5* bis

Reati

1. Gli Stati membri provvedono affinché le violazioni ai sensi degli articoli 4 e 5 siano considerate reati.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai casi di minore entità qualora l'atto commesso non provochi un deterioramento della qualità dell'acqua.

3. I casi di minore entità che si verificano ripetutamente e che provocano, non singolarmente bensì nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua sono considerati reati se sono commessi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave.

Articolo 5 ter

Istigazione, favoreggiamento e concorso

Gli Stati membri provvedono affinché l'istigazione a commettere gli atti intenzionali di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafi 1 e 3, o il favoreggiamento e il concorso nel commetterli siano punibili come reati.»;

6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

Sanzioni

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le violazioni ai sensi degli articoli 4 e 5 siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.»;

7) dopo l'articolo 8 sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 8* bis

Sanzioni applicabili alle persone fisiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 *ter* siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8 ter

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 *ter*, commessi a loro vantaggio da persone fisiche che agiscano a titolo individuale o in quanto membri di un organo della persona giuridica e che detengano una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica;

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure

c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Ciascuno Stato membro provvede inoltre a che la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte delle persone fisiche di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile commettere un reato di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 *ter* a vantaggio della persona giuridica stessa da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che abbiano commesso reati di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 *ter*, che abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

Articolo 8 quater

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 8 *ter* sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.»

Articolo 2

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 novembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

DIRETTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia [3], ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni, strettamente limitate all'estensione dell'ambito di applicazione di tale direttiva al fine di includere tutti i prodotti connessi all'energia, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detta direttiva.

(2) Le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un'incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. L'armonizzazione delle normative nazionali costituisce l'unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale. L'estensione dell'ambito di applicazione a tutti i prodotti connessi all'energia garantisce la possibilità di armonizzare a livello comunitario le specifiche per la progettazione ecocompatibile di tutti i prodotti significativi connessi all'energia.

(3) Ai prodotti connessi all'energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell'impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell'inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.

(4) Molti prodotti connessi all'energia presentano notevoli potenzialità di miglioramento in termini di riduzione degli impatti ambientali e di risparmio energetico, mediante una progettazione migliore che determina altresì economie per le imprese e gli utilizzatori finali. Oltre ai prodotti che utilizzano, producono, trasferiscono o misurano energia, anche determinati altri prodotti connessi all'energia, compresi materiali da costruzione, quali finestre e materiali isolanti, o alcuni prodotti che utilizzano l'acqua, quali soffioni doccia e rubinetti, potrebbero contribuire ad un notevole risparmio energetico in fase di utilizzazione.

(5) La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.

[1] GU C 100 del 30.4.2009, pag. 120.
[2] Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.
[3] GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(6) Il miglioramento dell'efficienza energetica, una delle cui opzioni disponibili è l'uso più efficiente dell'elettricità, è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità. La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in assenza di un'azione politica che si opponga a tale tendenza. Una significativa riduzione del consumo di energia, come suggerito dalla Commissione nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), è possibile. Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 [1]. Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. È pertanto opportuno adottare misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della domanda.

(7) È opportuno agire nella fase progettuale del prodotto connesso all'energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.

(8) È opportuno istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano a tali specifiche e di migliorarne l'impatto ambientale complessivo. Le specifiche comunitarie dovrebbero rispettare i principi della concorrenza leale e del commercio internazionale.

(9) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere definite tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, compresi, se necessario, gli obiettivi applicabili delle pertinenti strategie tematiche di tale programma.

(10) La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente riducendo l'impatto ambientale potenziale dei prodotti connessi all'energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell'impatto sanitario, sociale ed economico delle disposizioni previste. Il miglioramento del rendimento energetico e delle risorse dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e a ridurre la domanda di risorse naturali, presupposti indispensabili per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.

(11) Lo Stato membro che ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali in ragione di esigenze rilevanti in termini di protezione dell'ambiente, ovvero introdurre nuove disposizioni basate su nuove prove scientifiche collegate alla protezione dell'ambiente in ragione di un problema specifico di tale Stato membro sorto dopo l'adozione della misura di esecuzione applicabile, può farlo alle condizioni stabilite all'articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, che prevede la notifica preliminare alla Commissione e l'approvazione da parte di quest'ultima.

(12) Per ottimizzare i benefici ambientali derivanti dal miglioramento della progettazione può essere necessario informare i consumatori in merito alle caratteristiche e ai risultati ambientali dei prodotti connessi all'energia e fornire loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell'ambiente.

(13) L'approccio illustrato nella comunicazione della Commissione del 18 giugno 2003 dal titolo «Politica integrata dei prodotti — Sviluppare il concetto di "ciclo di vita ambientale"», che costituisce un'importante innovazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è volto a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita, compresi la selezione e l'impiego di materie prime, la fabbricazione, l'imballaggio, il trasporto e la distribuzione, l'installazione e la manutenzione, l'uso e il fine vita. Prendere in considerazione, nella fase della progettazione, l'impatto ambientale che un prodotto eserciterà nell'intero arco della sua vita può agire favorevolmente sul miglioramento della prestazione ambientale e sui costi, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, contribuendo così a realizzare gli obiettivi della strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali. Occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti tecnici, funzionali ed economici.

(14) Sebbene sia auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali, la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l'aumento dell'efficienza energetica dovrebbe essere considerata un obiettivo ambientale prioritario in attesa dell'adozione di un piano di lavoro.

[1] GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(15) Può risultare necessario e giustificato stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Vista l'urgente necessità di contribuire alla realizzazione degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e fatto salvo l'approccio integrato proposto nella presente direttiva, bisognerebbe dare priorità alle misure che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a basso costo. Tali misure possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002.

(16) Come principio generale e ove opportuno, il consumo energetico dei prodotti connessi all'energia in stand-by o quando sono disattivati dovrebbe essere ridotto al minimo necessario per il loro adeguato funzionamento.

(17) Quantunque convenga prendere come riferimento i prodotti o le tecnologie più performanti disponibili sul mercato, compresi i mercati internazionali, il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe essere fissato sulla base di analisi tecniche, economiche e ambientali. Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali. Le parti interessate dovrebbero essere consultate e cooperare attivamente a tali analisi. L'elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede un'adeguata consultazione delle parti interessate. Tale consultazione può mettere in luce la necessità di un'introduzione per fasi successive o di misure di transizione. L'introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati.

(18) È opportuno dare la priorità a iniziative alternative quali l'autoregolamentazione da parte dell'industria allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti. Misure legislative possono rendersi necessarie allorché le forze di mercato non si muovono nella giusta direzione o ad una velocità accettabile.

(19) L'autoregolamentazione, compresi gli accordi volontari quali gli impegni unilaterali da parte dell'industria, può permettere rapidi progressi in seguito ad un'attuazione rapida e efficace dal punto di vista dei costi e permette adeguamenti flessibili e appropriati alle opzioni tecnologiche e alle sensibilità del mercato.

(20) Ai fini della valutazione di accordi volontari o di altre misure di autoregolamentazione presentate come alternative alle misure di esecuzione, dovrebbe essere garantita l'informazione almeno sui seguenti punti: partecipazione aperta, valore aggiunto, rappresentatività, obiettivi quantificati e scaglionati, coinvolgimento della società civile, monitoraggio e relazioni, rapporto costi/efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione e sostenibilità.

(21) In sede di valutazione delle iniziative di autoregolamentazione da parte dell'industria nel contesto della presente direttiva, la comunicazione della Commissione del 17 febbraio 2002 dal titolo «Gli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione "Semplificare e migliorare la regolamentazione"», potrebbe fungere da orientamento utile.

(22) La presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l'integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese. Tale integrazione potrebbe essere agevolata dall'ampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti e dalla facilità di accesso alle stesse.

(23) I prodotti connessi all'energia che ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere muniti della marcatura CE e delle associate informazioni, al fine di consentire la loro immissione sul mercato interno e la loro libera circolazione. L'attuazione rigorosa delle misure di esecuzione è necessaria per ridurre l'impatto ambientale dei prodotti connessi all'energia regolamentati e assicurare una concorrenza leale.

(24) Nella preparazione delle misure di esecuzione e del piano di lavoro, la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le pertinenti parti interessate al gruppo di prodotti, come l'industria, compresi PMI e artigianato, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela dell'ambiente e le organizzazioni di consumatori.

(25) In sede di elaborazione delle misure di esecuzione, la Commissione dovrebbe altresì tenere nel debito conto la vigente legislazione nazionale in materia di ambiente, concernente in particolare le sostanze tossiche, che gli Stati membri hanno detto che sarebbe opportuno preservare senza ridurre gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri.

(26) È opportuno tener conto dei moduli e delle norme da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti [1].

[1] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(27) Le autorità preposte alla sorveglianza dovrebbero scambiarsi informazioni sulle misure previste nell'ambito della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato, tenendo conto del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti ([1]). Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile di mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. Dovrebbe essere agevolato uno scambio di informazioni sulla prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della presente direttiva.

(28) Un organismo competente è di solito un organismo pubblico o privato, designato dalle autorità pubbliche, che offre le necessarie garanzie di imparzialità e disponibilità di competenze tecniche per effettuare una verifica del prodotto per quanto riguarda la sua conformità alle misure di esecuzione applicabili.

(29) Tenendo conto dell'importanza di evitare la non conformità, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano disponibili gli strumenti necessari per un'efficace sorveglianza del mercato.

(30) Per quanto concerne la formazione e l'informazione delle PMI in materia di progettazione ecocompatibile, può essere opportuno prendere in considerazione attività di accompagnamento.

(31) È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello comunitario. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base della presente direttiva, anche se dovrebbero essere permessi altri mezzi per dimostrare tale conformità.

(32) Una delle funzioni principali delle norme armonizzate dovrebbe consistere nell'aiutare i fabbricanti ad applicare le misure di esecuzione adottate in virtù della presente direttiva. Tali norme potrebbero essere di importanza fondamentale per la definizione dei metodi di misurazione e di prova. Nel caso di specifiche generali di progettazione ecocompatibile, le norme armonizzate potrebbero contribuire notevolmente a guidare i fabbricanti nella definizione del profilo ecologico dei loro prodotti secondo le condizioni della misura di esecuzione applicabile. Tali norme dovrebbero indicare chiaramente il rapporto tra le loro clausole e le condizioni in questione. Le norme armonizzate non dovrebbero avere lo scopo di fissare limiti riguardo agli aspetti ambientali.

(33) Per le definizioni utilizzate nella presente direttiva è utile riferirsi alle pertinenti norme internazionali, come ISO 14040.

(34) La presente direttiva è conforme ad alcuni principi sull'applicazione della nuova strategia illustrata nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione ([2]), e al criterio di far riferimento alle norme europee armonizzate. La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa ([3]) raccomanda alla Commissione di esaminare se il principio della nuova strategia possa essere esteso a settori non ancora presi in considerazione, quale strumento per migliorare e semplificare la legislazione, in tutti i casi in cui sia possibile.

(35) La presente direttiva è complementare agli esistenti strumenti comunitari, quali la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti ([4]), il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ([5]), la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ([6]), la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([7]), la direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ([8]) ed il regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio ([9]). Le sinergie tra la presente direttiva e gli strumenti comunitari vigenti dovrebbero contribuire ad aumentare il rispettivo impatto e a fissare specifiche coerenti da far applicare ai fabbricanti.

([1]) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

([2]) GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.
([3]) GU C 141 del 19.5.2000, pag. 1.
([4]) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.
([5]) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
([6]) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
([7]) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
([8]) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
([9]) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

(36) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]).

(37) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare o abrogare la direttiva 92/42/CEE del Consiglio ([2]) e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/57/CE ([3]) e 2000/55/CE ([4]). Tali modifiche o abrogazioni devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

(38) Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di esecuzione che fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile di determinati prodotti connessi all'energia inclusa l'introduzione di misure di esecuzione durante il periodo transitorio, e incluse, se del caso, disposizioni sul bilanciamento di vari aspetti ambientali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

(39) Sulla base dell'esperienza maturata con l'applicazione della presente direttiva, della direttiva 2005/32/CE e delle misure di esecuzione, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento, i metodi e l'efficacia della presente direttiva e valutare se sia opportuno estenderne l'ambito d'applicazione oltre i prodotti connessi all'energia. Nell'ambito di tale riesame la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le parti interessate.

(40) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(41) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente garantire il funzionamento del mercato interno stabilendo che i prodotti debbano raggiungere un adeguato livello di prestazione ambientale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva 2005/32/CE. L'obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate discende dalla direttiva 2005/32/CE.

(43) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto nazionale di cui all'allegato IX, parte B.

(44) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ([5]), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

2. La presente direttiva prevede l'elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all'energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

3. La presente direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

4. La presente direttiva e le relative misure di esecuzione adottate lasciano impregiudicate la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e la normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche, compresa quella sui gas fluorinati ad effetto serra.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
([2]) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.
([3]) GU L 236 del 18.9.1996, pag. 36.
([4]) GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 33.
([5]) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

1) «prodotto connesso all'energia» («prodotto»), qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato e/o messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;

2) «componenti e sottounità», le parti destinate ad essere incorporate nei prodotti e che non sono immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;

3) «misure di esecuzione», le misure adottate in forza della presente direttiva per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;

4) «immissione sul mercato», rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;

5) «messa in servizio», il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nella Comunità;

6) «fabbricante», la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti contemplati dalla presente direttiva e che è responsabile della conformità alla presente direttiva del prodotto, in vista della sua immissione sul mercato e/o messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui alla prima frase di questo punto o di un importatore quale definito al punto 8, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato e/o mette in servizio prodotti contemplati dalla presente direttiva;

7) «mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalità connessi alla presente direttiva;

8) «importatore», la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo nel quadro delle sue attività;

9) «materiali», tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti;

10) «progettazione del prodotto», la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;

11) «aspetto ambientale», un elemento o una funzione di un prodotto suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita;

12) «impatto ambientale», qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita;

13) «ciclo di vita», gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;

14) «riutilizzo», qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto dopo la rimessa a nuovo;

15) «riciclaggio», il riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;

16) «recupero di energia», l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;

17) «recupero», ognuna delle operazioni applicabili di cui all'allegato II B della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti [1];

18) «rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I della direttiva 2006/12/CE di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

19) «rifiuto pericoloso», ogni tipo di rifiuto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi [2];

20) «profilo ecologico», la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili;

[1] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
[2] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

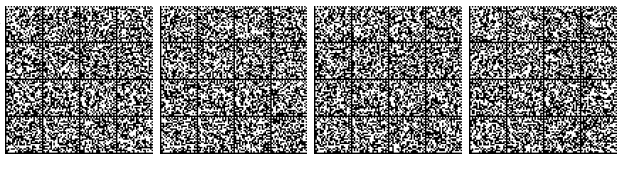

21) «prestazione ambientale», per prestazione ambientale di un prodotto si intendono i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;

22) «miglioramento delle prestazioni ambientali», il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che ciò avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;

23) «progettazione ecocompatibile», l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;

24) «specifica per la progettazione ecocompatibile», qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto o alla progettazione di un prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto;

25) «specifica generale per la progettazione ecocompatibile», qualsiasi specifica per la progettazione ecocompatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;

26) «specifica particolare per la progettazione ecocompatibile», la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione ecocompatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unità di prestazione di output;

27) «norma armonizzata», una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità della procedura stabilita nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ([1]), al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non è obbligatorio.

Articolo 3

Immissione sul mercato e/o messa in servizio

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti oggetto delle misure di esecuzione possano essere immessi sul mercato e/o messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure e siano provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 5.

2. Gli Stati membri possono designare le autorità responsabili della sorveglianza del mercato. Essi provvedono affinché tali autorità dispongano dei poteri necessari e li esercitino per adottare gli opportuni provvedimenti che ad esse incombono in applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri definiscono compiti, poteri e disposizioni organizzative delle autorità competenti che hanno il potere di:

a) organizzare adeguate verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti ed obbligare il fabbricante o il suo mandatario a ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai sensi dell'articolo 7;

b) esigere dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nelle misure di esecuzione;

c) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità.

3. Gli Stati membri tengono informata la Commissione dei risultati della sorveglianza del mercato e, se del caso, la Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni alle autorità competenti in merito alla conformità dei prodotti.

Articolo 4

Responsabilità dell'importatore

Quando il fabbricante non è stabilito all'interno della Comunità e in mancanza di un mandatario, all'importatore incombono i seguenti obblighi:

a) garantire che il prodotto immesso sul mercato e/o messo in servizio rispetti la presente direttiva e la misura di esecuzione applicabile; e

b) rendere e mantenere disponibili la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica.

Articolo 5

Marcatura e dichiarazione CE di conformità

1. Anteriormente all'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura CE ed è emessa una dichiarazione CE di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario garantiscono e dichiarano che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile.

2. La marcatura CE consiste delle iniziali «CE» come indicato nell'allegato III.

3. La dichiarazione CE di conformità contiene gli elementi specificati nell'allegato VI e rinvia alla pertinente misura di esecuzione.

([1]) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

4. È proibita l'apposizione, sui prodotti, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.

5. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni da fornire in conformità dell'allegato I, parte 2, siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto raggiunge l'utilizzatore finale.

Gli Stati membri autorizzano inoltre che le informazioni siano fornite in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

In sede di applicazione del primo comma, gli Stati membri tengono presente in particolare:

a) se le informazioni possono essere fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure; e

b) il tipo di utilizzatore previsto per il prodotto e la natura delle informazioni che devono essere fornite.

Articolo 6

Libera circolazione

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio all'interno del loro territorio di un prodotto che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE in conformità delll'articolo 5, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri della progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, che sono oggetto della misura di esecuzione applicabile.

2. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio all'interno del loro territorio di un prodotto recante la marcatura CE in conformità dell'articolo 5 a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, per i quali la misura di esecuzione applicabile preveda che non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile.

3. Gli Stati membri non impediscono la presentazione, ad esempio nell'ambito di fiere commerciali, mostre e dimostrazioni, dei prodotti che non ottemperano alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile, purché sia indicato in modo visibile che essi non possono essere immessi sul mercato e/o messi in servizio finché non siano pienamente conformi.

Articolo 7

Clausola di salvaguardia

1. Se uno Stato membro accerta che un prodotto recante la marcatura CE di cui all'articolo 5 e utilizzato in conformità del suo uso previsto non soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile, il fabbricante o il suo mandatario sono obbligati a far sì che il prodotto ottemperi alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile e/o a quelle in merito alla marcatura CE e a far cessare la violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro.

Qualora vi siano prove sufficienti che un prodotto potrebbe essere non conforme, lo Stato membro adotta le necessarie misure che, a seconda del grado di non conformità, possono arrivare al divieto di immissione sul mercato del prodotto finché non sia ripristinata la conformità.

Se la situazione di non conformità si protrae, lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio del prodotto in questione o si accerta che esso sia ritirato dal mercato.

In caso di divieto o ritiro dal mercato, la Commissione e gli altri Stati membri ne sono immediatamente informati.

2. Ogni decisione adottata da uno Stato membro sulla base della presente direttiva che limiti o vieti l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto indica i motivi che ne sono all'origine.

Tale decisione è notificata immediatamente alla parte interessata, che viene contemporaneamente informata dei mezzi di impugnazione disponibili ai sensi delle normative in vigore nello Stato membro in questione e dei relativi termini.

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi decisione adottata conformemente al paragrafo 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformità è riconducibile:

a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;

b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate e può avvalersi della consulenza tecnica di esperti esterni indipendenti.

Dopo tale consultazione, la Commissione informa immediatamente del suo parere lo Stato membro che ha adottato la decisione e gli altri Stati membri.

Se la Commissione giudica la decisione ingiustificata, ne informa immediatamente gli Stati membri.

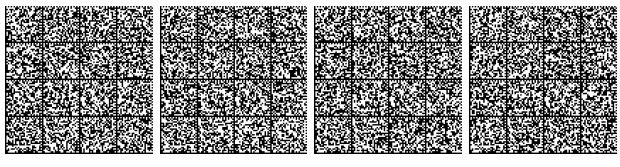

5. Se la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è basata su una carenza delle norme armonizzate, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4. Contemporaneamente, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

6. Se del caso, gli Stati membri e la Commissione adottano le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza con riguardo alle informazioni fornite nel corso di tale procedura.

7. Le decisioni adottate dagli Stati membri in forza del presente articolo sono rese pubbliche secondo un criterio di trasparenza.

8. Il parere della Commissione in merito a tali decisioni è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Valutazione di conformità

1. Prima di immettere sul mercato un prodotto oggetto delle misure di esecuzione e/o di mettere in servizio tale prodotto, il fabbricante o il suo mandatario accertano la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

2. Le procedure di valutazione della conformità sono specificate nelle misure di esecuzione e lasciano ai fabbricanti la possibilità di scegliere tra il controllo della progettazione interno di cui all'allegato IV della presente direttiva e il sistema di gestione di cui all'allegato V della presente direttiva. Se ciò è debitamente giustificato e proporzionato al rischio, la procedura di valutazione della conformità è specificata nei pertinenti moduli, come descritto nell'allegato della decisione n. 768/2008/CE.

Qualora uno Stato membro abbia forti indizi di una probabile non conformità di un prodotto, esso pubblica al più presto una valutazione motivata della conformità del prodotto che può essere effettuata da un organo competente, al fine di consentire eventualmente una tempestiva azione correttiva.

Qualora un prodotto oggetto delle misure di esecuzione sia progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS) [1], e la funzione di progettazione sia inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato V della presente direttiva.

[1] GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed è attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, si presume che tale sistema di gestione ottemperi alle corrispondenti prescrizioni dell'allegato V.

3. Dopo aver immesso sul mercato un prodotto oggetto delle misure di esecuzione o dopo averlo messo in servizio, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di dieci anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro dieci giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro.

4. I documenti relativi alla valutazione di conformità e alla dichiarazione CE di conformità di cui all'articolo 5 sono redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

Articolo 9

Presunzione di conformità

1. Gli Stati membri considerano conforme alle pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile il prodotto che reca la marcatura CE di cui all'articolo 5.

2. Gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.

3. Si presume che il prodotto cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 ottemperi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualità ecologica.

4. Ai fini della presunzione di conformità nel contesto della presente direttiva, la Commissione, agendo secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, può decidere che altri marchi di qualità ecologica rispettano condizioni equivalenti al marchio di qualità ecologica comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000. I prodotti che hanno ottenuto tali altri marchi di qualità ecologica sono considerati conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile nella misura in cui tali specifiche sono rispettate da detto marchio di qualità ecologica.

Articolo 10

Norme armonizzate

1. Gli Stati membri si assicurano, nella misura del possibile, che siano adottate le appropriate disposizioni per consentire la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.

2. Allorché uno Stato membro o la Commissione considerano che le norme armonizzate, la cui applicazione si presume sia destinata a ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, lo Stato membro in questione o la Commissione ne informano, indicandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. Il comitato emette urgentemente un parere.

3. Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide se pubblicare, non pubblicare, pubblicare con limitazioni, mantenere o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. La Commissione informa l'organismo europeo di normalizzazione in questione e, se necessario, elabora un nuovo mandato in vista della revisione delle norme armonizzate in questione.

Articolo 11

Disposizioni per i componenti e le sottounità

Le misure di esecuzione possono imporre a un fabbricante o al suo mandatario che immettono sul mercato e/o mettono in servizio componenti e sottounità di fornire al fabbricante di un prodotto contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali e/o risorse dei componenti o sottounità.

Articolo 12

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie per incoraggiare le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva a collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire alla Commissione informazioni atte ad agevolare il funzionamento della presente direttiva e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 7.

La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari.

Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva.

2. I dettagli e la struttura dello scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sono decisi secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

3. La Commissione adotta le misure appropriate per incoraggiare e contribuire alla cooperazione tra Stati membri di cui al presente articolo.

Articolo 13

Piccole e medie imprese

1. Nell'ambito dei programmi di cui possono beneficiare le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le PMI e le microimprese ad integrare aspetti ambientali, tra cui l'efficienza energetica, in sede di progettazione dei propri prodotti.

2. Linee guida che coprano le specificità delle PMI attive nel settore produttivo interessato possono accompagnare una misura di esecuzione. Se necessario, e conformemente al paragrafo 1, può essere prodotto ulteriore materiale specializzato da parte della Commissione per facilitare l'applicazione della presente direttiva da parte delle PMI.

3. Gli Stati membri garantiscono, soprattutto rafforzando le reti e le strutture di sostegno, il loro incoraggiamento alle PMI e alle microimprese affinché adottino un sano approccio ambientale sin dalla fase di progettazione del prodotto e si adeguino alla futura normativa europea.

Articolo 14

Informazione dei consumatori

In conformità della misura di esecuzione applicabile, i fabbricanti garantiscono, nella forma da essi ritenuta idonea, che i consumatori di prodotti ottengano:

a) l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto; e

b) il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora richiesto dalla misura di esecuzione.

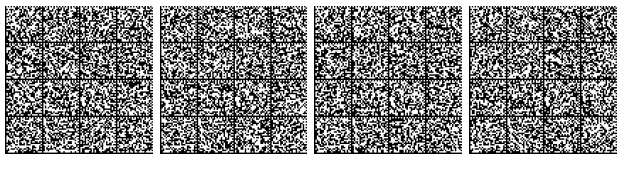

Articolo 15

Misure di esecuzione

1. Qualora un prodotto risponda ai criteri elencati nel paragrafo 2 del presente articolo, esso è coperto da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione a norma del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo. Tali misure di esecuzione intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a) il prodotto rappresenta un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nella Comunità, indicativamente superiore a 200 000 unità all'anno secondo gli ultimi dati disponibili;

b) il prodotto, in considerazione dei quantitativi immessi sul mercato e/o messi in servizio, ha un significativo impatto ambientale nella Comunità, come precisato nelle priorità strategiche comunitarie di cui alla decisione n. 1600/2002/CE; e

c) il prodotto possiede significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi, tenendo conto in particolare di quanto segue:

   i) assenza di altra normativa comunitaria pertinente o incapacità delle forze di mercato di affrontare adeguatamente la questione; e

   ii) ampia disparità di prestazione ambientale tra i prodotti disponibili sul mercato con funzionalità equivalente.

3. Nell'elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione tiene conto di ogni parere espresso dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e prende inoltre in considerazione:

a) le priorità ambientali comunitarie quali quelle specificate nella decisione n. 1600/2002/CE o nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) della Commissione; e

b) pertinenti normative comunitarie o misure di autoregolamentazione, come accordi su base volontaria che, a seguito di una valutazione in conformità dell'articolo 17, possano conseguire gli obiettivi strategici più rapidamente o a minor costo rispetto alle specifiche vincolanti.

4. Nell'elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione:

a) prende in considerazione il ciclo di vita del prodotto e tutti i suoi significativi aspetti ambientali, fra cui l'efficienza energetica. La profondità dell'analisi degli aspetti ambientali e della praticabilità del loro miglioramento è proporzionata alla loro importanza. L'adozione di specifiche per la progettazione ecocompatibile su significativi aspetti ambientali di un prodotto non deve essere indebitamente ritardata da incertezze riguardanti gli altri aspetti;

b) effettua una valutazione, che tenga conto dell'impatto sull'ambiente, sui consumatori e sui fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività (anche in relazione ai mercati esterni alla Comunità), innovazione, accesso al mercato e costi e benefici;

c) tiene conto della vigente legislazione nazionale in materia di ambiente che gli Stati membri considerano pertinente;

d) svolge opportune consultazioni con i soggetti interessati;

e) prepara una motivazione del progetto di misura di esecuzione basata sulla valutazione di cui alla lettera b); e

f) fissa la data o le date di attuazione, qualsiasi misura o periodo scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto in particolare dell'eventuale impatto sulle PMI o sui gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI.

5. Le misure di esecuzione soddisfano tutti i seguenti criteri:

a) non si produce un impatto negativo significativo sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;

b) non si produce un'incidenza negativa sulla salute, la sicurezza e l'ambiente;

c) non si producono significative ripercussioni negative sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del prodotto;

d) non si producono significative ripercussioni negative sulla competitività dell'industria;

e) in linea di principio la definizione di una specifica per la progettazione ecocompatibile non ha come conseguenza l'imposizione ai fabbricanti di una tecnologia proprietaria; e

f) non è imposto un onere amministrativo eccessivo ai fabbricanti.

6. Le misure di esecuzione fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'allegato I e/o all'allegato II.

Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono stabilite per determinati aspetti ambientali con un significativo impatto ambientale.

Le misure di esecuzione possono inoltre prevedere che non sia necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile per taluni particolari parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1.

7. Le specifiche sono formulate in modo tale da garantire che le autorità di sorveglianza del mercato possano verificare la conformità di un prodotto ai requisiti della misura di esecuzione. La misura di esecuzione precisa se la verifica può essere attuata direttamente sul prodotto o in base alla documentazione tecnica.

8. Le misure di esecuzione includono gli elementi elencati nell'allegato VII.

9. Gli studi e le analisi pertinenti di cui si avvale la Commissione nel predisporre le misure di esecuzione dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico, tenendo conto in particolare di un accesso e di un utilizzo agevoli da parte delle PMI interessate.

10. Se del caso, una misura di esecuzione che stabilisca requisiti per la progettazione ecocompatibile comprende disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Articolo 16

Piano di lavoro

1. Conformemente ai criteri di cui all'articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18, la Commissione stabilisce, entro il 21 ottobre 2011, un piano di lavoro che è reso disponibile per il pubblico.

Il piano di lavoro fissa per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.

Il piano di lavoro è adottato e modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo.

2. Nella fase transitoria, tuttavia, in sede di elaborazione del primo piano di lavoro di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e conformemente ai criteri di cui all'articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, a titolo di anticipazione:

a) misure di esecuzione cominciando dai prodotti che siano stati identificati dall'ECCP in quanto presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione domestica e nel settore terziario, apparecchi domestici, apparecchi per ufficio nel settore domestico e terziario, elettronica di consumo, sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria; e

b) una misura di esecuzione distinta volta a ridurre le perdite in stand-by per un gruppo di prodotti.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Articolo 17

Autoregolamentazione

Accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione presentati quali alternative alle misure di esecuzione nel contesto della presente direttiva sono valutati almeno sulla base dell'allegato VIII.

Articolo 18

Forum consultivo

La Commissione provvede affinché nello svolgimento delle sue attività rispetti, per quanto riguarda ciascuna misura di esecuzione, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate da tale prodotto o gruppo di prodotti come l'industria, compresi PMI, artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti contribuiscono in particolare alla definizione e alla revisione delle misure di esecuzione, ad esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la sorveglianza del mercato e a valutare gli accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione. Tali parti si riuniscono in un forum consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione.

Articolo 19

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

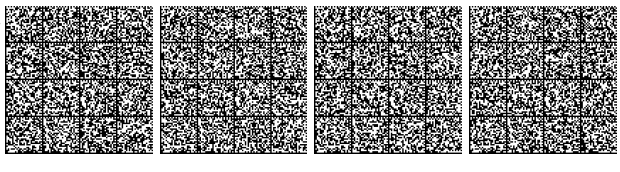

Articolo 20

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto del grado di non conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato comunitario. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 20 novembre 2010 e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse.

Articolo 21

Verifica

Entro il 2012, la Commissione verifica l'efficacia della presente direttiva e le relative misure di esecuzione, tra cui:

a) la metodologia per l'individuazione e la copertura di importanti parametri ambientali, come l'efficienza delle risorse, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;

b) la soglia delle misure di esecuzione;

c) i meccanismi di sorveglianza del mercato; e

d) le pertinenti misure di autoregolamentazione promosse.

A seguito di tale verifica, e tenendo segnatamente conto delle esperienze relative all'estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva, la Commissione valuta in particolare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva ai prodotti non connessi all'energia, al fine di ridurre significativamente gli impatti ambientali in tutto il ciclo di vita di tali prodotti, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 22

Riservatezza

Le specifiche per la fornitura di informazioni di cui all'articolo 11 e all'allegato I, parte 2, da parte del fabbricante e/o del suo mandatario, sono proporzionate e tengono conto della legittima riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.

Articolo 23

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 9, 11, 14, 15 e 20 e agli allegati da I a V, VII e VIII entro il 20 novembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di tale indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Abrogazione

La direttiva 2005/32/CE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato IX, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all'allegato IX, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*La presidente*
J. BUZEK	C. MALMSTRÖM

ALLEGATO I

Metodologia per l'elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile

(articolo 15, paragrafo 6)

Le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile mirano a migliorare le prestazioni ambientali del prodotto concentrandosi sugli aspetti ambientali significativi dello stesso senza fissare valori limite. Il metodo di cui al presente allegato deve essere applicato quando non sia opportuno fissare valori limite per il gruppo di prodotti in esame. La Commissione deve identificare gli aspetti ambientali significativi nel corso della preparazione del progetto di una misura di esecuzione da sottoporre al comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, che devono essere specificati nella misura di esecuzione.

Nel predisporre le misure di esecuzione che stabiliscono le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile ai sensi dell'articolo 15, la Commissione deve identificare, come appropriati per il prodotto oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile tra quelli elencati nella parte 1, le specifiche per la fornitura di informazioni tra quelle elencate nella parte 2 e le specifiche per il fabbricante elencate nella parte 3.

Parte 1. Parametri di progettazione ecocompatibile per i prodotti

1.1. Nella misura in cui si riferiscono alla progettazione del prodotto, gli aspetti ambientali significativi devono essere identificati tenendo presenti i seguenti stadi del ciclo di vita del prodotto:

a) selezione e impiego di materie prime;

b) fabbricazione;

c) condizionamento, trasporto e distribuzione;

d) installazione e manutenzione;

e) uso; e

f) fine vita, nel senso di prodotto che è giunto al termine del suo primo uso fino allo smaltimento definitivo.

1.2. Per ciascuno stadio devono essere valutati, se pertinenti, i seguenti aspetti ambientali:

a) consumo presunto di materiali, energia e altre risorse quali l'acqua dolce;

b) emissioni previste nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

c) inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici;

d) generazione prevista di rifiuti; e

e) possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia tenuto conto della direttiva 2002/96/CE.

1.3. In particolare, devono essere opportunamente utilizzati e, se necessario, integrati da altri i seguenti parametri per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali di cui al punto 1.2:

a) peso e volume del prodotto;

b) uso di materiali provenienti da attività di riciclaggio;

c) consumo di energia, di acqua e di altre risorse nel corso dell'intero ciclo di vita;

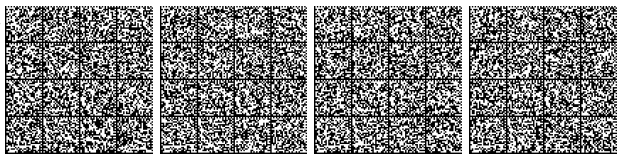

d) uso di sostanze classificate come pericolose per la salute e/o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ([1]), e tenuto conto della legislazione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze quali la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ([2]) o la direttiva 2002/95/CE;

e) quantità e natura dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati;

f) facilità di reimpiego e di riciclaggio espressa in termini di: numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, tempo necessario per lo smontaggio, complessità degli strumenti necessari per lo smontaggio, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali idonei al riutilizzo e al riciclaggio (inclusa la marcatura delle parti in plastica conformemente agli standard ISO), utilizzo di materiali facilmente riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali di pregio e ad altri componenti e materiali riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose;

g) incorporazione dei componenti utilizzati;

h) astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo e al riciclaggio di componenti e di interi apparecchi;

i) estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, riparabilità;

j) quantità di rifiuti generati e quantità di rifiuti pericolosi generati;

k) emissioni nell'aria (gas a effetto serra, agenti acidificanti, composti organici volatili, sostanze lesive dell'ozono, inquinanti organici persistenti, metalli pesanti, particolati fini e polveri sospese) fatte salve le disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali ([3]);

l) emissioni nell'acqua (metalli pesanti, sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, inquinanti organici persistenti); e

m) emissioni nel suolo (in particolare percolazione e perdite di sostanze pericolose durante l'uso dei prodotti e potenziali rischi di percolazione una volta che questi sono collocati in discarica).

Parte 2. Specifiche per la fornitura di informazioni

Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante. Tali informazioni possono includere se del caso:

a) informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del disegnatore progettista;

b) informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti;

c) informazioni ai consumatori sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilità delle parti di ricambio e le possibilità di potenziamento dei prodotti; e

d) informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.

Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso.

Tali informazioni devono tenere conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.

([1]) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
([2]) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.
([3]) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

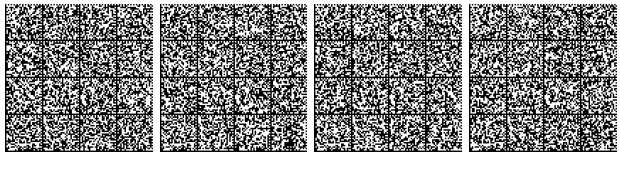

Parte 3. Specifiche per il fabbricante

1. Tenendo conto degli aspetti ambientali identificati nella misura di esecuzione in quanto suscettibili di essere influenzati in maniera sostanziale dalla progettazione, i fabbricanti di prodotti devono effettuare una valutazione del modello di un prodotto durante il suo intero ciclo di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per i quali è utilizzato. Altri aspetti ambientali possono essere esaminati su base volontaria.

   Sulla base di tale valutazione, i fabbricanti devono elaborare il profilo ecologico del prodotto, che deve essere incentrato sulle specifiche caratteristiche del prodotto con riguardo all'ambiente e sui suoi input/output durante l'intero ciclo di vita espressi in quantità fisiche misurabili.

2. Il fabbricante si deve avvalere di tale valutazione per esaminare soluzioni progettuali alternative e le prestazioni ambientali del prodotto conseguite tenendo conto dei parametri.

   I parametri devono essere individuati dalla Commissione nella misura di esecuzione sulla scorta delle informazioni raccolte nel corso della preparazione della misura.

   La scelta di una specifica soluzione progettuale deve permettere un ragionevole equilibrio tra i diversi aspetti ambientali nonché tra questi aspetti e altre considerazioni pertinenti, quali la salute e la sicurezza, le prescrizioni tecniche in tema di funzionalità, qualità e prestazioni e aspetti economici, tra cui i costi di fabbricazione e la commerciabilità, pur ottemperando a tutte le normative pertinenti.

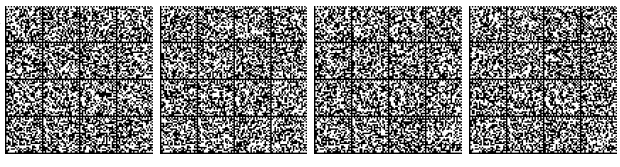

ALLEGATO II

Metodologia per la definizione delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile

(articolo 15, paragrafo 6)

Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all'uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita dei prodotti a seconda dei casi (ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l'uso del prodotto o alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto oppure quantità minime richieste di materiale riciclato).

In sede di elaborazione di misure di esecuzione per definire specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all'articolo 15, la Commissione deve individuare, come appropriati per il prodotto oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile fra quelli indicati elencati nell'allegato I, parte 1, e fissa, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, il livello di tali specifiche come indicato di seguito.

1. Un'analisi tecnica, ambientale ed economica deve selezionare sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori.

   L'analisi tecnica, economica ed ambientale deve individuare, inoltre, per quanto riguarda gli aspetti ambientali in esame, i prodotti e la tecnologia che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori.

   La prestazione dei prodotti disponibili sui mercati internazionali e i criteri fissati nelle legislazioni di altri paesi dovrebbero essere presi in considerazione nel corso dell'analisi nonché al momento di fissare criteri.

   Sulla base di tale analisi e tenuto conto della fattibilità economica e tecnica, nonché delle potenzialità di miglioramento, devono essere adottate misure concrete nell'intento di minimizzare l'impatto ambientale del prodotto.

   Con riguardo al consumo di energia durante l'uso, il livello di rendimento energetico o di consumo deve essere fissato con riferimento al costo del ciclo di vita più contenuto per l'utilizzatore finale per modelli rappresentativi di un prodotto, tenendo conto delle conseguenze su altri aspetti ambientali. Il metodo di analisi del costo del ciclo di vita utilizza un tasso reale di sconto in base ai dati forniti dalla Banca centrale europea e ad una durata realistica per il prodotto. Esso è basato sulla somma delle variazioni del prezzo di acquisto (risultante dalle variazioni dei costi industriali) e delle spese operative, risultanti dai diversi livelli delle opzioni di miglioramento tecnico, scontate con riferimento alla durata dei modelli rappresentativi del prodotto considerati. Le spese operative comprendono principalmente i consumi di energia e le spese aggiuntive per altre risorse, quali acqua o detergenti.

   Un'analisi di sensibilità per i pertinenti fattori, quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime o i costi di produzione, i tassi di sconto e, se opportuno, i costi ambientali esterni, tra cui quelli miranti ad evitare le emissioni di gas a effetto serra, deve essere condotta per verificare l'esistenza di variazioni significative e l'affidabilità delle conclusioni generali. Le specifiche sono adeguate di conseguenza.

   Una metodologia simile può essere applicata ad altre risorse quali l'acqua.

2. Per effettuare le analisi tecniche, ambientali ed economiche, ci si può avvalere delle informazioni disponibili nell'ambito di altre attività comunitarie.

   Lo stesso vale per le informazioni ricavate dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo per fissare le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dei prodotti oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'Unione europea.

3. La data di entrata in vigore deve tener conto del ciclo di riprogettazione del prodotto.

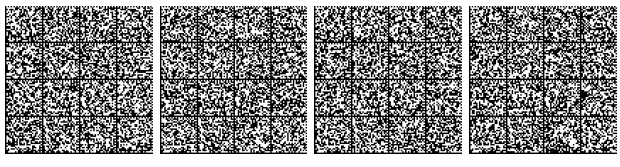

ALLEGATO III

Marcatura CE

(articolo 5, paragrafo 2)

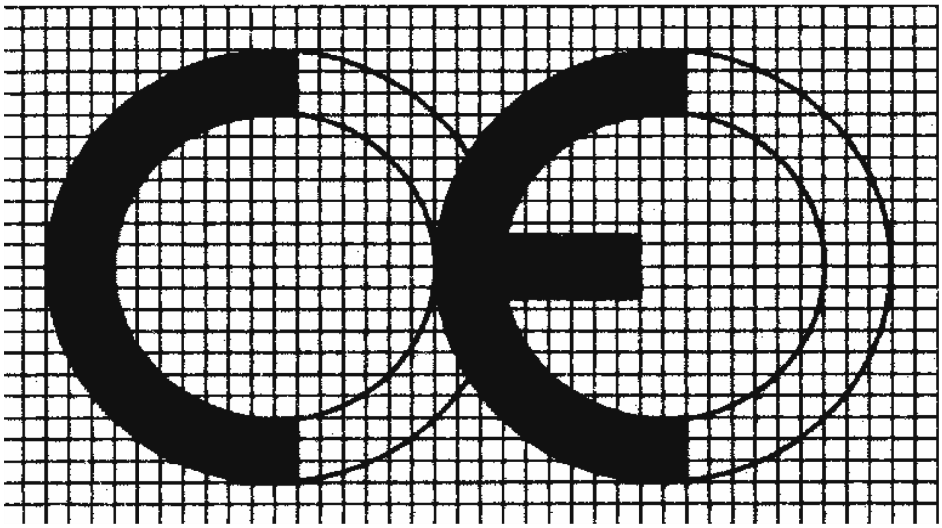

La marcatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato.

La marcatura CE va apposta sul prodotto. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

ALLEGATO IV

Controllo interno della progettazione

(articolo 8, paragrafo 2)

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 assicurano e dichiarano che il prodotto soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

   La documentazione deve contenere in particolare:

   a) una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato;

   b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

   c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;

   d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;

   e) un elenco delle norme appropriate di cui all'articolo 10, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorché le norme di cui all'articolo 10 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile;

   f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 2; e

   g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.

3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui al punto 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.

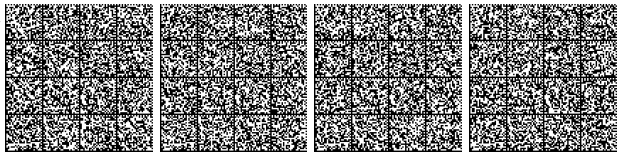

ALLEGATO V

Sistema di gestione di valutazione della conformità

(articolo 8, paragrafo 2)

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 assicura e dichiara che il prodotto soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

2. Per valutare la conformità del prodotto, ci si può avvalere di un sistema di gestione purché il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3.

3. Elementi ambientali del sistema di gestione

Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante può dimostrare l'ottemperanza del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto

Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformità alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto.

Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione, devono essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte.

Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un'adeguata descrizione di quanto segue:

a) l'elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformità del prodotto e, se del caso, da mettere a disposizione;

b) gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilità, i poteri del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento;

c) i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale;

d) le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l'aggiornamento; e

e) il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione.

3.2. Pianificazione

Il fabbricante deve fissare e rivedere:

a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del prodotto;

b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche; e

c) un programma per conseguire tali obiettivi.

3.3. Attuazione e documentazione

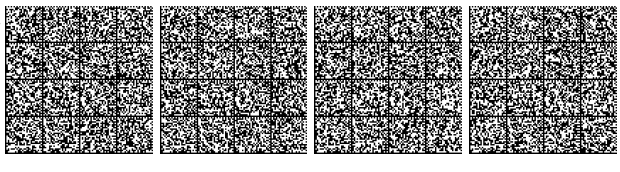

3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione deve, in particolare, rispettare i seguenti requisiti:

a) devono essere definite e documentate le responsabilità e le autorità, allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento;

b) devono essere redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto; e

c) il fabbricante deve redigere e perfezionare le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.

3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto deve contenere in particolare:

a) una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato;

b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;

d) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformità di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile;

e) il fabbricante deve redigere specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate e, qualora le norme di cui all'articolo 10 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformità; e

f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 2.

3.4. Azione di controllo e correttiva

3.4.1. Il fabbricante deve:

a) adottare tutte le misure atte ad assicurare che il prodotto sia fabbricato in conformità delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;

b) istituire e perfezionare le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformità e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione correttiva; e

c) condurre almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali.

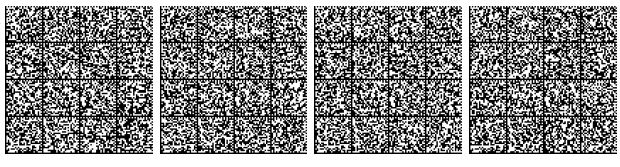

ALLEGATO VI

Dichiarazione CE di Conformità

(articolo 5, paragrafo 3)

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti dati:

1) il nominativo e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario;

2) una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità;

3) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate;

5) se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio CE applicata; e

6) l'indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo mandatario.

ALLEGATO VII

Contenuto delle misure di esecuzione

(articolo 15, paragrafo 8)

La misura di esecuzione deve specificare, in particolare:

1) la definizione esatta del tipo o dei tipi di prodotto in questione;

2) le specifiche per la progettazione ecocompatibile del prodotto in questione, la data o le date di attuazione, le misure o i periodi scaglionati nel tempo o di transizione:

   a) nel caso di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile, le fasi e gli aspetti pertinenti tra quelli citati nell'allegato I, punti 1.1 e 1.2, corredati di esempi di parametri tra quelli citati nell'allegato I, punto 1.3, quale orientamento per valutare i miglioramenti relativi agli aspetti ambientali identificati;

   b) nel caso di specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile, il livello di queste;

3) i parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, per i quali non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile;

4) le prescrizioni circa l'installazione del prodotto allorché presenta una pertinenza diretta alle considerate prestazioni ambientali del prodotto;

5) le norme di misurazione e/o i metodi di misurazione da utilizzare; se disponibili, devono essere usate le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

6) i dati per la valutazione di conformità di cui alla decisione 93/465/CEE:

   a) nel caso in cui il modulo o i moduli da utilizzare siano diversi dal modulo A, i fattori che determinano la selezione di tale procedura specifica;

   b) se del caso, i criteri di approvazione e/o di certificazione da parte di terzi;

   se in altre prescrizioni CE per lo stesso prodotto sono previsti moduli diversi, il modulo da utilizzare per la prescrizione in questione è quello definito nella misura di esecuzione;

7) le prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti devono fornire, in particolare riguardo agli elementi della documentazione tecnica necessari per facilitare il controllo della conformità dei prodotti alla misura di esecuzione;

8) la durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti conformi alle disposizioni in vigore nel proprio territorio alla data di adozione della misura di esecuzione;

9) la data della valutazione e dell'eventuale revisione della misura di esecuzione, tenendo conto della velocità del progresso tecnologico.

ALLEGATO VIII

Autoregolamentazione

(articolo 17)

Oltre all'obbligo giuridico fondamentale che le iniziative di autoregolamentazione siano conformi a tutte le disposizioni del trattato (in particolare alle norme relative al mercato interno e alla concorrenza) nonché agli impegni internazionali della Comunità, ivi comprese le norme commerciali multilaterali, il seguente elenco, non esaustivo, di criteri indicativi può essere utilizzato per valutare l'ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione come alternativa a una misura di esecuzione nel quadro della presente direttiva.

1. **Partecipazione aperta**

Le iniziative di autoregolamentazione devono essere aperte alla partecipazione di operatori di paesi terzi, sia nella fase preparatoria che nella fase di esecuzione.

2. **Valore aggiunto**

Le iniziative di autoregolamentazione devono fornire valore aggiunto (rispetto all'«ordinaria amministrazione») in termini di miglioramento della prestazione ambientale globale dei prodotti considerati.

3. **Rappresentatività**

L'industria e le sue associazioni che partecipano ad un'azione di autoregolamentazione devono rappresentare una grande maggioranza del settore economico interessato, con il minor numero possibile di eccezioni. Si deve vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza.

4. **Obiettivi quantificati e scaglionati**

Gli obiettivi elaborati dai soggetti interessati devono essere stabiliti in termini chiari ed univoci, partendo da principi base ben definiti. Se l'iniziativa di autoregolamentazione è di lungo termine, si devono prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe (intermedie) in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari ed affidabili. Lo sviluppo di tali indicatori deve essere agevolato dai dati provenienti dalla ricerca e da una base di dati scientifici e tecnologici.

5. **Coinvolgimento della società civile**

Al fine di assicurare la trasparenza, le iniziative di autoregolamentazione devono essere rese pubbliche, incluso attraverso Internet e altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.

Lo stesso si deve applicare alle relazioni di monitoraggio interlocutorie e definitive. Le parti interessate, in particolare gli Stati membri, l'industria, le ONG ambientalistiche e le associazioni di consumatori devono essere invitate a prendere posizione sulle iniziative di autoregolamentazione.

6. **Monitoraggio e relazioni**

Le iniziative di autoregolamentazione devono comportare un sistema di monitoraggio ben concepito con responsabilità chiaramente definite per l'industria e gli ispettori indipendenti. I servizi della Commissione, in associazione con le parti dell'iniziativa di autoregolamentazione, devono essere invitati a controllare il conseguimento degli obiettivi.

Il piano di monitoraggio e di relazioni deve essere dettagliato, trasparente ed obiettivo. Spetta ai servizi della Commissione, assistiti dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, esaminare se gli obiettivi dell'accordo volontario o di altre misure di autoregolamentazione sono stati conseguiti.

7. **Rapporto costi-efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione**

I costi di gestione delle iniziative di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il monitoraggio, non devono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti programmatici esistenti.

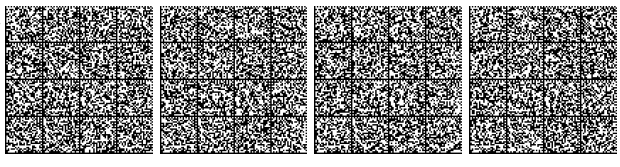

8. **Sostenibilità**

Le iniziative di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici della presente direttiva, ivi compreso l'approccio integrato, e devono essere coerenti con le dimensioni economiche e sociali dello sviluppo sostenibile. Deve essere integrata la tutela degli interessi dei consumatori, segnatamente sanità, qualità della vita ed interessi economici.

9. **Compatibilità degli incentivi**

È poco probabile che le iniziative di autoregolamentazione producano i risultati attesi se altri fattori ed incentivi — pressione del mercato, fiscalità e legislazione nazionale — inviano segnali contraddittori a coloro che partecipano all'iniziativa di autoregolamentazione. La coerenza programmatica è al riguardo indispensabile e deve essere presa in considerazione all'atto di valutare l'efficacia dell'iniziativa.

ALLEGATO IX

PARTE A

Direttiva abrogata e relative modifiche successive

(articolo 24)

Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29)	
Direttiva 2008/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 48).	unicamente l'articolo 1

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(articolo 24)

Direttiva	Termine di recepimento
2005/32/CE	11 agosto 2007
2008/28/CE	—

ALLEGATO X

Tavola di Concordanza

Direttiva 2005/32/CE	Presente direttiva
Articoli da 1 a 20	Articoli da 1 a 20
Articolo 21	—
Articolo 22	—
Articolo 23	Articolo 21
Articolo 24	Articolo 22
Articolo 25	—
—	Articolo 23
—	Articolo 24
Articolo 26	Articolo 25
Articolo 27	Articolo 26
Allegati da I a VIII	Allegati da I a VIII
—	Allegato IX
—	Allegato X

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUE-102) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

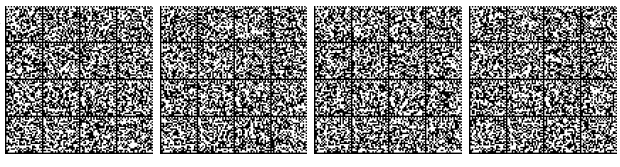

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

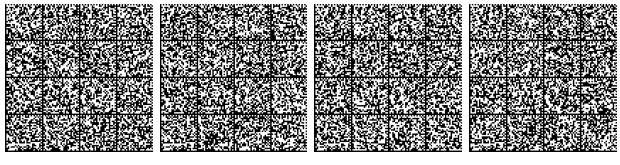

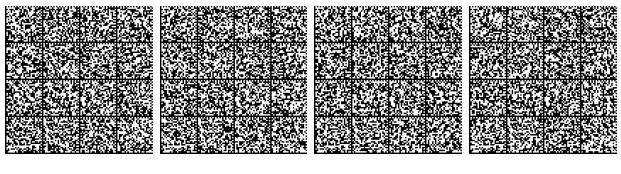

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)			
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- annuale	€	**295,00**
	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)			
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- annuale	€	**85,00**
	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€	**190,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)		€	**180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore	€ 18,00		

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

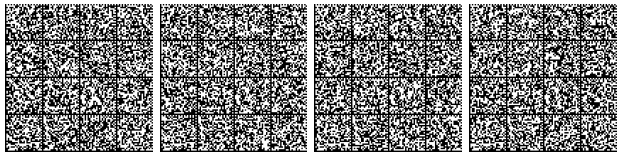

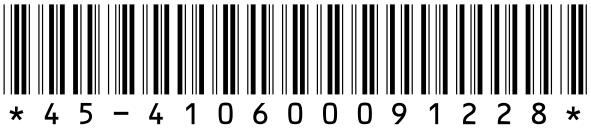
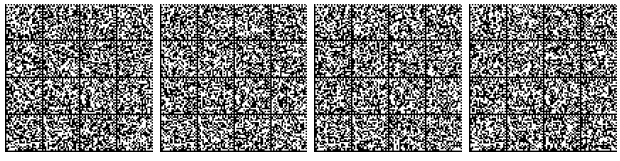
€ 9,00